

Annali

di storia di firenze

XII
2017



ANNALI DI
STORIA DI FIRENZE

XII
2017

FIRENZE UNIVERSITY PRESS
2017

ANNALI DI STORIA DI FIRENZE

Pubblicazione periodica annuale

Gli «Annali» sono la rivista di «Storia di Firenze. Il portale per la storia della città»

La versione elettronica ad accesso gratuito è disponibile all'indirizzo <www.fupress.com/asf>

Direzione

Marcello Verga (Università di Firenze), Andrea Zorzi (Università di Firenze) direttore responsabile

Coordinamento editoriale

Aurora Savelli (Università di Firenze)

Comitato di redazione

Anna Benvenuti (Università di Firenze), Bruna Bocchini Camaiani (Università di Firenze), Maurizio Bossi † (Fondazione Romualdo Del Bianco), Jean Boutier (École des hautes études en sciences sociales), William J. Connell (Seton Hall University), Fulvio Conti (Università di Firenze), Gábor Klaniczay (Central European University), Stephen J. Milner (University of Manchester), Simone Neri Serneri (Università di Siena), Sergio Raveggi (Università di Siena), Michael Rocke (Harvard Center for Renaissance Studies at Villa I Tatti), Luigi Tomassini (Università di Bologna – Sede di Ravenna), Paola Ventrone (Università Cattolica del “Sacro Cuore” – Milano)

Redazione

Marco Bicchierai (Università di Firenze), Francesca Cavarocchi (Università di Firenze), Antonio Chiavistelli (Università di Torino), Silvia Diacciati (Università di Firenze), Enrico Faini (Università di Firenze), Emanuela Ferretti (Università di Firenze), Pietro Domenico Giovannoni (Istituto Superiore di Scienze Religiose Ippolito Galantini, Firenze), Piero Gualtieri (Università di Firenze), Irene Mauro (Università di Firenze), Matteo Mazzoni (Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea), Marco Morandi (Istituto Indire, Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa), Sara Mori (Istituto Marangoni, Firenze), Maria Pia Paoli (Scuola Normale Superiore di Pisa), Leonardo Raveggi (Associazione di Studi storici “Elio Conti”), Christian Satto (Scuola Normale Superiore di Pisa), Gabriele Taddei (Università di Firenze)

La rivista pubblica solo testi sottoposti al giudizio di due valutatori (referees) anonimi esterni al Comitato di redazione. Il criterio adottato è quello della peer-review cosiddetta a “doppio-cieco” (double-blind): così come il testo sottoposto a valutazione è reso anonimo, anche il giudizio è inoltrato all'autore in forma anonima.

Registrazione al Tribunale di Firenze n. 5541 del 23/12/2006

ISSN 1824-2545 (online)

© 2017 Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
via Cittadella, 7 - 50144 Firenze, Italy
www.fupress.com/
E-mail: journals@fupress.com

INDICE

CORREGGERE E PREVENIRE. LA POLITICA RIFORMATRICE DI PIETRO LEOPOLDO E LA CASA DI CORREZIONE DI FIRENZE

CARLA ZARRILLI <i>Saluti</i>	5
ROSALIA MANNO <i>Un convegno e una mostra in ricordo di Alessandra Contini Bonacossi</i>	7
SARA DELLA VISTA <i>Varcare la soglia della Casa di correzione: disciplinamento di «discoli», «oziosi» e «donne di mala vita»</i>	11
GEORGIA ARRIVO <i>Scandalo e diffamazione. Donne e polizia a Firenze nell'età di Pietro Leopoldo</i>	43
DANIELE EDIGATI <i>La Casa di correzione e lo scontro intorno alla giustizia di polizia nella seconda metà del Settecento</i>	59
BEATRICE BIAGIOLI <i>Un percorso di ricerca in mostra</i>	89
CATALOGO DELLA MOSTRA DOCUMENTARIA	99
SUMMARIES	127
PROFILI	133

Saluti

Sono veramente lieta che vengano pubblicati nella prestigiosa rivista «Annali di Storia di Firenze» gli atti dell'incontro di studio *Correggere e prevenire. La politica riformatrice di Pietro Leopoldo e la Casa di correzione nella Fortezza da Basso di Firenze*, tenutosi in Archivio di Stato di Firenze il 22 febbraio del 2016, nonché il catalogo dell'esposizione allestita per l'occasione.

Le iniziative sono state realizzate nell'ambito della Festa della Toscana, snodatasi dal 30 novembre 2015 al febbraio 2016 e dedicata alle riforme realizzate da Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, con un particolare risalto dato alla legge di riforma criminale detta «la Leopoldina», promulgata il 30 novembre 1786, che portò, tra l'altro, all'abolizione della pena di morte.

L'Archivio di Stato di Firenze, deputato alla conservazione della memoria della lunghissima vicenda storica della città di Firenze e più in generale della Toscana e quindi anche di quegli anni così intensi del governo del granduca riformatore, non aveva potuto e voluto mancare quell'appuntamento. Con molto favore avevamo accolto quindi la proposta venuta dall'Associazione "Archivio per la memoria e la scrittura delle donne Alessandra Contini Bonacossi" di collaborare alla realizzazione di un convegno e di una mostra, che avessero al centro la politica di Pietro Leopoldo tesa a *correggere e prevenire*, come recita il titolo, alcuni comportamenti devianti o ritenuti tali presenti nella società dell'epoca. In particolare poi l'attenzione è stata concentrata su un aspetto forse non particolarmente conosciuto dell'attività del granduca riformatore, vale a dire l'istituzione di una Casa di correzione, prima esclusivamente maschile e poi in tempi rapidi anche femminile nella Fortezza da Basso di Firenze.

Tema che in realtà aveva già suscitato alcuni anni fa l'interesse della compianta collega Alessandra Contini Bonacossi, che nel suo saggio intitolato *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)* – presentato nelle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, svoltesi in Archivio di Stato di Firenze nel dicembre del 1992 e i cui relativi atti sono stati editi nel 1994 – aveva studiato la fondazione della Casa di correzione e soprattutto l'ampio dibattito che aveva preceduto la sua concreta realizzazione.

C'era quindi un fil rouge che legava l'iniziativa al lavoro di Alessandra Contini, che aveva dedicato, oltre a quello citato, molti altri interessanti studi al

periodo del riformismo leopoldino. Si era deciso così di dedicare l'incontro alla memoria di Alessandra Contini, di cui nel 2016 ricorreva il decimo anniversario della scomparsa, ed a lei è dedicata naturalmente anche questa pubblicazione.

Il tema della Casa di correzione e di come essa si inquadri nell'ambito della teoria e della pratica dell'azione riformatrice di Pietro Leopoldo è stato ampiamente esaminato nel convegno dagli interessanti interventi di Georgia Arrivo, Daniele Edigati e Sara Della Vista, che aveva già dedicato a questa controversa realizzazione leopoldina la sua tesi di laurea specialistica. Tutti i saggi hanno trovato il loro fondamento – e non poteva essere altrimenti – nei ricchi fondi dell'Archivio di Stato di Firenze. Proprio una selezione di documenti d'archivio, relativi sempre ovviamente allo stabilimento leopoldino, nonché piante della città e in particolare della Fortezza da Basso, e disegni a inchiostro di china e acquerello di Giovan Battista Minghi erano stati esposti nella mostra, curata da Beatrice Biagioli e Sara Della Vista, di cui qui si pubblica il catalogo, preceduto da un saggio, sempre di Beatrice Biagioli, che illustra il percorso di ricerca seguito.

All'incontro di studi avevano partecipato anche gli studenti del Liceo Classico "Niccolò Machiavelli" di Firenze, con la loro docente Laura Felici. La presenza dei ragazzi ben si è inserita nell'ambito dell'attività didattica, dai molti risvolti, portata avanti dall'Istituto e coordinata da Francesca Klein. Attività didattica, che ha come fine proprio quello di avvicinare i giovani ai documenti d'archivio e quindi alla storia, ad un passato più o meno lontano, che forse studiato attraverso le nostre carte diventa meno lontano, più concreto.

La pubblicazione in rete degli atti del convegno e del catalogo della mostra andrà certamente nello stesso verso e credo rientri bene nella filosofia degli «Annali di Storia di Firenze», rivista che vuole proprio avvicinarsi in modo nuovo alla bimillenaria storia fiorentina, colta in tutte le sue complesse sfaccettature.

Carla Zarrilli

Direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze

Un convegno e una mostra in ricordo di Alessandra Contini Bonacossi

La pubblicazione degli atti del convegno e del catalogo della mostra intitolati *Correggere e prevenire. La politica riformatrice di Pietro Leopoldo e la Casa di correzione nella Fortezza da Basso di Firenze*, che si tennero nel febbraio 2016, mi spinge a risalire ai motivi che ci indussero ad ideare quel progetto. Intendevamo dedicarlo ad Alessandra Contini Bonacossi che ci aveva lasciate da dieci anni, dopo essersi tanto impegnata per la nascita e lo sviluppo dell'Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne a lei intitolata dal 2007.

L'occasione propizia venne dalla «Festa della Toscana», intitolata dal Consiglio regionale a *Le riforme di Pietro Leopoldo e la Toscana moderna*, un tema che non poteva non ricondurci agli studi di Sandra. Per definire l'iniziativa che intendevamo proporre, cercammo ispirazione nel suo archivio, nelle carte che testimoniano le sue ricerche e i suoi studi, tra gli interventi tenuti in occasione di incontri, seminari, convegni, non sempre giunti alle stampe, e proprio lì trovammo l'ispirazione che cercavamo.

Fra educazione e correzione: controllo e reclusione femminile nel Settecento era il titolo della relazione da lei svolta nella giornata di studi svoltasi il 22 aprile 2004 all'Archivio di Stato di Teramo, la città che frequentò come docente della locale Università negli anni 2003-2005. Giungemmo a quel 'documento' grazie all'inventario di cui Francesco Martelli ha dotato l'archivio che Sandra volle affidargli e che lui ha unito ai fondi documentari di quell'«Archivio delle donne» che proprio lei, con le amiche dell'Associazione, aveva ideato e fatto rapidamente crescere¹.

Avremmo potuto ispirarci anche ai suoi saggi editi, spesso citati dagli autori di questi atti, ma preferimmo scegliere in una sorta di dialogo con lei, favorito dalla lettura delle carte del suo archivio e in particolare dal testo di una relazione scritta di getto, arricchito da sottolineature, postille, cancellature di sua mano, dove leggiamo tra l'altro a proposito della Casa di correzione per le donne istituita dal granduca Pietro Leopoldo:

Per oltre un decennio la Casa di correzione femminile si presenta così come un contenitore/reclusorio, composto di donne, schedate una ad una, che entrano ed escono a fine punizione, che passano dalla Casa di correzione alle loro case dei quartieri popolari di Firenze: le internate hanno una provenienza sociale abbastanza omogenea: sono in massima parte appartenenti al ceto popolare fioren-

tino, ma anche vengono dalle varie parti dello stato. Popolane, intraprendenti, spesso chiassose. Poco disciplinabili! Un primo dato importante: nessuna delle donne reclusi in correzione in questo arco di tempo era stata condannata dalla giustizia penale ordinaria (le condannate andavano infatti alle Stinche); erano invece donne colpite dai provvedimenti correttivi o «economici» della polizia. Erano quindi donne non da punire ma da correggere preventivamente, secondo quel primato del *prevenire* sul *punire* che fu tipico della Giustizia del periodo².

Sandra nei suoi studi sulle riforme leopoldine degli apparati giudiziari e dell'organizzazione della polizia fiorentina aveva più volte incontrato la Casa di correzione, nell'ambito di ampie analisi che non le avevano consentito di ripercorrerne più distesamente la storia.

La scelta era fatta e il Consiglio regionale accolse la nostra proposta. Il progetto trovò rapida ed efficace realizzazione in un convegno, accompagnato da una mostra dei documenti che narravano la storia della Casa di Correzione e da un video in cui, per assonanza, scorrevano le immagini dei poveri ritratti da Giacomo Ceruti, dei disegni di condannati del Regio Ergastolo di Milano che ne illustrano i «Regolamenti provvisionali» del 1771 e delle mappe settecentesche di Firenze e della Fortezza da Basso che ospitò i corrigendi. Punto di partenza fu la ricca tesi di laurea specialistica sulla Casa di correzione fiorentina, discussa da Sara Della Vista presso l'Università di Pisa con Daniela Lombardi, che del convegno fu regista tanto attenta quanto discreta. Le relazioni di Sara Della Vista (*Varcare la soglia della Casa di correzione: disciplinamento di 'discoli', 'oziosi' e 'donne di mala vita'*), Georgia Arrivo (*Scandalo e diffamazione. Donne e polizia a Firenze nell'età di Pietro Leopoldo*) e Daniele Edigati (*La Casa di correzione e lo scontro intorno alla giustizia di polizia nella seconda metà del Settecento*), tracciarono, da punti di vista complementari, la storia della Casa di correzione, ripercorrendo la genesi e la conclusione della sua vicenda poco più che decennale. Evocarono il vivace dibattito politico e giuridico che accompagnò l'istituzione del reclusorio e la crescita del potere di polizia in Toscana volute dal granduca Pietro Leopoldo. Dallo studio di fonti documentarie nate proprio dall'attività della polizia fiorentina – i Commissari di quartiere istituiti nel 1777, l'Auditore fiscale e poi la Presidenza del Buongoverno – emersero le vicende familiari e la voce dei corrigendi, poveri ed emarginati, sorvegliati e reclusi nella Casa istituita nel 1782 per gli uomini e nell'anno successivo per le donne. Durante il convegno, studentesse e studenti del Liceo classico 'Niccolò Machiavelli' di Firenze, con le loro voci, fecero risuonare le storie dei reclusi della Fortezza. L'incontro si chiuse con l'intervento di Beatrice Biagioli (*Un percorso di ricerca in mostra*), che illustrò la mostra documentaria da lei curata con Sara Della Vista.

Siamo gratissime al Consiglio regionale della Toscana, che con la propria compartecipazione ha reso possibile questa iniziativa, le cui risultanze scientifiche vengono ora accolte dagli «Annali di Storia di Firenze».

Fondamentale è stata la collaborazione dell'Archivio di Stato di Firenze, con l'attiva partecipazione della direttrice Carla Zarrilli, della responsabile del Settore degli archivi lorenese Loredana Maccabruni, della coordinatrice del Servizio educativo Francesca Klein e con la disponibilità dimostrata da tutto il personale dell'istituto. Ha arricchito e vivacizzato il convegno l'intervento degli studenti del Liceo 'Niccolò Machiavelli', guidati dalla docente Laura Felici, ai quali va un ringraziamento speciale per aver accolto la nostra proposta e, dopo un incontro a scuola in cui Daniela Lombardi ha introdotto il tema della Casa di correzione, per aver discusso e scelto i documenti archivistici da leggere al momento del convegno. A tutte le persone ora ricordate va la nostra più viva gratitudine.

Rosalia Manno

*Presidente dell'Associazione Archivio per la memoria e
la scrittura delle donne 'Alessandra Contini Bonacossi'*

Note

¹ «È nato – presso l'Archivio di Stato di Firenze – un “Archivio delle donne” che raccoglie archivi e nuclei di carte di scrittrici, artiste, intellettuali, personalità politiche, ma anche archivi di associazioni o gruppi di donne», scriveva Alessandra Contini in un articolo sull'Associazione pubblicato sull'«Archivio storico italiano», CIX (2002), 4, pp. 771-772: *Archivio per la memoria e la scrittura delle donne: un cantiere aperto*.

² Archivio di Stato di Firenze, *Archivio Alessandra Contini*, 85. Le due parole sono in grassetto nel testo dattiloscritto.

Sara Della Vista

*Varcare la soglia della Casa di correzione:
disciplinamento di «discoli», «oziosi» e «donne di mala
vita»¹*

La Casa di correzione a Firenze, istituita con notificazione ufficiale del 4 agosto 1782² e funzionante fino al 1794 nella Fortezza di San Giovanni Battista, meglio conosciuta come Fortezza da Basso, fu un esperimento, non propriamente pionieristico dato che in Europa istituzioni simili erano già state tentate o esistevano anche altrove³, messo in atto da Pietro Leopoldo⁴ negli anni in cui fu granduca di Toscana⁵.

Il caso, non privo di interesse, è tuttavia ancora poco noto, perché soltanto pochi studiosi vi hanno posto attenzione. Primo fra tutti è stato certamente Mario Simondi, che ha inquadrato la Casa di correzione fiorentina quale strumento attraverso il quale la polizia in epoca leopoldina attuò un preciso controllo sociale sui poveri nel Granducato di Toscana⁶. A esso si aggiunge lo studio, rigoroso e dettagliato, utilissimo, di Alessandra Contini, che ne ha trattato nel più ampio contesto delle innovazioni introdotte a Firenze dalla riforma di polizia e giustizia del 26 maggio 1777, riforma che comportò un notevole ampliamento dei confini della giustizia «economica»⁷.

Destinatari della Casa di correzione

Secondo quanto afferma la notificazione istitutiva, intento della Casa di correzione fiorentina doveva essere provvedere ai giovani di entrambi i sessi (la sezione femminile fu aperta in via provvisoria il 2 dicembre 1783⁸ e in via definitiva appena un mese dopo), dai 14 anni in su, che avessero «contratto la mala inclinazione al vizio e ai delitti»⁹, mettendo a rischio l'onorabilità o i risparmi delle famiglie o turbando l'ordine e la quiete sociali. Due testi anteriori al 1782, che il sovrano sottopose ai propri collaboratori per guidarli all'istituzione del Correzionale, le *Osservazioni e progetti sopra gli ospedali di Firenze*¹⁰, ma soprattutto i *Pensieri sopra il modo di soccorrere i poveri in Firenze e lo stabilimento di una Casa di correzione*¹¹ (quest'ultimo anonimo ma da attribuire con tutta probabilità a Pietro Leopoldo, come già il precedente), chiariscono che doveva trattarsi di «poveri validi, oziosi, viziati o [...] discoli»¹² senza mestiere ed erranti per la città, per quanto riguarda i maschi. Per quanto riguarda le femmine, invece, altrove ne sono esplicitamente menzionate quali destinatarie le «donne

più diffamate, libertine e scandalose», che risultassero «di cattivo esempio al pubblico»¹³ a causa delle loro pratiche sessuali. Erano, quindi, comportamenti diversi a seconda del genere maschile/femminile a condurre alla Casa di correzione. Comportamenti, non reati, tanto che essa veniva descritta esplicitamente come un provvedimento per «prevenire i delitti»¹⁴ e non per punirli. Al suo interno, i reclusi dovevano essere rieducati all'ordine e all'operosità tramite il lavoro e l'educazione religiosa, per una rapida riabilitazione e conseguente reintegro in società, sebbene la reclusione potesse raggiungere il limite massimo, non trascurabile, di tre anni¹⁵.

La Casa di correzione nel clima delle riforme illuministe settecentesche

I modelli che il Correzionale aveva alle spalle erano quelli di istituzioni che, a partire dalla *Bridewell* creata a Londra dal re Edoardo VI nel 1553¹⁶, ma anche dal *Rasphuis* e a dal corrispettivo femminile dello *Spinhuis*, istituiti ad Amsterdam rispettivamente nel 1596 e nel 1597¹⁷, avevano inteso porsi quali soluzioni al problema della mendicizia di oziosi e vagabondi per motivi di ordine pubblico, obbligandoli al lavoro forzato al loro interno. Per quanto riguarda i territori italiani, spicca il caso della sezione correzionale dell'Ospizio apostolico di San Michele a Ripa di Roma¹⁸, creata con *motu proprio* di papa Clemente XI nel 1703 e futuro esempio per altri istituti simili (lo stesso Correzionale di Milano, citato poco oltre). La rieducazione, al suo interno, era affidata al lavoro e alla disciplina religiosa, corredati dall'isolamento notturno dei reclusi e dal silenzio che questi dovevano osservare durante il giorno. Vi venivano collocati sia giovani criminali comuni sia, in numero minore, giovani su richiesta delle famiglie con finalità correttive, tutti provenienti dal mondo delle botteghe artigiane e del piccolo commercio.

Rispetto alle istituzioni di quel periodo, Pietro Leopoldo aveva potuto avere con tutta probabilità informazioni dirette sia sulla Casa di correzione di Vienna¹⁹, sia su quella di Milano, cui il fratello Giuseppe II aveva dato vita nel 1766²⁰. La sua esistenza nelle città, del resto, era stata caldeggiata nel suo *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principî*²¹, da un riformista cattolico moderato, esempio di conciliazione fra illuminismo e cattolicesimo, quale Ludovico Antonio Muratori²², che aveva goduto di grande fortuna presso Maria Teresa ed era stato letto dallo stesso sovrano²³.

La variante fiorentina, che rientrava appieno nell'idea complessiva di Pietro Leopoldo di poter riformare l'uomo e la società, si inserì come piccolo tassello nel suo ben più ampio programma riformatore in Toscana, attuato in accordo agli ideali dei Lumi, col fine ultimo del raggiungimento della pubblica felicità dei sudditi, a favore di una centralizzazione dello Stato e dell'introduzione di una

maggiore efficienza e razionalità nell'amministrazione, che anche altri sovrani europei cercarono di conseguire in quegli anni: la stessa Maria Teresa nell'Impero asburgico; Giuseppe II, prima a suo fianco e poi suo successore; Federico II re di Prussia.

Le riforme leopoldine in Toscana riguardarono innanzi tutto l'economia, l'agricoltura, il commercio, con la liberalizzazione del commercio dei grani nel 1767, le allivellazioni e l'abolizione delle corporazioni nel 1770. Nel 1777 interessarono, in ambito amministrativo, la giustizia e la polizia; successivamente la moralità e i costumi²⁴, grazie a una politica improntata a valori giurisdizionalisti e alla lotta contro i privilegi ecclesiastici, convergente con le posizioni gianseniste del vescovo di Pistoia Scipione de' Ricci²⁵, favorevole al rigorismo morale e al miglioramento della disciplina ecclesiastica. Altre riforme perseguirono l'educazione alla ragione e la lotta contro l'ignoranza, temi carissimi al sovrano, che diede impulso all'istruzione pubblica, sottraendola al monopolio ecclesiastico e accordò un particolare favore all'istruzione primaria, estendendola anche ai ceti poveri e alle donne, non mancando di tralasciare l'istruzione superiore, con l'istituzione delle Scuole normali leopoldine²⁶. Le riforme toccarono, infine, la codificazione, sia con un progetto di costituzione mai realizzato, sia con la promulgazione del nuovo Codice penale nel 1786, innovativo per il divieto della tortura e l'abolizione della pena di morte²⁷.

Tra assistenza e polizia: i dibattiti all'interno della Deputazione sugli ospedali e luoghi pii

Nell'ambito di tale fervore progettuale e riformistico, intenso in tutti in campi, l'istituzione della Casa di correzione fiorentina fu strettamente connessa sia con la politica assistenziale (ruotando intorno alla questione tanto dei 'falsi poveri'²⁸, ritenuti responsabili della propria miseria perché privi di un mestiere, benché pienamente in grado di svolgerne, quanto dei giovani sfaccendati), sia con l'organizzazione di una nuova polizia in città. Le discussioni relative al suo progetto, infatti, si svolsero all'interno della Deputazione sopra gli ospedali e i luoghi pii²⁹, istituita dal sovrano con *motuproprio* del 13 luglio 1778³⁰ per riformare l'assistenza cittadina, in direzione di una sottrazione di competenze a religiosi, compagnie e confraternite e di una centralizzazione sotto il controllo dello Stato. Essa, tuttavia, fu controllata al vertice, non casualmente, dal capo della polizia riformata il 26 maggio 1777³¹, l'auditore fiscale³² e ricevette chiaramente dal sovrano l'indicazione marcata di «riassorbire i temi dell'assistenza alla povertà nell'alveo più generale della nuova polizia»³³.

I membri della deputazione, tra cui figurano anche i due assessori al neostituito Supremo tribunale di giustizia, Jacopo Biondi e Giuseppe Giusti, che

ebbero un peso crescente nelle attività amministrative degli anni successivi³⁴, manifestarono fin da subito forti preoccupazioni per i rischi di una gestione poliziesca dell'assistenza, a causa dei limiti e delle incongruenze insite nella sovrapposizione di propositi educativi e correttivi, che dovevano a loro parere essere tenuti prudentemente separati³⁵. Cercarono, dunque, di snaturare e riformulare le indicazioni sovrane ricevute, immaginando accanto a una Casa di correzione più dura, ma con maggiori restrizioni all'accesso, cioè pensata soltanto per i maggiori di 18 anni inosservanti i precetti dei ministri di polizia, una Casa di educazione destinata ai giovani unicamente su richiesta dei genitori (o dei parroci, previo loro consenso), senza commistione alcuna con il mondo della piccola delinquenza, per evitare che potesse comportare infamia. I giovani figli dovevano esservi destinati quando la famiglia era povera e non in grado di badare adeguatamente alla loro formazione. Nella Casa di educazione sarebbero stati inviati a frequentare le scuole pubbliche, mentre chi apparteneva agli strati sociali più bassi avrebbe potuto apprendere un mestiere nelle botteghe. Pietro Leopoldo, tuttavia, infastidito da tale inattesa deviazione programmatica rispetto alle sue indicazioni, lasciò cadere entrambi i progetti e, continuando a ritenere fondamentale rinforzare gli strumenti preventivi della polizia recentemente rinnovata, con decisione realizzò secondo i suoi voleri la Casa di correzione cittadina, pur con i pareri contrari dei collaboratori³⁶.

Essa non avrebbe potuto prendere corpo prima della riforma di polizia e giustizia del 26 maggio 1777, tanto che, sebbene qualche progetto in proposito fosse stato avanzato anche in precedenza, nessuno aveva ancora sortito effetto³⁷. La reclusione necessitava, infatti, di funzionari che sorvegliassero la popolazione e reperissero informazioni su di essa, e di un apparato repressivo efficace, con un corpo di polizia in grado di catturare e allontanare dalle strade piccoli delinquenti e individui che sfidavano il buon costume o che venivano sorpresi a mendicare per le strade illegittimamente. Tutto ciò si concretizzò a Firenze proprio per effetto della suddetta riforma che, oltre a dar vita al Supremo tribunale di giustizia per ciò che concerne la giustizia penale maggiore, a livello della giurisdizione minore istituì in città, effettivo fulcro di novità e cambiamento, quattro commissari di quartiere³⁸.

I commissari di quartiere e la giustizia «economica»

Si trattava di giudici, sottoposti all'auditore fiscale, capo della polizia (dal 1784, invece, al presidente del Buongoverno), dotati ciascuno di un corpo di birri alle proprie dipendenze e di prerogative 'poliziesche'. Avevano l'obbligo di risiedere nei territori di loro competenza, i quartieri in cui tornava a essere suddivisa Firenze: San Giovanni, Santa Maria Novella, Santa Croce e Santo Spirito, ben radicati all'interno del tessuto urbano e a stretto contatto con la popolazio-

ne su cui erano chiamati a vigilare, con funzioni preventive, di controllo della moralità, di mantenimento dell'ordine e della quiete e di mediazione dei piccoli conflitti. Loro scopo primario doveva essere quello di «prevenire e d'impedire i disordini e i delitti, piuttosto che doverne procurare la punizione» una volta commessi; motivo per cui dovevano applicarsi

[...] indefessamente a conoscere in fondo le persone del loro rispettivo quartiere, i macchiati o sospetti di delitti, la gente senza mestiere, i libertini e libertine, i ruffiani e le ruffiane, i discoli, gli osterianti, gli scrocchianti ed i sensali di scrocchi, i padri che non badano alle loro famiglie, i giuocatori viziati o di professione e simili cattivi soggetti; come anche le persone sospette o che traviano la gioventù, mettendo delle disunioni nelle famiglie (art. IV)³⁹.

Il compito principale dei commissari di quartiere consisteva, dunque, nel «restare notiziati» (XVI), soprattutto tramite i birri loro sottoposti, incaricati di informarsi relativamente agli individui insubordinati, pericolosi, a rischio, con un'attenzione particolare verso bettole, osterie e altri ambienti legati al gioco⁴⁰. Non trascurabili erano le informazioni che, sebbene a un livello di collaborazione informale, potevano ricavare anche dai parroci, che dei fedeli generalmente avevano una buona conoscenza per via della fiducia riposta in loro, col risultato che la polizia per il sovrano «fu uno strumento fondamentale, prima ancora che del controllo, dell'informazione sulla città»⁴¹. I commissari di quartiere dovevano, inoltre, applicarsi a ricevere «tutti con buona maniera», ad ascoltare «la gente con pazienza», senza «parzialità o predilezione per alcuno», cercando anzi di «sostenere e aiutare i poveri contro le oppressioni dei ricchi, dei potenti», senza attendere «a raccomandazioni di chicchessia» (VI). Dovevano, infine, fare in modo

[...] d'accomodar le parti nelle cause personali, onde impedire le liti formali, le dissenzioni e le risse sicché non [diventassero] cause del tribunale, adoperandosi ancora colla maggior prudenza e buona maniera per rimediare opportunamente alle disunioni e alle animosità nelle famiglie (XI).

La polizia di *ancien régime* aveva, infatti, non soltanto funzioni repressive, ma anche giurisdizionali e doveva essere, nel significato ampio attribuitole da Pietro Leopoldo, «strumento generale di buon governo amministrativo»⁴².

Nell'esercitare queste prerogative, i commissari di quartiere agivano mediante facoltà cosiddette «economiche»⁴³, che permettevano loro di fronteggiare il malcostume, il disordine, i reati minori, le piccole liti, etc. in via extra-giudiziale, cioè comminando punizioni afflittive minori (ma spesso anche provvedimenti restrittivi delle libertà personali) senza passare dalle vie della giustizia ordinaria e dai tribunali, in modo più rapido, ma senza garanzie per gli inquisiti. La stessa

Casa di correzione fu un mezzo di giustizia «economica», imposta agli individui in assenza di processi formali e senza che avessero commesso reati; ciò che sembra stridere con i nuovi indirizzi garantisti delle politiche criminali portate avanti da Pietro Leopoldo, sovrano riformatore per eccellenza, passato alla storia per l'abolizione della pena di morte e della tortura col nuovo Codice penale del 1786.

Procedure di accesso alla Casa di correzione

Due erano le modalità di accesso al Correzionale: da un lato, su richiesta della famiglia, presentata ai commissari di quartiere spesso soltanto oralmente e non necessariamente in forma scritta; dall'altro per l'azione autonoma degli stessi commissari, tramite appositi decreti di condanna in funzione preventiva, che emettevano in genere dopo che avevano più e più volte tentato di correggere gli individui insubordinati e pericolosi con altri mezzi. Il mezzo cui più frequentemente si ricorreva era il precetto, l'obbligo/divieto di fare/non fare determinate cose. I più ricorrenti erano il precetto «della sera», cioè il divieto di non stare fuori la notte; quello «di non trattare» o «trattarsi», vale a dire di evitare determinate frequentazioni, specialmente tra uomini e donne; di non ricevere uomini in casa per le donne e per gli uomini, di non accostarsi a osterie, postriboli, ambienti legati al gioco, etc., oltre a quello «d'adattarsi a qualche stabil mestiere» entro un certo periodo di tempo. Gli individui che finirono in Casa di correzione erano, infatti, tutti variamente precettati in passato e recidivi.

I genitori potevano decidere di inviargli i loro figli in virtù del potere correzionale che detenevano su di loro⁴⁴. Questo potere trovava un valido sostegno nell'autorità del sovrano, che poteva intervenire qualora l'educazione familiare fallisse, nelle vesti di 'genitore supplente'⁴⁵. Si veda a questo proposito il caso di Pietro Antonio Moretti, il quale riferiva di come una sera si era azzardato a domandare al figlio (di cui purtroppo non è dato sapere l'età) «qual era il motivo per cui era stato all'osteria quando vi era la cena in casa». Il figlio aveva subito dato in escandescenze,

[...] come la peggio bestia inferita, [chiedendo] con urli strepitosissimi: che osteria dite e che interrogatori son questi? Non siam più bambini, non vogliamo più queste cose, siamo uomini e badate che, quando mi si prendono queste furie, che siamo uomo per uomo.

Il padre lo aveva pregato di contenersi, anche «perché indubbitamente il vicinato si sarebbe svegliato e specialmente i parrochi» che abitavano vicino, «ricordandoli più volte, con amorevolezza, che parlava al padre». Poi, però, si era rivolto direttamente al sovrano affinché gli facesse, al suo posto, «una fortissima

riprensione, obbligandolo al rispetto dovuto ai genitori» e a impedire che, una volta tornato a casa, facesse alcuna «parola dispiacevole»⁴⁶ con qualcuno relativamente all'accaduto.

Primi su tutti, erano i padri a poter richiedere la Casa di correzione per i figli. In loro assenza, tuttavia, potevano farlo anche i maschi adulti della famiglia nei confronti di un fratello minore, magari presentandosi insieme per dare più credito alla richiesta. Soltanto se sole e impossibilitate a badare adeguatamente ai figli, invece, le madri si muovevano autonomamente, come nel caso di Vigilia Matteucci. La ragazza, livornese, aveva dato scandalo a Firenze e i ministri di polizia della città desideravano farla rientrare nella sua casa natale, ma alla madre questa soluzione non pareva di alcun vantaggio. La figlia aveva, infatti, «sempre mostrato di voler avere la sua libertà» e di non dipendere da lei in cosa alcuna, «stando o andando fuori di casa» quando e come le pareva. A sua discolpa, la donna adduceva di essere «priva per lo più del marito, che [andava] fuori a navigare» senza lasciarle cosa alcuna da vivere e che, anche in quel momento, mancava da due anni. Il ricondurre Vigilia a casa, a suo dire, la avrebbe caricata non soltanto «di un nuovo peso» che non era in grado di sopportare, ma che soprattutto avrebbe finito per «sconcertare»

[...] il sistema della famiglia perché, quanto alle [sorelle] maggiori le disgusta il doversi trovare con una sorella che non vuol fare cosa alcuna, vive a capriccio e mette sossopra tutta la casa, pretendendo di ricavare la sua sussistenza dai miserabili guadagni delle altre; e quanto alle più piccole le guasta affatto col diletto mal'esempio e col farsi veder sempre contradicente.

Chiedeva, perciò, che fosse costretta a lavorare «fuor di Livorno e lontano dalla famiglia, per fargli così perdere ogni speranza di avere un ricovero» presso di lei «e necessitarla maggiormente a fare il suo dovere se vuol campare», oppure che fosse inviata in Casa di correzione, dato che Vigilia aveva «positivo bisogno d'essere obbligata al lavoro e che gli [fosse] fatto apprendere l'obbligo che ha, di dipendere da superiori e suoi maggiori»⁴⁷. Quella fu in effetti la sua destinazione, ma i registri del Correzionale, in palese contrasto con le dichiarazioni della madre, recano scritto: «Pare questa giovane disposta a mutare contegno. La stessa si mostra obbediente e rispettosa e sembra ancora di naturale docile», come anche, alcuni mesi più tardi: «Seguita questa giovine a dar buon saggio di sé continuando a mostrarsi di buon naturale; ed essendosi presentata l'occasione di ripiegarla a servire in casa particolare, è stata perciò liberata»⁴⁸. Vigilia rimase in correzione poco più di cinque mesi, dato che la sua condotta era parsa irreprensibile. Niente a che vedere con quanto raccontato dalla madre; il che fa dubitare fortemente della veridicità delle accuse. Non era raro, infatti, non soltanto che i familiari che chiedevano la reclusione di un proprio caro presentassero ai

ministri di polizia più motivazioni insieme, ma anche che queste ultime non necessariamente rispecchiassero la realtà, perché frutto di strategie funzionali più che altro a far accettare le richieste.

Motivazioni prevalenti per l'invio in Casa di correzione: una questione di genere

Le motivazioni determinanti per l'invio in Casa di correzione variavano a seconda del genere. Per quanto riguarda gli uomini, consistevano soprattutto nel «non avere uno stabile mestiere», nell'essere «vagabondi e oziosi» e nei piccoli furti. Questi ultimi erano, talvolta, soltanto una temutissima paura più che una realtà, dato che potevano essere sufficienti alla condanna il solo sospetto di aver rubato o addirittura la semplice volontà di prevenire che ciò avvenisse, cioè che i ministri di polizia avessero «tutto il fondamento di dubitare che [un individuo] commett[esse] ò [stesse] per commettere un qualche furto»⁴⁹.

I furti veri e propri avvenivano prima di tutto in casa, come nel caso di Vincenzo Redi, «giovane d'anni 28 circa, di professione tappezziere, che sono più anni che non esercita per essersi dato al vizio del gioco, vedendosi à tutte le ore del giorno fori dalle porte di questa città à giocare alla palla, pallone e buche con altri birbi suoi pari» e che aveva portato «via dalla casa paterna tutto ciò che può avere di mobili, biancheria et altro» per venderli e impegnarli e continuare indisturbato a «scialare e giocare, con danno notevole dei genitori e fratelli»⁵⁰, tanto da spingere il padre a fare appello ai ministri di polizia. In casi simili, la Casa di correzione poteva essere usata come semplice minaccia, nella speranza che fosse sufficiente a scoraggiare determinati comportamenti.

Vi erano poi i furti all'esterno, compiuti più pericolosamente verso terzi. È emblematico, al riguardo, il caso del padre dell'appena undicenne Pietro Ferroni, intenzionato a destinarlo alla Casa di correzione sebbene ancora non avesse l'età per potervi accedere, a causa della sua vera e propria inclinazione a «prendere furtivamente la roba altrui», tanto più che, «corretto e castigato ancora, egli immediatamente ricade[va] nei medesimi delitti». In effetti, aveva «commesso alcuni piccoli furti, non solo nelle botteghe ove era stato, ma con mettere anco le mani in tasca alle genti per le strade»⁵¹. Simili ricorsi alla Casa di correzione sembrerebbero quasi una sorta di tutela contro eventuali provvedimenti, ben peggiori, della giustizia ordinaria; un tentativo, quindi, di evitare che furtarelli del genere potessero finire per trascinare un figlio in tribunale. Una possibile analogia, questa, con le *lettres de cachet de famille*⁵², una tra le istituzioni più caratteristiche dell'*ancien régime* francese, indirizzate direttamente al sovrano e consistenti in richieste di carcerazione preventiva, tramite un intervento extra/pre-giudiziario, di quei congiunti che con la loro condotta si esponessero

a un possibile intervento della giustizia ordinaria, rischiando di minacciare tanto il proprio onore, quanto quello familiare.

Per le donne, le motivazioni prevalenti per l'invio in Casa di correzione erano, non sorprendentemente, le condotte sessuali scandalose. A essere perseguite erano di frequente prostitute forestiere, per la mancanza di legami a loro protezione in città, ma anche donne che a una vita sessualmente disinibita accompagnavano palesi oscenità. Tale sembra essere stata Orsola Margheri, di cui si diceva che fosse nota addirittura in tutta la Toscana a causa del suo libertinaggio e che a Firenze trascorrevva l'intero giorno mostrando il petto abbondante e scoperto alla finestra; comportamento questo probabilmente particolarmente sgradito alle donne del quartiere. A stare alle loro testimonianze, oltre a invitare gli uomini a entrare presso la propria abitazione e a offenderle, Orsola non mancava di commettere insolenze come fare la pipì ai muri, alzandosi la sottana pubblicamente⁵³.

In casi simili era spesso il vicinato a rivolgersi ai ministri di polizia per sanare determinate situazioni di disturbo. Quando presenti, tuttavia, anche i mariti potevano invocare la Casa di correzione per le mogli, sempre in virtù di un potere correzionale dei primi sulle seconde, che prevedeva anche una collaborazione tra loro e i ministri di polizia:

S.A.R. desidera [...] che l'Auditore fiscale prenda in considerazione se non convenisse per [le donne] maritate di sentire i loro mariti, se preferissero di vederle alla Casa di correzione o di riprenderle alle case loro, rendendosi allora loro responsabili al governo della condotta delle loro mogli⁵⁴.

I mariti, spesso, all'accusa che le mogli avessero una vita sessuale libera, accompagnavano la descrizione di altri vizi, che ricalcavano esattamente quelli propri degli uomini: l'ozio, il bere, frequentare le osterie la notte, etc.: quindi eccessiva autonomia e indipendenza, ma anche mancanza di sottomissione e disobbedienza; comportamenti tutti che tradivano i consueti modelli di genere, che volevano le donne oneste, pie, mansuete. Così, il fiorentino Giuseppe Mercantelli chiedeva che fosse

[...] tenuta a freno e gastigata opportunamente la Maria di lui moglie, [...] perché non ha volontà di lavorare, si ubriaca, non vuole obbedirlo, va fuori anche a notte avanzata con dei cocchieri ed altri uomini e gli ha dato segni manifesti di disonestà per avergli attaccato il morbo gallico [...] e se qualche volta la corregge, essa lo maltratta e fa del sussurro⁵⁵.

Poteva anche capitare, però, che i mariti intervenissero soltanto in un secondo momento, anticipati dai ministri di polizia e dal vicinato. Questo sembra precisamente il caso di Gaspera Bonatti, accusata di frequentare uomini diversi.

Il marito, infatti, soltanto dopo l'avvio della pratica da parte del commissario di quartiere e l'interrogatorio fatto ai vicini di casa, tutti desiderosi che ai suoi vari scandali (sparlare e fare dei «sussurri» anche in presenza dei loro bambini), fosse posto riparo (l'immagine di Gaspera quale vicina turbolenta era speculare a quella di cattiva moglie; un parallelismo, questo, non infrequente⁶⁶), si decideva, infine, a fare istanza affinché fosse «tenuta per due o tre mesi in Casa di correzione o almeno che gli [fosse] proibito di ricevere gente in casa e di andar fuori la notte»⁷⁷. La questione in sé, tuttavia, non doveva probabilmente interessarlo molto considerato che, come aveva rivelato il parroco, da tempo i due coniugi avevano smesso di vivere insieme. Il ricorso all'istituto correzionale nei casi di conflittualità coniugale poteva, quindi, concretizzarsi quando non era più possibile ignorare lo scandalo che, divenuto ormai di pubblico dominio, segnava il momento in cui emergevano separazioni del tetto coniugale o relazioni extra-matrimoniali, che si protraevano magari già da molto tempo e che proprio perché non erano state sanate prima non possono essere ritenute ciò cui realmente voleva essere posto rimedio. La richiesta del Bonatti della Casa di correzione per la moglie costituiva, in quel momento, forse un mezzo per tutelare il proprio onore o forse l'unica possibilità per evitare di tornare ad abitare insieme con lei, scoraggiando le probabili insistenze delle autorità ecclesiastiche o secolari in tal senso. In presenza di un interesse più autentico di risanare il proprio matrimonio, la Casa di correzione poteva invece servire a preparare il «doppio rientro: nella comune abitazione e nel ruolo di moglie»⁸⁸ della consorte, non prima di un preliminare, ineludibile, periodo di emenda.

Più raramente, la Casa di correzione fu richiesta dalle mogli per i mariti, che pure non godevano di alcun potere di correzione nei loro confronti. Il suo utilizzo dal 'basso', dunque, fu più ampio di quanto fosse prevedibile sulla base del provvedimento istitutivo, rispondendo per esempio a bisogni di donne, come in questo caso alle prese con problematiche di conflittualità matrimoniale, a cui non avrebbe originariamente dovuto rispondere. Sia i mariti, sia le mogli chiedevano il ripristino e il rispetto dei ruoli di genere: i primi accusavano le seconde di disobbedienza, immoralità o infedeltà, mentre le mogli, magari assistite in questo dai parroci, denunciavano i mariti quando non assicuravano alla famiglia la sussistenza, loro dovere primario anche quando le stesse donne lavoravano, come nel caso del fiorentino Francesco Bencini, la cui moglie riteneva che,

[...] invece di darli il necessario aiuto per sé e per la comune famiglia, pretendeva anzi di spogliarla dei pochi guadagni che fa colla propria industria e, inoltre, minaccia d'offenderla, con essersi di più già per tre giorni assentato di casa⁵⁹.

Analogamente, Maria Caterina Mangani raccontava al commissario di quartiere che da molti mesi il marito era rimasto «a spasso dal impiego di servitore

che era ed essendosi ridotto, per la sua mala inclinazione, a non portare un boccone da mangiare ne anco a tre suoi figli che a ed avendo l'abilità di fare anche il sarto, si [era] messo un poco a lavorare, ma quel poco che guadagna[va] lo spende[va] tutto per l'osterie e per le bettole con alquanti suoi compagni»⁶⁰, tornando a casa ogni sera ubriaco. Il ricorso alla Casa di correzione da parte delle mogli poteva, dunque, servire loro per ricondurre a osservanza i mariti, quando trascuravano la famiglia⁶¹.

In ogni caso, erano spesso dei particolari momenti critici a determinare il ricorso alla Casa di correzione. Spesso veniva addotta come motivazione alla sua condanna la tutela delle donne nubili della famiglia, per non pregiudicare alle loro possibilità matrimoniali, come nel caso in cui «Angiolo Cappellini e Stella sua consorte, con il più profondo ossequio e con le lacrime agli occhi», esponevano al commissario di quartiere motivazioni per la reclusione del figlio, mossi dal timore che costui, di appena diciotto anni, da loro e da altri più volte ammonito ma senza effetto, dato che aveva continuato a «menare una vita vagabonda, senza volere stare a bottega e sempre immerso nel giuoco», potesse rischiare di «incorrere in qualche scelleratezza in cui sogliono incorrere giovanastri suoi pari», che poteva risuonare pericolosamente «in disonore e pregiudizio»⁶² delle due loro figlie ancora da sposare. Caso analogo è quello di Gaetano Biagini, il cui tutore, allorché venne a sapere che il giovane era accusato di aver provocato una rissa in città, si sentì in dovere di intervenire «a vantaggio degl'interessi domestici delle tre di lui sorelle nubili»⁶³, chiedendo il suo invio in Casa di correzione. La tutela della famiglia prevaleva sempre su quella dei singoli e se una moglie, come nel caso di Maria Mazzoni, intratteneva una tresca con un altro uomo, il marito poteva chiedere e ottenere l'intervento dei ministri di polizia, adducendo che la pratica fosse «troppo vistosa agli occhi del pubblico e scandalosa per due figlie nubili» che la coppia aveva, raccomandandosi però, al contempo e sulla base della medesima motivazione, che il castigo fosse rivolto all'altro uomo, senza che fosse «data alcuna pubblica mortificazione alla di lui moglie, per non render difficile alle figlie il trovare un onorevol partito e per non avere in casa alcuna altra donna che [potesse] avere cura delle medesime»⁶⁴. Questi casi mostrano come la Casa di correzione, nonostante indubbiamente abbia comportato la crescita delle punizioni preventive e una maggiore invasività del controllo dei ministri di polizia, non sempre sia stata contestata dalla popolazione, che anzi in alcune occasioni cercò di sfruttarla a proprio vantaggio, in accordo con i nuovi indirizzi della polizia leopoldina.

La contestazione a causa della sua arbitrarietà fu limitata e provenne dagli ambienti governativi più all'avanguardia e spregiudicati in senso riformistico, attraverso un memoriale⁶⁵ permeato di convinzioni beccariane per ciò che concerne la relazione tra delitti e pene, scritto in forma rigorosamente anonima, ma plausibilmente attribuito a Francesco Maria Gianni, studiato da Furio Diaz⁶⁶.

Il memoriale, probabilmente di poco posteriore all'apertura della Casa di correzione in città, dato che gli articoli della notificazione della sua istituzione vi sono contestati uno a uno, si presenta sotto forma di lettera di un 'corrigendo' trentenne al padre, che nella finzione letteraria ve lo aveva inviato anni prima. Il corrigendo, dopo aver sottolineato: «non son reo, non sono infamato da alcun delitto», descrive l'istituto come «ergastolo penoso», «inumana prigionia» e «pena terribile», che condannava a «perdere la libertà, la reputazione, la famiglia e forse [anche] la salute del corpo e della mente». Un istituto che puniva «delitti che [venivano] temuti soltanto», rendendo impossibile ai diretti interessati conoscere «da quali azioni astenersi per evitar[e la condanna]»⁶⁷, nonché difficile e incerto ai ministri di polizia individuare le persone da destinarvi, per la non-definizione delle categorie di «discoli» e «libertini», indicate come quelle da perseguire. Simili accuse, non essendo dimostrabili, potevano quindi, anche senza fondamento e col falso pretesto di correggere, essere usate impunemente contro gli individui, da parte di chi volesse trarre un qualche vantaggio dalla loro reclusione.

La vita all'interno della Casa di correzione

Il regolamento del Correzionale⁶⁸ chiarisce come si svolgesse la vita dei reclusi. Retto da un commissario nominato appositamente, che per tutti i dodici anni di esistenza fu Giovanni Ranieri Giunti⁶⁹, al suo interno operavano uno scrivano col compito di tenere la contabilità, i registri e quello di amministrare i beni economici dei reclusi; due cappellani con quello di provvedere ai loro doveri religiosi e maestre per la cura delle donne; ufficiali, bassi ufficiali, capiposti, custodi e guardaportoni, tutti con quello di assicurarne la guardia e la custodia. La Casa di correzione era suddivisa in una sezione per gli uomini e in una per le donne, aperta in un secondo momento. L'organizzazione di entrambe doveva fondarsi sull'alternanza preghiera-lavoro, pensati come strumenti per rieducare all'ordine e all'operosità, al fine di garantire ai reclusi il recupero e conseguente ritorno in società, non diversamente da istituti assistenziali sorti altrove anche in passato.

La giornata tipo doveva svolgersi all'insegna di un modello conventuale di vita, rigidamente regolamentato. Tutti i reclusi avevano l'obbligo di alzarsi dal letto la mattina presto nel tempo e nelle ore stabilite (variabili a seconda delle stagioni, indicativamente dalle 4,30 in estate alle 7 in inverno); gli uomini una mezz'ora più tardi dovevano farsi trovare in bottega, ma anche le donne, che non potevano mai abbandonare i locali loro destinati, dovevano essere pronte per le attività lavorative che erano tenute a svolgere, tutte legate all'ambito domestico; la messa era celebrata al mattino (alle 8,30 o alle 9) e tutti dovevano parteciparvi.

Dal lavoro i reclusi rientravano per il pranzo alle 12,30, dopo il quale nel primo pomeriggio (a partire dalle 13, ma in alcuni periodi anche alle 14) ripartivano nuovamente per terminare le attività lavorative, cui dedicavano, dunque, un totale giornaliero di otto/dieci ore circa. Il rientro doveva precedere l'Ave Maria dell'*Angelus Domini*, cioè le 18, per la recita del rosario e l'ascolto del catechismo, dopodiché veniva somministrata la cena e, appena una mezz'ora più tardi, giungeva l'ora di andare a letto. A quel punto, le porte della Casa di correzione venivano serrate, non senza ronde dei custodi per controllare che tutto procedesse nella norma ed evitare eventuali fughe (che pure talvolta riuscirono). Nei giorni di festa era concesso ai reclusi un riposo maggiore, fermo restando l'obbligo di assistere alla messa e alla spiegazione del vangelo al mattino alle 9 e quello della recita del rosario e del catechismo nel dopopranzo, dalle 14 alle 16.

Le attività lavorative e manifatturiere

All'interno della Fortezza da Basso erano presenti diverse manifatture, dirette da altrettante maestranze, alle quali Pietro Leopoldo aveva imposto l'obbligo di fornire ai corrigendi un impiego⁷⁰, retribuito anche se scarsamente, come garanzia contro la possibilità che, una volta usciti dalla Casa, si dessero (nuovamente) a questuare illecitamente, a rubare e le donne a prostituirsi per assicurarsi la sussistenza⁷¹. Benché la concessione fosse vantaggiosa per i maestri, garantendo loro l'utilizzo degli spazi a titolo gratuito e l'impiego di manodopera a basso costo, dato che i corrigendi venivano pagati molto meno rispetto ai normali lavoratori, con possibilità, inoltre, di ricevere le commesse direttamente dal sovrano e sbaragliare, così, la concorrenza, fin da subito molte di esse cercarono di eludere questo obbligo, a causa probabilmente della poca specializzazione dei corrigendi e forse anche di una certa loro resistenza al lavoro⁷².

Le possibilità di impiego offerte dalla Casa di correzione furono, comunque, variegiate. Gli uomini furono impiegati inizialmente nella manifattura della lana, nella lavorazione delle pietre dure e come fabbri, ma col tempo anche come «carradori» (fabbricatori di carri); «valicai» (gli addetti al «valico», strumento per torcere la seta); «torcitori» e setaioli; «magnani» (artigiani per riparare oggetti di ferro con usi diversi o utensili di uso domestico); tessitori; calzolai; calderai (fabbricanti o riparatori di caldaie o vasi di rame e metallo) e ottonai (artigiani specializzati nella lavorazione dell'ottone); «manovali», cioè muratori; «organisti» o addetti alla «trafila» (piastra forata attraverso la quale far passare profilati da ridurre); «verniciari»; ceraioli; marmisti; legnaioli e «stipettai» (fabbricanti di «stipiti», mobili in legno); sarti; etc. Le donne, invece, dovevano cucinare, fare il bucato per l'Istituto e per fuori, tessere, filare, fare calze e altri lavori simili.

Le procedure di uscita dalla Casa di correzione

A proposito della permanenza nel Correzionale e delle procedure di uscita, perfino la madre e la moglie di Francesco Bruschi, vittime delle sue percosse, dichiaravano che «la Casa di correzione non [dovesse] essere un castigo perpetuo ma temporario, per procurare l'amenda dei soggetti che vi son posti»⁷³ e acconsentivano, a nove mesi dal momento in cui vi aveva fatto ingresso proprio a causa delle sue violenze in famiglia, al rilascio del rispettivo figlio e marito. Poteva capitare che i familiari non desiderassero il ritorno di un loro congiunto a casa, per i più disparati motivi, ma in tal caso non era raro fossero obbligati ad accettarlo dai ministri di polizia, riuscendo a evitarne l'onere soltanto quando prevaleva la necessità di tutela delle loro famiglie. Lo zio paterno di Luigi Branzi, ad esempio, collocato in Casa di correzione in seguito a dei piccoli furti commessi nelle botteghe in cui era stato a lavorare, chiedeva e otteneva di prolungarne la permanenza lì fino a che non avesse appreso un mestiere per rendersi autonomo. Nel frattempo, infatti, il padre aveva abbandonato la città di Firenze e per questo Luigi era rimasto alle cure dello zio, il quale tuttavia riteneva di non poterne sostenere il peso (economico), perché aveva moglie e figli cui provvedere⁷⁴.

Più frequenti erano i casi in cui la liberazione dei figli dal Correzionale era fortemente desiderata e veniva invocata dalle famiglie, anche quando poco prima si erano adoperate per la reclusione, mutando spesso le loro idee/strategie in proposito. Il momento del rilascio costituiva un momento di contrattazione con i ministri di polizia, anche se non era detto che andasse sempre a buon fine. L'istanza per la liberazione di Gaetano Mochi, per esempio, venne seccamente respinta dall'auditore fiscale, che esortava il commissario di quartiere competente a

[...] fare comprendere a detto Mochi [padre di Gaetano] che, se egli avesse saputo bene educare detto suo figlio, il quale nella età di circa diciannove anni non sapeva neppure il Credo, non si troverebbe ora in grado di essere costretto ad un tale pagamento [la retta mensile per la Casa di correzione] e che non è in sua libertà di riaverlo finché il Governo non sia soddisfatto della mutazione di questo giovine⁷⁵.

L'educazione veniva impartita in famiglia; tuttavia, se un padre, come in questo caso, dimostrava di non aver saputo adempiere efficacemente ai propri doveri educativi, i ministri di polizia, chiamati a essere «solidi puntelli dell'ordine domestico»⁷⁶, potevano, pur se in modo temporaneo, assumerne le prerogative. Per un genitore diventava difficile, a quel punto, pretendere di riavere indietro dalla Casa di correzione un figlio nel momento desiderato, perché «il padre di famiglia, in quanto "autorità incatenata" a quella sovrana, doveva limitarsi a svolgere le proprie funzioni sotto il coordinamento del monarca»⁷⁷,

chiamato a «farsi carico dei compiti paterni mal praticati, indossando le vesti di padre supplente»⁷⁸.

In genere, come già in questo caso, erano motivazioni economiche a essere addotte per la liberazione. Il padre di Antonio Cianfanelli, dopo appena una decina di giorni da quando quest'ultimo aveva fatto ingresso nel Correzionale per l'autonomo intervento dei ministri di polizia, chiamato a onorare le spese che comportava, riferiva di aver altri quattro figli cui provvedere e di ritenere pertanto di «non essere in grado di somministrare cosa alcuna a suddetto suo figlio maggiore, che è già in età di guadagnarsi il pane da per sé», facendo anzi «premuose istanze per la liberazione del medesimo», supponendo che potesse «esser di sollievo alla famiglia con condurlo seco a lavorare»⁷⁹. La retta della Casa di correzione, di 15 lire mensili, spettava infatti alle famiglie anche quando erano stati i ministri di polizia a decidere la reclusione.

Le dimissioni erano subordinate a delle condizioni: oltre ad aver mostrato segni di emenda, era necessario che i reclusi trovassero fuori dalla Casa di correzione un ambiente che garantisse loro di non ricadere più nei comportamenti trasgressivi che erano stati causa della reclusione stessa. Gli uomini dovevano, quindi, provare ai ministri di polizia di avere ottenuto un lavoro; le donne di poter contare su un ambiente familiare capace di tutelarle e controllarle adeguatamente. Queste ultime, infatti, erano considerate al pari di minorenni, sempre bisognose di una figura maschile che le proteggesse: il padre, il fratello, il marito.

Alcuni dati

Gli uomini nella Casa di correzione fiorentina, per tutta la durata della sua esistenza, furono molto più numerosi delle donne, almeno il doppio, con un valore massimo, nella documentazione consultata, di 120 per gli uni nel 1787⁸⁰ e di 47 per le altre nel 1786⁸¹; valori che sono in netta controtendenza rispetto a quanto accadeva nella maggior parte degli istituti assistenziali, dove solitamente alla «più veloce rotazione dei maschi» si contrapponeva la «maggiore fissità della presenza femminile»⁸² e dove, dunque, restando più a lungo, anche tutta la vita, le donne divenivano la maggioranza, a causa della maggiore difficoltà di trovare loro una collocazione all'esterno che non ne mettesse in pericolo l'onestà e l'integrità sessuale; motivazioni per cui dovevano essere maggiormente tutelate. Insieme, donne e uomini rappresentavano il variegato mondo della marginalità sociale e non peculiarmente i giovani come nelle intenzioni dichiarate dal sovrano, dato che fin dal principio all'interno della Casa di correzione finirono anche individui che superavano ampiamente i vent'anni, raggiungendo anche i cinquant'anni e oltre, accomunati soltanto dalla medesima condizione di povertà⁸³.

La durata della permanenza in Casa di correzione, decisa dai ministri di polizia al momento dell'ingresso, poteva subire variazioni a seconda del comportamento dei reclusi all'interno dell'Istituto e, in misura minore, per esaudire specifiche richieste dei familiari. È stato soprattutto attraverso i «ristretti» dei reclusi, registrazioni mensili della loro permanenza nel Correzionale, con annesse generalità e informazioni inerenti gli estremi della condanna e lo svolgersi della reclusione, che ho potuto ricostruire informazioni in merito, relativamente al periodo febbraio 1782-marzo 1784 per quanto riguarda gli uomini⁸⁴, dicembre 1783-marzo 1784 per quanto riguarda le donne⁸⁵ e per l'intero 1792, quando tuttavia l'Istituto aveva già iniziato a svuotarsi, per quanto riguarda entrambi⁸⁶. Per maggiore fruibilità, ho organizzato poi tali informazioni in una serie di grafici, cui rimando, per questo ma anche per altri parametri⁸⁷. Rispetto alla durata della reclusione, per gli uomini prevalsero pene inizialmente fino a 6 mesi; successivamente tra i 9 e i 18 mesi, come se la breve durata della reclusione in Casa di correzione, pensata in origine e attesa dalla popolazione, fosse stata pian piano tradita dalla pratica di pene tendenzialmente più lunghe, forse per la constatazione della sua inadeguatezza a procurare la rieducazione di chi vi veniva rinchiuso. Per le donne, i dati sono davvero troppo scarsi per azzardare riflessioni in merito, ma la sensazione è che prevalessero comunque le pene oltre i 12 mesi: una permanenza lunga che potrebbe essere ricondotta a quei motivi di tutela della loro castità ricordati poco sopra.

La motivazioni che portarono alla chiusura della Casa di correzione

L'illegittimità, l'arbitrarietà e l'infamia furono le motivazioni che vennero adottate in ambito istituzionale per determinare la soppressione della Casa di correzione, dopo appena dodici anni di attività. Essa fu formalizzata con *motu proprio* del 28 marzo 1794⁸⁸ e fissata al primo giugno seguente, dal nuovo sovrano Ferdinando III⁸⁹, figlio di Pietro Leopoldo e suo successore fin da quando, nel marzo 1790, il padre aveva lasciato la Toscana per divenire imperatore a Vienna. La motivazione della sua chiusura fu individuata nella più generale volontà del sovrano di correggere gli abusi e gli arbitri che riteneva fossero stati commessi nell'applicazione della giustizia negli anni immediatamente precedenti. La sua condanna si rivolgeva, in particolare, verso i provvedimenti della giustizia economica, che avevano reso possibile la punizione di semplici 'presunzioni di' o 'incamminamento ai' delitti.

Ciò contraddiceva le convinzioni divulgate, con immenso successo in Europa, da Cesare Beccaria nella sua opera più famosa, pubblicata per la prima volta nel 1764⁹⁰, secondo cui i reati dovevano essere chiaramente stabiliti dalle leggi e le pene loro rigidamente proporzionate, per non essere arbitrarie

e lontane dalla giustizia. La prevenzione dei delitti derivava, infatti, tanto dalla chiarezza, semplicità, infallibilità delle leggi, quanto dalla dolcezza delle pene e dalla loro proporzionalità ai reati. Alla luce di queste considerazioni, la privazione della libertà conseguente all'invio in Casa di correzione, una pena a tutti gli effetti e di non poca gravità, non poteva essere inflitta per quelli che venivano definiti semplici «semidelitti»⁹¹.

Con la soppressione della Casa di correzione fu richiamato in osservanza in materia di castighi economici il rispetto puntuale della «Leopoldina». Pietro Leopoldo, in effetti, aveva tentato di riportare entro precise regole di legalità, tanto rispetto ai provvedimenti sanzionatori, quanto all'antiformalismo delle procedure, la giustizia di 'polizia', 'minore' rispetto a quella ordinaria dal punto di vista delle sanzioni, ma non per questo meno incisiva o senza armi, dato che proprio il suo antiformalismo restringeva al massimo le possibilità di difesa, peraltro già incerte, dei riti ordinari. Il sovrano le dedicò, dunque, appositi articoli del nuovo codice penale (48, 49, 56), che assicurassero ai soggetti incriminati almeno la conoscenza delle accuse e la conseguente possibilità di disculparsene⁹². Si trattò, però, di regole soltanto moderatamente garantiste, pienamente inserite ancora in una concezione di efficienza amministrativa propria dell'assolutismo illuminato, che non escludeva un controllo serrato di inclinazioni e comportamenti.

A soli due mesi dalla proclamazione della riforma criminale, inoltre, il sovrano approvò la circolare del presidente del Buongoverno Giuseppe Giusti del 13 febbraio 1787⁹³, per chiarire e, sostanzialmente, lasciare immutate rispetto al passato le competenze in materia di polizia, affinché la riforma non rendesse vane le speranze di una pronta attività di correzione. Le nuove regole erano state, infatti, sufficienti a creare confusione e smarrimento nei giurisdicenti, che in buon numero si erano sentiti privati delle prerogative esercitate fino ad allora in materia di ordine pubblico. Tale circolare, invece, li esortava a proseguire nella consueta attività di vigilanza, tanto più che la mitigazione delle pene nel codice sembrava renderla più che mai necessaria⁹⁴.

Se la Leopoldina rappresentò, dunque, uno dei punti più alti del garantismo riformatore alla fine del XVIII secolo, ebbe però anche dei limiti invalicabili: primo fra tutti l'antigarantismo della giustizia economica. Pietro Leopoldo, sebbene pienamente disponibile sul tema della dolcezza delle pene e attento alla necessità di stabilire confini e limiti a qualsiasi azione repressiva, a causa della sua preoccupazione quasi ossessiva per la conoscenza di quante più informazioni possibili relativamente alla vita dei sudditi, continuò a sentirsi pienamente investito del compito del principe di potervi intervenire, quasi a bilanciare le concessioni fatte per mezzo del garantismo delle nuove procedure giudiziarie⁹⁵. La sua costante attenzione ai buoni costumi, ai comportamenti morigerati e decorosi, al rispetto dei genitori e della famiglia, come anche della religione, delle

autorità costituite etc. come presupposti essenziali di un più generale ordine nello Stato, si tradussero in una vigilanza continua su inclinazioni e comportamenti da parte del nuovo apparato poliziesco, sotto il «suo paterno controllo, non senza utilizzare gli strumenti tradizionali del potere assoluto»⁹⁶. A tutto ciò dovevano seguire, però, punizioni moderate, di cui il sovrano si sentiva garante ultimo, per evitare arbitri o abusi.

La contraddizione tra i nuovi indirizzi garantisti delle sue politiche criminali e «il portato quasi fisiologico delle polizie» da lui volute e rinnovate, per la loro «urgenza di entrare, con sistemi che non potevano che essere intrusivi, all'interno dei vasi capillari del tessuto sociale»⁹⁷ non trova soluzione. Per questo, relativamente a questa sorta di sdoppiamento tra polizia e giustizia, Giorgia Alessi ha efficacemente parlato di un sistema «a doppio binario»⁹⁸.

Fu il figlio Ferdinando III, con la circolare del 27 agosto 1791⁹⁹ che abolì quella del presidente del Buongoverno del 13 febbraio 1787, a cercare di superare simili contraddizioni imponendo «una applicazione del codice leopoldino più fedele allo spirito della riforma»¹⁰⁰, e decretando nello stesso spirito la chiusura della Casa di correzione¹⁰¹. «Nell'atmosfera non certo ariosa della restaurazione ferdinandea»¹⁰², dunque, tale non soltanto per la diversa caratura morale di padre e figlio, ma per il mutato contesto storico che portò il sovrano, con la «Ferdinandina» del 30 agosto 1795, a confermare in un nuovo codice criminale organico la reintroduzione della pena di morte e dei reati di lesa maestà (pure già ripristinati dallo stesso Pietro Leopoldo il 30 giugno 1790¹⁰³, a seguito dei moti popolari toscani¹⁰⁴), vero e proprio ritorno al passato rispetto alle ultime conquiste in campo penalistico, le decisioni di Ferdinando III nel più ristretto ambito della giustizia economica furono certamente più all'avanguardia di quelle del padre¹⁰⁵.

Note

¹ ASF = Archivio di Stato di Firenze: *Bandi* = *Leggi e bandi*; *Buongoverno* = *Presidenza del Buongoverno (1784-1808)*. *Affari Comuni*; *Commissari di quartiere* = *Commissari di quartiere di Firenze e Tribunale semplice di polizia*. *Commissari di quartiere 1777- 1808*; *Fiscale* = *Camera e Auditore Fiscale*; *Fisco* = *Regio Fisco (1778-1808)*; *Gabinetto* = *Segreteria di Gabinetto*; *Gianni* = *Carte Gianni*; *Reggenza* = *Consiglio di Reggenza*; *Stato* = *Segreteria di Stato (1765-1808)*; *DBI* = *Dizionario biografico degli Italiani*.

² ASF, *Bandi*, XI, n. 73. La Casa di correzione fiorentina, in realtà, era stata aperta in via provvisoria sei mesi prima, secondo la prassi del sovrano di introdurre novità e cambiamenti sempre in modo graduale.

³ Più oltre nel testo, sono indicati i più significativi casi europei e quelli di Roma e Milano per quanto riguarda gli Stati italiani.

⁴ Biografia di riferimento essenziale per la figura di Pietro Leopoldo è A. Wandruszka, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968.

⁵ Cfr. in proposito L. Mascilli Migliorini, *L'età delle riforme*, in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari*, Torino, UTET, 1997, pp. 249-421.

⁶ M. Simondi, *Classi povere e strategie del controllo sociale nel Granducato di Toscana (1765-1790)*, Firenze, Università degli Studi di Firenze-Dipartimento Statistico, 1983, pp. 71-77.

⁷ A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età Moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze 1992), 2 voll., Roma, Pubblicazione degli Archivi di Stato, 1994: I, pp. 426-508, in particolare pp. 503-505.

⁸ ASF, *Fisco*, 848, 1783, n. 69.

⁹ ASF, *Bandi*, XI, n. 73.

¹⁰ ASF, *Buongoverno*, 509, n. 2.

¹¹ ASF, *Gabinetto*, 111, ins. 5. Per l'attribuzione a Pietro Leopoldo e la datazione del documento cfr. D. Toccafondi, *La soppressione leopoldina delle confraternite religiose tra riformismo ecclesiastico e politica sociale*, «Società pratese di Storia patria», 1986, pp. 143-172, in particolare nota 37, p. 165.

¹² *Ibidem*.

¹³ ASF, *Commissari di quartiere*, 6: S. Maria Novella, 1783, n. 244; ivi, 33: S. Spirito, 1783 e ivi, 55: S. Giovanni, 1783. Si tratta di indicazioni fornite ai commissari di quartiere fiorentini dall'auditore fiscale, in vista dell'apertura della sezione femminile della Casa di correzione.

¹⁴ ASF, *Bandi*, XI, n. 73.

¹⁵ Per qualsiasi approfondimento relativo alla Casa di correzione fiorentina, cfr. la mia tesi specialistica in Storia moderna, dal titolo *La Casa di correzione di Firenze (1782-1794). Disciplinamento di 'discoli', 'oziosi' e 'donne di mala vita'*, relatrice prof.ssa D. Lombardi, Università di Pisa, a.a. 2013/2014. Segnalo qui, inoltre, il lavoro sulla Casa di correzione di Bologna, anni 1822-1849, di R. Raimondo, *Discoli incorreggibili. Indagine storico-educativa sulle origini delle case di correzione in Italia e in Inghilterra*, Milano, Franco Angeli, 2015. Benché la Casa di correzione bolognese sia più tarda rispetto a quella fiorentina, benché l'autrice sia una dottoressa in Scienze pedagogiche e analizzi quindi il tema da un punto di vista non prettamente storico, le analogie a livello della documentazione di archivio analizzata sono tali da costituire un buon paragone con il caso in questione.

¹⁶ J. Innes, *Prisons for the Poor: English Bridewells, 1555-1800* in F. G. Snyder, D. Hay (ed. by), *Labour, Law and Crime: an Historical Perspective*, London-New York, Tavistock, 1987, pp. 42-122.

¹⁷ P. Spierenburg, *The Prison Experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, New Brunswick-London, Rutgers University Press, 1991, soprattutto pp. 41-68.

¹⁸ G.M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, «Società e Storia», L (1990), pp. 827-845 e L. Cajani, *Sorvegliare e redimere: la Casa di Correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)* in Id., *Criminalità, giustizia, penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Milano, Unicopli, 1997, pp. 115-139.

¹⁹ Non sono a conoscenza di studi in merito; non ne è fatta menzione, per esempio, in E. Derek, D. Beales, *Joseph II: in the Shadow of Maria Theresa, 1741-1780* né in Id., *Joseph II: Against the World, 1780-1790*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987-2009, 2 voll. Era comunque stata fondata nel 1671, con diploma imperiale di Leopoldo I, come ricordato in C. Cattaneo, *Sulla riforma delle carceri*, «Rivista europea: nuova serie del Ricoglitore italiano e straniero», IV (1841), parte I, pp. 311-346, in particolare pp. 317-318. Pietro Leopoldo, proprio durante un suo soggiorno a Vienna nel 1776, esortò l'auditore fiscale a redigere un progetto per la realizzazione di una Casa di correzione a Firenze (ASF, *Gabinetto*, 138, 26 agosto 1776) e nel 1778 ne sottopose i regolamenti, risalenti al 1723 (si veda ASF, *Gabinetto*, 111, ins. 3), alla Deputazione sugli ospedali e luoghi pii, preposta alla sua creazione, di cui si parlerà poco oltre nel testo.

²⁰ Cfr. in proposito A. Liva, *Carcere e diritto a Milano nell'età delle riforme: la Casa di correzione e l'Ergastolo da Maria Teresa a Giuseppe II*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Le politiche criminali in Italia e negli stati europei nel XVIII secolo*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 63-142.

²¹ L. A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi*, Lucca, s.e., 1749, p. 169.

²² G. Imbruglia, voce *Muratori, Ludovico Antonio*, in *DBI*, CXXVII, pp. 443-452.

²³ A. Wandruszka, *Pietro Leopoldo* cit., pp. 27-29.

²⁴ Cfr. in proposito L. Mascilli Migliorini, *L'età delle riforme* in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana* cit., pp. 249-421, in particolare pp. 269-385.

²⁵ Sulla figura del vescovo Scipione de' Ricci e sul giansenismo italiano cfr. il recente M. Rosa, *Il giansenismo nell'Italia del Settecento. Dalla riforma della Chiesa alla democrazia rivoluzionaria*, Roma, Carocci, 2014. Per quanto concerne il riformismo leopoldino in merito cfr. Id., *Politica e religione nel '700 europeo*, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 45-49.

²⁶ Cfr. in proposito T. Calogero, *Un aspetto del riformismo leopoldino: la pubblica istruzione*, in Z. Ciuffoletti, L. Rombai (a cura di), *La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società*, Atti del convegno (Grosseto 1987), Firenze, Olschki, 1989, pp. 179-199 e, soprattutto, T. Calogero, *Scuole e comunità nella Toscana di Pietro Leopoldo*, 3 voll., Firenze, Consiglio regionale - Edizioni dell'Assemblea, 2010.

²⁷ Cfr. in proposito L. Mascilli Migliorini, *L'età delle riforme* cit., pp. 386-394; M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene» alla «protezione che esige l'ordine pubblico». Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 11-121; D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, Milano, Giuffrè, 1995.

²⁸ Quella di distinguere i 'veri' dai 'falsi poveri' nella trattatistica sul tema fu, in epoca moderna, una vera e propria «ossessione universale», come è stata definita in F. Baroncelli, G. Assereto, *Sulla povertà: idee, leggi, progetti nell'Europa moderna*, Genova-Ivrea, Herodote, 1983, p. 8.

²⁹ Cfr. in proposito A. Contini, *Le Deputazioni sopra gli Ospedali e luoghi pii del XVIII secolo in Toscana: fonti e contesti*, «Popolazione e storia», 2000, pp. 1-23, oltre a Ead., *La città regolata* cit., nota 127, pp. 468-469.

³⁰ ASF, *Buongoverno*, 509, n. 1.

³¹ ASF, *Bandi*, VIII, n. 58. Per un'esaustiva analisi di questa riforma cfr. C. Mangio, *La polizia toscana, organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè,

1988, pp. 41-47; A. Contini, *La città regolata* cit., pp. 433-467; M. Simondi, *Classi povere* cit., pp. 61-66.

³² Svolsse ininterrottamente questa carica, dal 1751 al 1784, quando fu soppressa e sostituita con quella di presidente del Buongoverno, Giovanni Domenico Brichieri Colombi, per il quale cfr. G. Turi, voce *Brichieri Colombi*, *Giovanni Domenico*, in *DBI*, XIV, pp. 229-232.

³³ A. Contini, *Le Deputazioni* cit., p. 15.

³⁴ Nel 1784, il primo assurse alla carica di presidente del Supremo tribunale di giustizia, mentre il secondo divenne il potente presidente del Buongoverno, nuovo capo della polizia. Per informazioni più estese circa le loro rispettive carriere cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit. e M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit. Per una più approfondita analisi della figura del Giusti, cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 87-98. Per avere, invece, nota delle valutazioni sovrane in merito a entrambi, cfr. Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, I, Firenze, Olschki, 1969, pp. 71-74.

³⁵ ASF, *Buongoverno*, 509, n. 14. In particolare, il Biondi intervenne all'interno della deputazione con un appello apertamente garantista. Il Giusti, all'opposto, pur dichiarandosi come gli altri contrario all'idea dell'istituzione di una Casa di correzione in città, non la riteneva inutile o dannosa in assoluto, ma soltanto non necessaria in quel momento, supponendo che i mezzi preventivi già in mano alla polizia fossero più che sufficienti al controllo. Per un confronto più approfondito sulle loro rispettive posizioni cfr. A. Contini, *La città regolata* cit., soprattutto pp. 488-492.

³⁶ *Buongoverno*, 509, n. 14, oltre ancora a Contini, *La città regolata* cit., pp. 490-493, v. anche la nota 189.

³⁷ Pareri favorevoli all'istituzione di una Casa di correzione a Firenze erano emersi già all'interno del Consiglio di reggenza nel 1744, sotto Francesco Stefano di Lorena (*Reggenza*, 754, ins. 12). Essa avrebbe necessitato, tuttavia, di una più ampia riforma delle magistrature criminali e del codice legislativo, che richiedeva a sua volta la presenza effettiva del sovrano in città. Durante la Reggenza, quindi, Francesco Stefano si limitò a distogliere dall'ozio i giovani vagabondi e oziosi incentivando la pratica del «discolato» militare in teatri di guerra lontani, su richiesta delle famiglie o coatta. Essa certamente fu utile ad assolvere anche altri scopi, ma più di una volta fu pensata dai contemporanei come alternativa alla creazione di un istituto correzionale. In *Reggenza*, 48, n. 158, 1744, ad esempio, il solito Consiglio di Reggenza, nel proporre al granduca un progetto di discolato militare, scriveva di ritenerlo «molto necessario [...], tanto più che non vi sono qua Case di correzione o pubblici travagli, ai quali si possa destinare senza pericolo di fuga la gioventù viziosa». A proposito del discolato militare cfr. L. Sandoni, *Il 'discolato' in Toscana nella prima età leopoldina (1765-1776). Origini e funzionamento di un'istituzione per il disciplinamento giovanile*, tesi di laurea magistrale in Storia moderna, relatore prof. F. Angiolini, Università di Pisa, a.a. 2011/2012.

³⁸ Per informazioni sulle loro funzioni, requisiti e sugli individui che ricoprirono tali cariche cfr. A. Contini, *La città regolata* cit., pp. 434-435 e 444-452. Sono ugualmente utili, nuovamente, C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 42-46 e M. Simondi, *Classi povere* cit., pp. 62-66.

³⁹ ASF, *Gabinetto*, 393, n. 9: *Istruzione per i Commissari e loro aiuti e messi*, riportata anche nell'*Appendice VII* di M. Simondi, *Classi povere* cit., pp. 165-171. Da questa fonte sono tratte anche le successive citazioni, corredate di volta in volta dal numero dell'articolo di riferimento.

⁴⁰ Per una ricognizione generale sul tema del gioco, cfr. A. Addobbati, *La festa e il gioco nella Toscana del Settecento*, Pisa, Plus, 2002.

⁴¹ A. Contini, *La città regolata* cit., p. 465.

⁴² Ivi, p. 458.

⁴³ Sulla giustizia economica e relativi provvedimenti legislativi leopoldini cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 12-13 e 17-20, ma anche, più marginalmente, 98-110.

⁴⁴ La tutela paterna sui figli per tradizione romana si estendeva anche all'età adulta e non cessava del tutto neppure col matrimonio, continuando certamente fintantoché il figlio abitava nella casa del padre. Cfr. a questo proposito M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007, in particolare p. 15.

⁴⁵ La disobbedienza di un giovane all'interno delle mura domestiche aveva, infatti, buone probabilità di ripetersi, al di fuori di quelle, come suddito. Una stessa base accomunava, perciò, il potere dei padri sui propri figli a quello del sovrano sui propri sudditi. Ivi, p. 51, ma anche pp. 131 e 150, per quanto riguarda il XVIII secolo e il concetto di 'autorità incatenate'.

⁴⁶ *Commissari di quartiere*, 5: S. Maria Novella, 1782, n. 128.

⁴⁷ Ivi, 55 cit.

⁴⁸ ASF, *Fiscale*, 2986, 1784, s. n. (ma in realtà n. 582).

⁴⁹ ASF, *Commissari di quartiere*, 32: S. Spirito, 1782.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Ivi, 5 cit., n. 43.

⁵² Cfr. in proposito l'ormai datato, ma ancora utilissimo: F. Funck-Brentano, *Les lettres de cachet*, «Revue des Deux mondes», CXIII (1892), pp. 1-19 e il recente lavoro di sintesi C. Quétel, *Les lettres de cachet. Une légende noir*, Parigi, Perrin, 2011.

⁵³ *Commissari di quartiere*, 13: S. Maria Novella, n. 155.

⁵⁴ ASF, *Gabinetto*, 140, 29 ottobre 1783.

⁵⁵ *Commissari di quartiere*, 13 cit., n. 193.

⁵⁶ S. Luperini, *Chi fugge e chi resta*, «Genesis», III (2004), pp. 115-145, p. 124.

⁵⁷ ASF, *Commissari di quartiere*, 6 cit., n. 275.

⁵⁸ S. Luperini, *Chi fugge e chi resta* cit., p. 124.

⁵⁹ ASF, *Commissari di quartiere*, 5 cit., n. 346.

⁶⁰ Ivi, 37: S. Spirito, 1787.

⁶¹ Utile, a questo proposito, uno studio specifico sulla gestione dei conflitti matrimoniali e delle separazioni coniugali quale C. La Rocca, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2009.

⁶² ASF, *Commissari di quartiere*, 32 cit.

⁶³ Ivi, 5 cit., n. 308.

⁶⁴ Ivi, 13 cit., n. 261.

⁶⁵ *Gianni*, 16, ins. 335.

⁶⁶ F. Diaz, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, pp. 266 sgg. L'attribuzione al Gianni (o a persona di fiducia, su suo specifico suggerimento) è motivata dal fatto che il documento presenta sue annotazioni a margine.

⁶⁷ *Gianni*, 16, ins. 335.

⁶⁸ ASF, *Fisco*, 846, 1782, n. 18. Tale regolamento fu aggiornato, con parziali modifiche e aggiunte, nel 1784, quando la carica di auditore fiscale venne soppressa e sostituita da quella del presidente del Buongoverno. Le modifiche apportate furono soprattutto formali e non sostanziali. Del nuovo regolamento, sebbene non sia specificata la data, esiste una copia ivi, 847, 1783, n. 1.

⁶⁹ Anche su di lui si espresse il sovrano: Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, *Relazioni sul governo* cit., p. 73.

⁷⁰ È sempre il regolamento a stabilirlo: ASF, *Fisco*, 846, n. 18 cit.

⁷¹ ASF, *Fisco*, 852, 1787, n. 1.




⁷² Testimonianze delle continue controversie tra il Commissario della Casa di correzione Ranieri Giunti e le maestranze in essa presenti si trovano in ASF, *Fisco*, 846 cit., n. 76; Ivi, 849, 1784, n. 71; Ivi, 850, 1785, n. 37.

⁷³ ASF, *Commissari di quartiere*, 5 cit. n. 224.







- ⁷⁴ Ivi, 13 cit., n. 148.
- ⁷⁵ Ivi, 5 cit., n. 42.
- ⁷⁶ M. Cavina, *Il padre spodestato* cit., p. 91.
- ⁷⁷ Ivi, p. 153. Valga qui tale considerazione, anche se nel testo l'analisi verte sulla patria potestà nel Ducato di Modena nel XIX secolo.
- ⁷⁸ Ivi, p. 154. Valga qui quanto detto nella nota precedente.
- ⁷⁹ ASF, *Commissari di quartiere*, 5 cit., n. post. 54.
- ⁸⁰ ASF, *Fisco*, 852 cit., n. 42.
- ⁸¹ Ivi, 851, 1786, n. 62. In realtà, in P. Leopoldo d'Asburgo-Lorena, *Relazioni sul governo* cit., p. 140, il sovrano fa riferimento addirittura a 160 uomini e 80 donne.
- ⁸² D. Lombardi, *Povertà maschile, povertà femminile. L'ospedale dei Mendicanti nella Firenze dei Medici*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 135.
- ⁸³ Lo ha ritenuto, per primo, M. Simondi, *Classi povere* cit., pp. 72-74.
- ⁸⁴ Ivi, 846 cit., n. 59; *Fiscale*, 2938, 2939, e 2940, tutti relativi all'anno 1782; ivi, 2962, 1783; ivi, 2986, 1784, n. 583.
- ⁸⁵ ASF, *Fiscale*, 2986, n. 583 cit.
- ⁸⁶ ASF, *Fisco*, 857, 1792.
- ⁸⁷ I parametri dei grafici relativi ai reclusi in Casa di correzione, per i tre periodi considerati sono: età; provenienza; stato civile ed eventuali figli; mestieri (quando presenti); durata della permanenza; motivi di condanna (quando presenti); motivi di rilascio. I grafici sono riprodotti in appendice al presente saggio.
- ⁸⁸ ASF, *Stato*, 622, prot. 3, n. 27, 2.
- ⁸⁹ Cfr. in proposito C. Mangio, *Ferdinando III tra conservazione e rivoluzione* in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana* cit., pp. 425-503, oltre a Id., *Ferdinando III*, in F. Diaz (a cura di), *Storia della civiltà toscana*, IV: *L'età dei Lumi*, Firenze, Le Monnier, 1999, pp. 83-92 e F. Pesendorfer, *Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica*, Sansoni, Firenze, 1986.
- ⁹⁰ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi, 1973.
- ⁹¹ ASF, *Stato*, 622, prot. 3, n. 27, 2 cit.
- ⁹² Cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 67-73.
- ⁹³ ASF, *Bandi*, XIII, n. 69.
- ⁹⁴ Cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 73-76, ma anche G. Alessi, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra '700 e '800. Il caso leopoldino* in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *La Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 151-187, in particolare pp. 172-175. Cfr. anche M. Sbriccoli, voce *Polizia: b) Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 111-120 e M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., pp. 105-106.
- ⁹⁵ G. Alessi, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società* cit., pp. 404-425, in particolare pp. 413-420.
- ⁹⁶ A. Contini, *La città regolata* cit., p. 463.
- ⁹⁷ Ivi, p. 430.
- ⁹⁸ G. Alessi, *Questione giustizia* cit., p. 175.
- ⁹⁹ ASF, *Bandi*, XV, n. 17.
- ¹⁰⁰ G. Alessi, *Le riforme di polizia* cit., p. 419.
- ¹⁰¹ Sulla generale contrarietà di Ferdinando III alla giustizia economica, sulle azioni del suo governo in merito, comprensive della soppressione della Casa di correzione e su come esse lo opposero nettamente a Giuseppe Giusti cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 111-126 e M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., pp. 111-116.
- ¹⁰² A. Contini, *La città regolata* cit., p. 507.
- ¹⁰³ Cfr. in proposito M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., pp. 110-111.
- ¹⁰⁴ Su questi moti, diretti contro le riforme leopoldine in materia sia ecclesiastica sia




economica, cfr. G. Turi, «*Viva Maria*». *La reazione alle riforme leopoldine (1790-1799)*, Firenze, Olschki, 1969 oltre ad A. Zobi, *Storia civile della Toscana: dal 1737 al 1748*, II, Firenze, Molini, 1850, pp. 495-547.

¹⁰⁵ Su questi anni, anche in merito alla giustizia economica e alla Casa di correzione, cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 126-133 e 138-161, oltre a M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., pp. 123-153.









SARA DELLA VISTA









SARA DELLA VISTA












SARA DELLA VISTA



Georgia Arrivo

Scandalo e diffamazione.

Donne e polizia a Firenze nell'età di Pietro Leopoldo

Introduzione

Nel quadro dell'azione riformatrice portata avanti dal granduca Pietro Leopoldo in particolare nel campo giudiziario si colloca il riassetto della funzione e delle istituzioni di polizia. Fra il 1777 e il 1784 fu infatti riorganizzato in tutto il granducato, ma con particolare attenzione alla città di Firenze, il ruolo del cosiddetto Buongoverno¹.

Questo intervento si basa sulla documentazione prodotta dalla polizia fiorentina nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare quelle rivolte al controllo dei comportamenti potenzialmente lesivi della morale e di conseguenza dell'ordine pubblico.

Si tratta di una documentazione molto frammentaria ma, nello stesso tempo, veramente affascinante e coinvolgente perché permette di far emergere le voci dei protagonisti delle vicende di cui ci occuperemo. Da una parte possiamo ascoltare i funzionari del governo che, a vari livelli, erano coinvolti nell'azione poliziesca. Dall'altra questi incartamenti ci restituiscono, spesso in modo vivido, anche le voci di quel popolo variegato che animava la vita dei quartieri fiorentini e che era nello stesso tempo oggetto del controllo ma anche primo attore delle richieste di intervento rivolte alla polizia.

Attraverso queste voci cercheremo di dare un breve spaccato di quella che era l'attività concreta della polizia fiorentina rispetto ad uno dei numerosi compiti istituzionali a cui era chiamata, vale a dire il controllo dei comportamenti cosiddetti scandalosi ed in particolare dei comportamenti scandalosi delle donne. In poche parole tutto ciò che aveva a che fare con la sfera della morale sessuale.

Si trattava di una parte consistente delle molteplici attività della polizia. Qualche anno fa Alessandra Contini, in un bellissimo saggio dedicato a questo tema², aveva calcolato che nell'anno 1785 ben il 30% degli affari trattati dalla polizia di Firenze aveva riguardato questioni legate ai comportamenti sessuali e al matrimonio.

Ma lasciamo la parola ai documenti.

Violante Lucci

Nel gennaio del 1784 il Commissario del quartiere di Santa Maria Novella³ svolge una rapida inchiesta sulla condotta di vita di una donna del suo quartiere, una certa Violante Lucci dell'età di circa 28 anni che fa il mestiere di tessere i nastri di seta, una delle occupazioni più diffuse fra le donne dei ceti popolari della città.

Sono i suoi due fratelli, Gaspero e Giovanni, ad accusarla davanti al Commissario che li ha convocati.

[...] non ha voglia di lavorare [...] va fuori quando gli pare, e specialmente quasi ogni sera dopo le ventitre, e torna casa alle volte alle nove, ed anche all'undici, racconta qualche volta di essere stata alla commedia [...] e dice che ha i detti teatri pagati ma non dice chi glieli paga, e non sanno che pratiche abbia; due volte hanno trovato all'uscio degli uomini, che non conoscono, e due volte il detto Giovanni vi ha trovato Giuseppe Gamberini, giovane zoppo fruttaiolo [...], ed avendola avvertita a salire in casa la medesima voleva tirare a detto Giovanni un sasso nel capo⁴.

Sempre i fratelli dicono al Commissario di sospettare che Violante sia incinta anche se dichiarano di non sapere chi sia il responsabile della gravidanza. La notizia è confermata da una vicina di casa e da suo marito anch'essi convocati dal Commissario come persone informate sui fatti.

In particolare la vicina racconta che Violante una volta le aveva confidato di non temere i ricorsi minacciati dai fratelli. Sostiene infatti che Violante le avesse detto:

[...] che vuol fare a modo suo e che non son bastati i curati a fargli mutar costume, e non basteranno neppure i fratelli, e che tanto a da valere il sì dei medesimi che il no di lei⁵.

Quantunque l'abbiano minacciata di farla gastigare, pure non gli cura, mostra di non crederlo, e dice che ci vogliono altri motivi, e che se fosse mandata in carcere direbbe di esser gravida e bisognerebbe che la mettessero dove è stata⁶.

Qui Violante faceva riferimento al fatto che già in passato era stata in una situazione del genere, cioè si era trovata ad essere incinta senza essere sposata e in quelle circostanze era stata mandata all'Orbatello, un ospedale che a Firenze era destinato ad accogliere le cosiddette «gravide occulte», cioè le donne che aspettavano un bambino pur non essendo sposate.

La gravidanza fuori dal matrimonio era sicuramente una fonte di scandalo e causa di perdita della reputazione e quindi uno dei settori sul quale si esercitava l'azione della polizia cittadina. Una legge granducale imponeva alle donne non sposate che incorressero in una gravidanza di denunciare alle autorità il proprio

stato fornendo un garante del buon esito del parto e questo con lo scopo di combattere gli aborti e gli infanticidi. A Firenze inoltre affluivano donne provenienti da fuori città che venivano collocate presso l'Orbatello oppure alloggiavano presso levatrici che le avrebbero seguite durante la gravidanza e il parto in cambio di un compenso. Ai Commissari spettava dunque gestire queste situazioni anche per sorvegliare che queste donne portassero effettivamente a termine la gravidanza. Infatti la preoccupazione del governo si appuntava sul rischio che queste gravidanze indesiderate e disonorevoli potessero dare luogo ad aborti e infanticidi. Le gravidanze illegittime avrebbero dovuto rimanere segrete per evitare gli scandali e il disonore della donna ma in molti casi tutto questo non trovava un'applicazione concreta. In diversi casi quando una donna finiva nel mirino delle autorità per comportamenti irregolari si scopriva che era già stata segnalata per una o più precedenti gravidanze. Il 20 gennaio 1781 il caposquadra di Santa Maria Novella segnala di «avere avuta notizia» che una ragazza «si ritrovi incinta mentre anche per l'innanzi è caduta altre volte in tali errori»⁷. E anche nel caso di Violante, scopriamo che la donna era già stata sospettata nel 1780 e che poi nel 1782 aveva effettivamente dato alla luce un figlio illegittimo. Questa volta però le cose vanno diversamente. La gravidanza non basta a farle sfuggire il «gastigo», come lei aveva sperato confidandosi con la vicina quando aveva affermato che ci volevano «altri motivi» per essere castigate.

Infatti, se in precedenza Violante se l'era cavata con un ricovero all'Orbatello, questa volta il Commissario le commina il precetto di non uscire la sera e di non ricevere uomini in casa⁸. Poi, avendo accertato che effettivamente Violante era incinta, la manda a partorire all'Orbatello e infine, su richiesta dei fratelli, la fa passare, dopo il parto, alla Casa di correzione.

Da «cadute» ad «avventuriere»: l'intervento della polizia

Che cosa trasforma dunque una donna che è «caduta nell'errore» in una che, usando le parole del caposquadra di Santa Maria Novella in riferimento ad una ragazza su cui aveva svolto un'indagine, poteva ben essere chiamata «una fra le avventuriere»⁹?

Il caso di Violante Lucci è solo uno fra i tanti che ci permette di fare alcune osservazioni per quanto riguarda il tipo di accuse rivolte alle donne e le motivazioni che potevano essere alla base dell'intervento della polizia.

Certamente Violante è accusata di condurre una vita sessuale irregolare, con frequentazioni sospette che hanno prodotto gravidanze illegittime. Ma la cosa interessante da notare è l'insieme di elementi che in genere vengono messi in evidenza per comporre il ritratto della donna scandalosa. La sola gravidanza illegittima spesso non basta, potrebbe essere considerata una «caduta nell'erro-

re», un frutto della debolezza delle donne, facili vittime di raggiri e seduzioni e dunque in quanto tali meritevoli di soccorso più che di punizione. Sono molto numerosi i casi in cui l'intervento della polizia e delle autorità giudiziarie è invocato dalle dirette interessate o dai loro congiunti a tutela della reputazione e non in chiave punitiva. Molte donne inviano suppliche chiedendo giustizia contro i loro seduttori che rifiutano di sposarle pretendendo il matrimonio riparatore o perlomeno il pagamento delle spese per la gravidanza e il parto. Ciò che occorre invece per definire il quadro accusatorio nei confronti delle donne scandalose e libentine sono quegli elementi che rendono evidente che quei comportamenti disonesti e condannabili sono noti a tutti e, proprio per questo carattere di notorietà, mettono a rischio l'ordine costituito, vale a dire l'ordine delle famiglie, della città e della società. La segretezza sulle condotte irregolari ha un valore per quanto riguarda l'ordine pubblico e in quanto tale deve essere perseguita e tutelata. Viceversa, la negligenza nella cura della riservatezza o, peggio ancora, l'ostentazione dei comportamenti irregolari doveva essere punita. Per esempio un parroco del contado fiorentino scriveva al commissario di Santo Spirito per chiedere provvedimenti in soccorso della reputazione di una ragazza del paese ricoverata all'Orbatello all'insaputa dei suoi familiari e compaesani. Si trattava di una «gravida occulta» a tutti gli effetti, che si era allontanata dal suo luogo d'origine proprio per portare a termine la gravidanza nell'anonimato e che adesso rischiava di vedere il suo segreto infranto dal fatto che di lì a poco, come raccontava il curato, doveva entrare nello stesso ricovero un'altra ragazza del suo paese «gravida diffamata». Il curato avvertiva che

[...] il riscontro delle due ragazze renderebbe certamente pubblico il fatto della Masini [la prima ragazza] con pericolo di qualche serio disordine, e per parte di chi l'ha resa gravida, ed è persona coniugata, sia per la parte dei congiunti della ragazza, che ne farebbero dei risentimenti e delle vendette¹⁰.

Occorreva dunque correre ai ripari spostando la ragazza presso una levatrice le cui spese sarebbero state pagate dal colpevole.

Quali sono dunque gli elementi che contribuiscono alla diffamazione? Innanzi tutto nelle denunce e nelle inchieste sulle donne accusate di condurre una vita scandalosa viene molto spesso evidenziata la disobbedienza ai familiari e alle autorità. Violante Lucci per esempio si era mostrata ostinatamente refrattaria agli ammonimenti dei fratelli e persino del curato. Quando a fare ricorso sono i congiunti delle donne, viene spesso sottolineata l'incorreggibilità di figlie, mogli o sorelle. Anche i parroci, tradizionalmente preposti al ruolo di sorveglianza dei comportamenti ma anche alla risoluzione dei conflitti, ricorrono alle autorità sottolineando l'ostinazione dei propri parrocchiani e l'inutilità dei propri ammonimenti in questi casi. Un parroco ad esempio si lamentava con il

granduca della condotta di una donna della sua cura che da molti anni aveva una «pratica scandalosa» con un uomo sposato il quale

[...] con chiara notizia, e ammirazione del vicinato pernotta di continuo da co-
stei [...] talché ne è rimasta per la quarta volta incinta di lui, come è di presente,
e fanno di un tanto eccesso quasi un trionfo, mentre essa già prossima al parto
compare in pubblico, e in chiesa senza riguardo con diceria, e stupore uni-
versale¹¹.

Il curato proseguiva sostenendo di aver fatto ai due amanti numerosi av-
vertimenti, ma che questi avevano continuato a mostrarsi insieme in pubblico
come se fossero stati sposati e tenendo un atteggiamento minaccioso anche nei
suoi confronti. Da qui la richiesta di un intervento del granduca che era sfociata
in un ricovero della donna all'Orbatello e una condanna dell'uomo al carcere a
pane e acqua¹².

Prima di arrivare alla reclusione nella Casa di correzione molto spesso ci tro-
viamo di fronte a ripetute violazioni delle ammonizioni delle autorità di polizia o
reiterate inosservanze dei precetti comminati. La documentazione ci restituisce
il quadro di una notevole recidività, una diffusa tendenza a non osservare i di-
vieti imposti e una notevole mole di richieste di revoca dei precetti comminati.

A volte i casi seguiti dalla polizia si prolungavano per molti anni con al-
terne vicende. È quanto accade con una vedova, Maria Messeri, accusata di
condurre una vita libertina che l'aveva condotta ad avere diverse gravidanze
illegittime. Da un dettagliato rapporto presentato dal commissario di Santa
Maria Novella al presidente del Buongoverno veniamo a sapere che la polizia
aveva tenuto d'occhio e precettato più volte la donna dal giugno 1781 fino
all'aprile 1784, quindi per quasi quattro anni, prima di decidere di inviarla alla
Casa di correzione.

La vicenda inizia nel 1781, quando Maria Messeri viene sfrattata dalla sua
casa e le viene proibito di introdursi nella Fortezza da Basso poiché era stata
sorpresa in un nascondiglio della fortezza stessa con un uomo sposato, un cer-
to Giuseppe Ciardini, suo vicino di casa. Subito dopo ai due viene fatto il pre-
cetto di «non trattarsi», perché continuavano ad andare insieme per le osterie
e alla vedova viene anche vietato di uscire di casa la sera. Ciononostante i due
continuano la relazione e vengono arrestati diverse volte finché Maria viene
posta in segrete a pane e acqua, accusata di essere la vera responsabile dei
disordini visto che era proprio lei che andava a cercare Giuseppe nelle osterie.
I due vengono anche sospettati di essere stati per un periodo insieme a
Roma. Infine nel gennaio 1785 si scopre che Maria è incinta e viene mandata
a partorire all'ospedale dell'Orbatello. Alla fine del rapporto il commissario
conclude:

Per i suddetti motivi mi sembra che la Messeri sia meritevole di esser rinserrata nella casa di correzione per un anno, tanto più che la medesima si è ridotta a star per l'osterie, non avendo più né letto, né altri bisognevoli per fornir la casa; dal che ne seguirà che essa sarà in un pericolo più prossimo di seguitare la vita libertina che ha menato per il passato¹³.

La condanna per un anno effettivamente arriva ed è giustificata non solo dalla necessità di punire un comportamento tanto recidivo e incorreggibile, ma anche dalla situazione di vita precaria che caratterizza questa donna: è vedova, sola, senza fissa dimora e senza un'occupazione. Insomma incarna in tutto e per tutto un soggetto a rischio.

Insieme all'incorreggibilità, come abbiamo visto, spesso viene citata la sfrontatezza, cioè la mancanza di riservatezza nel mettere in atto comportamenti ritenuti disdicevoli, sospetti e pericolosi come l'andare in giro di notte da sole o accompagnate da uomini estranei alla cerchia familiare, frequentare luoghi sospetti come i teatri, le bettole e le osterie.

Un altro elemento che spesso si ritrova nel quadro accusatorio è la scarsa voglia di lavorare attribuita alle sospette e l'eventuale tenore di vita superiore alle reali possibilità economiche.

Sempre nel caso di Maria Messeri veniva detto fra l'altro:

[...] è una donna poco di buono, la quale benché vedova ha fatto dei figlioli, per quanto ha sentito dire pubblicamente [...] non lavora mai, mentre sa il mestiere di tessere di seta¹⁴.

Nel 1780 un parroco denunciava il caso di una donna di 25 anni, orfana di entrambi i genitori, che conduce una vita da «vera vagabonda»

[...] senza voglia di lavorare, e tanto impegnata in corrispondenze scandalose e sospette, che ad onta delle riprensioni più forti da me fattegli per più volte senza rossore altro mai non fa, che giornalmente portarsi ora in città, ora in campagna in traccia di uomini della maggior libertà; e con quanti pratica di notte si fa rivedere di giorno non senza ammirazione e scandolo del paese¹⁵.

La stessa ragazza, proseguiva il parroco,

[...] di mestiere non ne vuol saper nulla. Per ben tre volte se le era procurata occasione di andare a servire, ed altrettante volte ella se l'è perduta per motivo di suo cattivo costume, e di suo contegno il più libero. Altra volta si era procurato, che ella fosse istruita nell'arte di tessitora, e dopo pochi giorni intralasciata ogni cosa tornò a girar per le strade come prima¹⁶.

Queste donne erano quindi nel mirino del Buongoverno e spesso anche del vicinato perché accusate di non volersi dedicare ad un onesto lavoro, e di preferire darsi alla vita dissoluta, in pratica alla prostituzione clandestina o, cosa considerata ancora peggiore, all'adescamento di uomini sposati o di ceto sociale superiore contribuendo così alla rovina loro e delle loro famiglie. Possiamo per esempio sentire che cosa raccontava nel 1786 il caposquadra del quartiere di Santo Spirito a proposito della condotta di una certa Anna Mulinacci, figlia di uno spazzino di corte. Il funzionario segnala come la ragazza

[...] meni un contegno oltremodo scandaloso poiché coll'annuenza della madre tiene, si può dire, quasi un raddotto di diversi giovanotti [...] i quali vengono accertamente ben pelati dalla madre di detta Anna, con fingere diversi pretesti al fine di estorgare [estorcere] delle somme [...] E frattanto i sopradetti giovanotti tutti figli di famiglia vengono a dissiparsi in detta tresca, e la detta Anna da luogo a mormorare anche per li sfarzi che fa non confacenti al suo stato¹⁷.

La moglie di un artigiano del quartiere di Santa Maria Novella denuncia una ragazza perché riceve in casa suo marito e lo conduce a «sperperare» soldi per lei. Il caposquadra, mandato ad indagare, conferma che la ragazza «dimostra dell'apparenze sfarzose, che non potrebbe fare nello stato naturale di sua povertà col solo esercizio di far creste»¹⁸.

La solitudine e la povertà femminili sono considerate condizioni sospette dal punto di vista della condotta morale e quindi da tenere particolarmente sotto controllo¹⁹. Da tale prospettiva diverse categorie di donne erano considerate a rischio. Le attrici e ballerine certamente per la natura stessa del loro lavoro, ma poi, più banalmente, le serve che affluivano numerose a Firenze dal contado senza legami famigliari. Queste erano viste con sospetto soprattutto nel momento in cui non avevano ancora trovato un'occupazione o avevano perso la collocazione a servizio. Periodicamente gli esecutori effettuavano retate nelle osterie e locande della città e arrestavano donne che vi alloggiavano con il sospetto che si prostituissero o che convivessero con uomini con i quali non erano sposate. Spesso il confine tra vagabondaggio e ricerca di una collocazione a servizio era considerato molto labile. Il caposquadra del quartiere di Santo Spirito per esempio riferiva, nell'agosto del 1787, che una ragazza originaria di Pisa trovandosi «fuori del servizio»

[...] sta tutto giorno, e notte vagante per le strade facendosi vedere alterata dal vino, e trovasi priva d'assegnamenti da vivere per cui fa temere che possa prostituirsi sebbene presentemente non vi siano fatti speciali da costituirle legittimamente di mala condotta²⁰.

Perciò, per precauzione, alla ragazza viene ordinato di ritornare a Pisa.

Anche le convivenze femminili prive di una tutela maschile, erano guardate con sospetto. Ad esempio le convivenze fra sorelle, fra madri e figlie o fra semplici conoscenti spesso finivano nel mirino dei controlli di polizia.

Frequentemente l'attenzione si concentra sulle figure chiamate ad esercitare la tutela e la sorveglianza dei comportamenti all'interno della famiglia. Sono numerosi i casi in cui la responsabilità dei comportamenti scandalosi delle donne è attribuita alla cattiva educazione e alla negligenza dei genitori ed in particolare delle madri che sono accusate addirittura di essere le artefici della rovina delle figlie.

Sentiamo per esempio che cosa dice il caposquadra del quartiere di Santo Spirito nel 1784, a proposito della condotta di una certa Violante Stefanini, donna già molto nota alla polizia perché da diversi anni è precettata a non ricevere uomini in casa ed è stata già sorpresa diverse volte inosservante del precetto. Il contegno di Violante Stefanini, scriveva il caposquadra nel suo rapporto,

[...] non è troppo appalusbile per la ragione di essere stata portata alla libertà [...] e sebbene in seguito dei miei rapporti verbali sia stata avvertita da vs. ill.ma [il commissario di quartiere], a rimettersi ad un migliore tenore di vita, relativamente alla migliore educazione delle di lei figlie le quali stanno sempre svagate per le strade, e passano il tempo con dei giovinotti, in una bettola posta in detta strada, essendo queste oltremodo scorrette anche nel parlare, nonostante seguita l'istesso vivere con ammirazione e scandalo del vicinato, e spesse volte accade che la madre lasci le figlie in casa in libertà con dei giovinotti, ed essa sorte fuori per timore d'essere sorpresa dagli esecutori inosservante al precetto e ciò di consenso ancora con il di lei marito²¹.

Insomma qui viene messo in campo dal caposquadra tutto il repertorio relativo alla cattiva madre che, oltre che dare esempio negativo conducendo in prima persona una vita scandalosa, è anche la diretta responsabile della perdita morale delle sue figlie. Più defilata, ma comunque presente, la figura del marito e padre, responsabile ultimo di questa disastrosa situazione familiare. Diverse volte i genitori delle donne sotto inchiesta vengono chiamati in causa dal commissario e avvertiti di stare più attenti all'educazione delle loro figlie, come nel caso dei genitori di Caterina Montelatici ammoniti «perché abbiano maggior cura della loro figlia e a tenerla più guardata, con la comminazione, che non adempiendo a questo loro dovere saranno prese le più forti risoluzioni»²².

La pubblica fama

I casi che abbiamo esaminato, così come tanti altri che potremmo citare, mettono in evidenza che il punto centrale che faceva scattare l'intervento repres-

sivo della polizia, sia d'ufficio che su richiesta dei diretti interessati, era lo scandalo, cioè il carattere pubblico di determinati comportamenti. Ciò che andava perseguito era tutto ciò che dava luogo alla «mormorazione», all'«ammirazione» e allo «scandalo del vicinato». Questo era il nodo fondamentale; non tanto i comportamenti in sé, ma quei comportamenti che davano scandalo, sia perché costituivano un cattivo esempio, sia perché potevano dar origine a disordini, liti, risse, rovina delle famiglie.

In tutto ciò il vicinato rappresentava una lente fondamentale attraverso la quale leggere i comportamenti. Spesso è proprio dal vicinato che nascono quelle «mormorazioni» che conducono all'intervento della polizia. Il vicinato è testimone degli stili di vita, può tollerare o condannare modi di vivere; i vicini sono coloro i quali tessono la tela della buona o cattiva reputazione di ciascuno ed in particolare delle donne. I vicini assistono, sono coinvolti, raccolgono le confidenze, mettono in giro le voci... insomma sono per buona parte gli autori di quella «pubblica voce e fama» sulla quale si costruiva la credibilità di ognuno, specie di fronte alle istituzioni.

Inoltre fra i vicini ci sono anche gli «amici»²³ della polizia, vale a dire quella rete di spie e informatori di cui il Buongoverno si avvaleva per essere sempre informato di ciò che succedeva e si diceva in giro. Ed è proprio la voce pubblica che determina la diffamazione, cioè la perdita della buona reputazione.

In quest'ottica possiamo comprendere le valutazioni del commissario di Santo Spirito chiamato a fare una lista delle donne «diffamate e libertine» da proporre per la Casa di correzione. Nel caso di una ragazza, Maria Paoletti, il funzionario afferma:

Questa ragazza sebbene abbia fatto tre figli, per opera di Vincenzo Sticchi amogliato, passa per onesta e non è diffamata²⁴.

E di una certa Maria Canini scrive:

È molto disonesta ed è stata mandata all'ospedale due volte per curarsi il Gallico, ma non è troppo diffamata, e di questa ne differirei l'esecuzione²⁵.

In poche parole veniamo a sapere che si può «passare» per oneste pur avendo avuto tre figli illegittimi da un uomo sposato, che l'essere ritenute molto disoneste non si tramuta automaticamente nell'essere bollate come «troppo diffamate» e che la diffamazione ha evidentemente una scala di gradazioni. Solo chi giunge al massimo grado di diffamazione è considerato veramente meritevole di entrare nella Casa di correzione, per gli altri possono essere utilizzati gli strumenti ordinari come le ammonizioni verbali - le cosiddette «sensate correzioni» - o i precetti. Possiamo forse ipotizzare che la relazione di Maria Paoletti fosse così

stabile da non essere considerata veramente scandalosa. Stabilità e fedeltà a uno stesso uomo erano elementi importanti per mantenere una buona reputazione. In questo caso un intervento delle autorità avrebbe dato luogo a quella diffamazione che invece le tre gravidanze irregolari non erano riuscite a provocare. Perciò il commissario propone di non procedere alla reclusione.

Infatti i richiami, le comminazioni di precetti o di altre punizioni fino alla reclusione nella Casa di correzione influivano pesantemente sulla reputazione delle donne che vi incorrevano e perciò tutti questi strumenti dovevano essere usati con la massima attenzione. Di questo il governo era consapevole e di conseguenza nel corso degli anni ci furono molti richiami ai funzionari di polizia a muoversi con estrema cautela su questo terreno scivoloso che poteva prestarsi anche a manipolazioni e abusi. Per esempio già nelle *Istruzioni* redatte nell'aprile 1784 per il neoistituito presidente del Buongoverno, il granduca Pietro Leopoldo si raccomandava in questi termini:

Il rigore usato da qualche tempo in qua dai commissari di Firenze con i precetti di non trattare va in qualche parte diminuito e moderato, non dovendosene far uso che quando le persone da precettarsi sono già in specie le donne riconosciute e diffamate nel vicinato o che sia ad istanza del marito, del padre e madre da verificarsi prima bene²⁶.

In altre circostanze, l'intervento troppo affrettato della polizia, soprattutto quando non sollecitato da una situazione notoria ma operato d'ufficio, avrebbe potuto produrre l'effetto opposto a quello desiderato, vale a dire quello di portare alla luce ciò che sarebbe dovuto rimanere nascosto rovinando la reputazione dei soggetti interessati.

Infatti in un altro ordine del 1794 si sottolineava:

Dovranno pertanto cessare per questo titolo tutte le inquisizioni dirette a penetrare nelle pareti domestiche e a turbare la tranquillità dei sudditi nell'asilo della libertà e della pace privata, né dovranno sottoporsi a punizioni economiche per questo titolo che quei soggetti dell'uno e dell'altro sesso che, portando in trionfo il libertinaggio e la lubricità, si rendano notoriamente scandalosi²⁷.

Insomma un uso troppo invasivo degli strumenti polizieschi rischiava di avere un effetto controproducente rispetto alle finalità per cui la polizia stessa era stata riorganizzata, cioè di sovrintendere ad una società ben regolata, vale a dire ordinata e priva il più possibile di evidenti disordini morali e sociali. Andavano puniti coloro i quali si rendevano scandalosi non curandosi di tenere celati i propri comportamenti immorali dando il cattivo esempio e aprendo la strada alle liti e ai disordini. Per gli altri dovevano entrare in funzione i meccanismi

del controllo familiare o, in mancanza di questo, l'azione delle autorità doveva essere improntata alla massima prudenza e discrezione.

D'altro canto il ruolo che fin dall'inizio viene assegnato alla polizia non è solo quello di punire e reprimere i comportamenti scandalosi ma anche quello di trovare soluzioni, di rimediare alle discordie ed in particolare a quelle familiari. Così buona parte dei fascicoli che troviamo sono dedicati all'esame di istanze che vengono dagli abitanti della città e del contado che si rivolgono alla polizia o direttamente al granduca, tramite il sistema delle suppliche, per cercare giustizia per ciò che ritengono un torto subito o chiedere aiuto in una situazione di difficoltà. E questa strada non è preclusa neppure a chi è già caduto nelle maglie del sistema poliziesco. Per tornare al caso con cui abbiamo aperto questo intervento vediamo che Violante Lucci, una volta finita nella Casa di correzione, non aveva esitato, sostenuta da quegli stessi fratelli che l'avevano prima denunciata, a fare istanza al presidente del Buongoverno perché costringesse un servitore, abitante nel quartiere di Santo Spirito, a sposarla o a risarcirla con un indennizzo in denaro. La donna sosteneva che lui fosse il responsabile primo della sua «deteriorata condizione» perché, dopo averle promesso il matrimonio, le aveva fatto fare un figlio senza poi mantenere l'impegno preso. Il presidente del Buongoverno aveva sollecitato il commissario di Santo Spirito affinché si attivasse per sistemare per il meglio la vicenda convincendo il responsabile a sposare la donna. In fondo questa soluzione avrebbe ristabilito l'ordine facendo rientrare Violante nel novero delle donne che, se pure non si potevano definire oneste, quanto meno erano riuscite a trovare una sistemazione. Insomma la scala della diffamazione poteva in parte essere percorsa in entrambe le direzioni; così come si poteva perdere, la buona reputazione si poteva in parte recuperare e il matrimonio era senz'altro ritenuto il metodo migliore. Non sappiamo se l'accomodamento andò in porto oppure no, in quanto le ultime notizie ci dicono che il commissario non riuscì a rintracciare il colpevole che probabilmente nel frattempo si era dato alla fuga. Ma possiamo ben dire che Violante non fu certo l'unica che, dopo aver avuto un'esperienza di vita a dir poco irregolare, chiese al governo di intervenire a suo favore ottenendone una risposta positiva, nell'ottica appunto più che del solo punire, del ricondurre le situazioni potenzialmente conflittuali e irregolari nell'alveo dell'accettabilità sociale. Così Luisa Ricci, una ragazza che nel 1784, all'età di diciassette anni, era stata coinvolta insieme a sua sorella maggiore in un processo per lenocinio a seguito del quale aveva ricevuto una condanna ad un anno di reclusione nella Casa di correzione, aveva dovuto richiedere l'intervento del governo a suo favore per potersi sposare una volta rilasciata.

Infatti, come aveva riferito il suo parroco convocato dal commissario di Santo Spirito, gli zii di Domenico Fantini, l'uomo che si era impegnato a sposarla, si erano opposti al matrimonio «perché era stata in casa di correzione e non gradivano che la sposasse». Il curato aveva fatto notare che «per tali

ragioni non poteva sospendere le denunce»²⁸ ed era andato avanti. Lo zio di Fantini, come emerge dall'inchiesta del commissario, aveva minacciato il nipote lasciandogli intendere che sarebbe ricorso alle autorità, ma in realtà sono proprio le autorità a favorire il matrimonio. Infatti, su richiesta della ragazza, il presidente del Buongoverno revoca il precetto di non ricevere uomini estranei alla famiglia e di non uscire di casa la sera che Luisa aveva avuto dopo il rilascio dalla Casa di correzione, per permettere al promesso sposo di frequentarla in vista del matrimonio. Il presidente infatti ordina al commissario di assicurarsi sulle intenzioni di Domenico e di adoperarsi perché la cosa si svolga nei limiti della correttezza.

Rilevando che egli sia risoluto di sposarla sollecitamente, in tal caso permetta alla medesima di riceverlo in casa, e di trattarlo, procurando però che segua con la dovuta decenza e senza la minima ombra di tresca²⁹.

Il governo deve quindi in questo caso assumersi quel ruolo di controllo e tutela dell'onore propri della famiglia, un ruolo che era stato messo in discussione dalla precedente vicenda giudiziaria. In quell'occasione era stato ordinato al commissario di richiamare la madre delle due ragazze e di farle «una sensata correzione», visto che risultava dalle indagini che non avesse avuto «la dovuta cura e vigilanza»³⁰ sulle due figlie con la conseguenza che, a causa della sua negligenza, erano state coinvolte nel giro di prostituzione organizzato in casa dei loro vicini. Inoltre, per facilitare le nozze, a Luisa era stato concesso un sussidio economico e il presidente del Buongoverno aveva ordinato al commissario di convocare gli zii di Domenico e di avvertirli «di lasciare in libertà il loro nipote»³¹. Tutto questo nella speranza che la ragazza «contraendo un tal matrimonio si darà ad una vita più mesta e morigerata di quella tenuta in addietro»³². In questo caso vediamo la polizia nella sua duplice veste: prima la condanna che conduce alla perdita della reputazione, poi l'intervento in favore del matrimonio ritenuto fattore di normalizzazione dei comportamenti.

Conclusione

In conclusione possiamo dire che la reputazione, specie quella delle donne, è sì un oggetto fragile, da maneggiare con cautela, ma che, così come si può rompere facilmente, è anche possibile che possa essere riparato. Il ruolo del Buongoverno in questo ambito si gioca sul filo di questa ambiguità, fra la capacità di reprimere e disciplinare i comportamenti irregolari, quando questi diventano pubblici e di conseguenza scandalosi, e la necessità di sanare, porre rimedio, riparare e, laddove possibile, ristabilire gli equilibri spezzati.

Ed è proprio qui, giocando su questa doppia funzione, che si possono aprire spazi di azione dal basso delle donne. Esse, e lo vediamo bene dalla documentazione, non sono solo soggetti passivi di un'azione di moralizzazione e disciplinamento ma, in diversi casi, riescono ad usare a proprio vantaggio le istituzioni presentando richieste di aiuto anche per far valere le proprie ragioni in campo matrimoniale o familiare. Tutto però a patto di presentarsi come la parte debole, vittime delle circostanze familiari, della miseria, degli inganni e della propria debolezza e per questo bisognose della paterna protezione delle autorità.

Note

¹ Sulla riforma della polizia in Toscana cfr. G. Alessi, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età Moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze 1992), 2 voll., Roma, Pubblicazione degli Archivi di Stato, 1994: I, pp. 404-425; nello stesso volume, A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, pp. 426-508. Cfr. anche C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri di intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè, 1988.

² A. Contini, *Corpo, genere e punibilità negli ordinamenti di Polizia della Firenze di fine Settecento*, in N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Roma, Viella, 2009, pp. 39-68. Sull'azione della polizia toscana nel campo del controllo dei costumi e delle dinamiche matrimoniali cfr. D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, Il Mulino, 2001, in particolare pp. 455-468 e il mio *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, in particolare pp. 148-166.

³ La riforma aveva suddiviso la città in quattro quartieri, ognuno assegnato ad un commissario. Ogni commissario aveva a sua disposizione un caposquadra e un certo numero di esecutori. I commissari erano sottoposti all'auditore fiscale, braccio destro del granduca, poi sostituito dal presidente del Buongoverno a partire dal 1784.

⁴ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 7, ins. 125.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.

⁷ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 3, ins. 48.

⁸ I precetti erano dei provvedimenti cosiddetti «economici», cioè frutto di inchieste gestite dalla polizia e non trasmesse all'autorità giudiziaria ordinaria. Essi consistevano in vari tipi di divieti, come quello di non uscire di casa dopo una certa ora o di non ricevere uomini in casa che erano particolarmente usati nei casi delle donne sospettate di condurre uno stile di vita immorale e scandaloso.

⁹ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 3, ins. 48.

¹⁰ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 38, carte non numerate.

¹¹ ASF, *Camera e auditore fiscale*, 2854, ins. 29.

¹² Sul ruolo dei parroci e la loro interazione con il sistema di polizia rimando al mio *Seduzioni* cit., pp. 141-144.

¹³ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 8, ins. 108.

¹⁴ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 4, ins. 167.

¹⁵ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 30, c. 706.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 36, carte non numerate.

¹⁸ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 3, ins. 242.

¹⁹ Sulla solitudine femminile cfr. «Annales de démographie historique», 1981, sezione dedicata a *La femme seule*, pp. 207-317; A. Farge, Ch. Klapish (sous la dir. de), *Madame ou Mademoiselle? Itinéraires de la solitude féminine*, Paris, Arthaud-Montalba, 1984; O. Hufton, *Women without men. Widows and spinsters in Britain and France in the Eighteenth century*, «Journal of Family History», n. 4, 1984, pp. 355-76; «Memoria», n. 18, 1986, numero monografico dedicato a *Donne senza uomini*; M. Palazzi, *Donne sole. Storia dell'altra faccia dell'Italia tra Antico Regime e società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori, 1997; L. Ferrante, *Il valore del corpo, ovvero la gestione economica della sessualità femminile*, in A. Groppi (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 206-228.

²⁰ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 39, carte non numerate.

²¹ ASF, *Presidenza del Buongoverno (1784-1808). Affari comuni*, 7, ins. 425.

²² ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 35, c. 1027.

²³ Questo è il termine utilizzato nei documenti dove si possono trovare anche note di spese per i servizi prestati. Un esempio in ASF, *Camera e Auditore Fiscale. Negozi di polizia*, 2858, ins. 585.

²⁴ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 33.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Questo documento è pubblicato in appendice al volume di C. Mangio, *La polizia toscana* cit., p. 234.

²⁷ *Ivi*, p. 242.

²⁸ ASF, *Commissari di quartiere di Firenze (1777-1808)*, 35, c. 985.

²⁹ *Ivi*, c. 922.

³⁰ *Ivi*, c. 222.

³¹ *Ivi*, c. 1046.

³² *Ivi*, c. 1059.

Daniele Edigati

La Casa di correzione e lo scontro intorno alla giustizia di polizia nella seconda metà del Settecento

Introduzione. Pietro Leopoldo, nuova figura di Principe e l'avvento della polizia

Pietro Leopoldo incarna la figura di un principe nuovo che, pur con qualche contraddizione, produce un cambiamento profondo e irreversibile nella storia politica e giuridica del Granducato di Toscana. Un principe che non si limita più al ruolo tradizionale e alla sua funzione di conservare lo *status quo* e l'equilibrio sociale in un contesto caratterizzato da autonomie e ampi spazi di pluralismo tramandati da secoli e visti come intangibili. Quel sovrano, più che legislatore, esercitava il potere di *iurisdictio*, intervenendo sul piano normativo solo in modo circostanziato e per rimediare ad abusi e iniquità¹, mentre il nuovo monarca intende ora avere un ruolo attivo, pianificatore e in una parola interventistico nella società, perseguendo gli obiettivi che la scienza politica austriaca e tedesca settecentesca aveva teorizzato nelle categorie della polizia di sicurezza e di benessere.

La sicurezza implicava un impegno attivo nella revisione dell'ordinamento di giustizia e nella tutela dell'ordine pubblico. Entrambi gli aspetti sono stati oggetto di numerose e documentate ricerche, a partire dai volumi del bicentenario della «Leopoldina», dai quali sembra esser restato estraneo – e dunque bisognoso di futuri studi – solamente il settore della giustizia civile, per il quale gli obiettivi del futuro imperatore furono quelli di una maggior celerità e una minore dispendiosità delle procedure, con la tutela dei poveri nei confronti soprattutto delle cavillazioni di procuratori e avvocati. Questa tensione produsse riforme mirate, ma non un nuovo regolamento organico di procedura civile, come avvenne ad esempio in Austria. Sul piano della giustizia criminale, che qui interessa più da vicino, basti ricordare la compressione del pluralismo di fori e la concentrazione delle competenze in tribunali centrali professionalizzati, con esautoramento delle vecchia élite cittadina, che aveva mantenuto fino ad allora un ruolo non marginale nelle antiche magistrature della capitale e nelle circoscrizioni provinciali, a capo delle quali, prima della riforma leopoldina dei vicariati, vi era un fiorentino selezionato dalle Tratte e non un giurista.

Questi, come i temi delle nuove finalità delle sanzioni penali e della rimodulazione delle politiche criminali sono stati analizzati soprattutto grazie ai contributi di Mario Da Passano², Giorgia Alessi³ e Floriana Colao⁴, mentre Alessandra

Contini⁵ e Carlo Mangio⁶ hanno studiato da vicino la razionalizzazione dell'organizzazione della polizia e la restrizione degli spazi di arbitrio lasciati agli esecutori di giustizia, cioè ai birri, che pure non furono soppiantati. Oltre agli aspetti di novità, rimaneva pertanto una forte eredità del passato: non cambiavano cioè le forme di reclutamento, né i requisiti e la formazione (né scuole, né manuali) della bassa polizia⁷, tradizionalmente ingaggiata in ambienti loschi, giacché si reputava che solo coloro che avevano avuto esperienza in quei circoli malavitosi potessero contribuire a sgominarli.

Il grande nodo che si aprì in questi anni fu quello della prevenzione della criminalità e delle tecniche di controllo sociale imbastite a tal scopo. Si anticipava infatti la soglia dell'intervento del diritto penale, giacché adesso allo Stato interessava non soltanto il reato o il tentativo criminoso, bensì ogni stile di vita disordinato e che ponesse l'individuo nelle condizioni di commettere trasgressioni, di dare scandalo o cattivo esempio nei confronti della popolazione. Ciò portò ad intrecciare e saldare la polizia di sicurezza con quella di benessere, con il connesso dovere (morale) del principe di garantire la prosperità, che impose di favorire virtù e alacrità dei sudditi, fattori dai quali scaturiva un miglioramento delle condizioni della società e dello Stato. Non deve dunque affatto meravigliare di trovare una connessione fra i progetti contro ozio, vizio e povertà e il vivace dibattito fisiocratico sul tema dell'agricoltura⁸.

Il tutto insomma provocò una sorta di mutazione del concetto di potere di polizia – o economico che dir si voglia. Esso, conosciuto fin dall'età moderna e rivelatosi sempre più prezioso per combattere alcune aree di immunità o per disciplinare certe categorie di persone non soggette alla giurisdizione statale, come gli ecclesiastici⁹, era stato modellato infatti in ottica prettamente difensiva e in termini 'privatistici', cioè come potestà di reagire, spettante per diritto naturale a qualsiasi soggetto, per conservare la propria incolumità. Tale costruzione veniva quindi estesa al principe non tanto come individuo, quanto come supremo reggitore dello Stato, dotato pertanto del diritto di salvaguardare l'intera comunità, se messa a repentaglio. Adesso la potestà di polizia era tratteggiata in chiave attiva e con potenzialità espansive che si dirigevano in un'area precedentemente rientrante in larga misura nella sfera di incidenza della Chiesa.

Le Case di correzione furono una delle nuove istituzioni in cui l'intersezione fra sicurezza e benessere si manifestò con maggior evidenza. Ne è un emblema il primo articolo della notificazione leopoldina di erezione della Casa di correzione fiorentina, del 4 agosto 1782, nel quale il granduca dichiarava esplicitamente che essa sarebbe servita a «richiamare ai doveri d'onesto cittadino i giovani dell'uno, e l'altro sesso, che o per mancanza d'educazione, o per abuso d'una effrenata libertà avendo contratto la *mala inclinazione al vizio, e ai delitti faranno temere che la loro condotta sia per diventare funesta alle proprie famiglie, e contraria alla quiete della società*»¹⁰.

Lo scopo di queste pagine non sarà certo quello di illustrare le tappe che portarono all'apertura della Casa di correzione, le modalità del suo funzionamento, né le varie categorie di soggetti che vi furono reclusi nel periodo in cui essa fu attiva, oggetto di una recente e brillante tesi di laurea di Sara Della Vista¹¹, nonché del saggio della medesima, ospitato in questa sede. Preme qui piuttosto mettere a fuoco la posizione dei giuristi e dei magistrati toscani dinanzi all'accrescimento e alla propagazione del potere di polizia. A mio avviso, infatti, è riduttiva e non del tutto corretta una chiave interpretativa che contrapponga una schiera di garantisti che si riconosce nella visuale 'liberale' del Beccaria ad una composta da quanti si collocano a fianco del sovrano nel suo tentativo di imbastire un controllo occhiuto della società e di modificare i costumi privati dei propri sudditi. Solo al prezzo di una drastica e opinabile semplificazione, insomma, possiamo individuare due gruppi, mentre invero vi fu una mera convergenza, da un lato come dall'altro, di personalità dalla formazione e dal pensiero assai distante.

Le prime avvisaglie del potere economico e l'ostilità dei giuristi tradizionali

Vorrei qui prender le mosse da un episodio relativo a un grave scontro istituzionale consumatosi in anni precedenti a quelli leopoldini, ossia sotto la Reggenza. È vero, infatti, che sotto Francesco Stefano in Toscana non si attivarono modalità di intervento correttivo o preventivo di tipo economico su diverse classi di persone (oziosi, vagabondi, dissipatori, donne di mal costume) che sarebbero poi state bersagliate da Pietro Leopoldo. Nel periodo della Reggenza vennero reiterati provvedimenti legislativi già usati sotto i Medici solo nei confronti dei forestieri¹², mentre l'unica eccezione appare essere quella dell'impiego del discolato militare¹³. E tuttavia non vanno dimenticati alcuni elementi di novità, primo fra i quali il rigore espresso dagli ordini criminali del 1745 e la visibile deviazione delle norme in essi contenute rispetto alle tradizionali procedure di giustizia¹⁴. L'ampliamento dei poteri di polizia del fiscale, perseguito già dall'auditore Luci e quindi dai due Brichieri Colombi, era andato anche in altre direzioni e aveva preso di mira alcuni contesti prima quasi mai lambiti e adesso investiti dall'intervento regolatore dello Stato. È il caso della vigilanza sui procuratori e sulla loro condotta, che talora presentava profili penalmente rilevanti, talaltra si concretizzava in comportamenti scorretti e violazioni delle regole deontologiche o disciplinari, peraltro all'epoca neppure positivizzate¹⁵.

Nel settembre del 1747 due decreti della Consulta, a firma dell'auditore Pier Francesco Mormorai, revocavano altrettanti rescritti del fiscale Giovanni Brichieri Colombi il quale, appena venutone a conoscenza, elevava un risentito grido di protesta davanti al Consiglio di reggenza¹⁶. Si era senza ombra di dubbio di fronte a una modalità abnorme di controllo della legittimità da parte della

Consulta, tribunale supremo per le grazie e organo di vertice nella sovrintendenza della giustizia civile, ma in campo criminale sovrastato, grazie a una evoluzione già innescata da Cosimo I (e oramai compiuta), dall'auditore fiscale. Colto immediatamente tale profilo, la Reggenza chiese alla Consulta di rimettere prontamente una memoria scritta che giustificasse tali risoluzioni. Ma di che cosa si trattava? Uno dei due rescritti aveva punito il giudice del tribunale di Vicopisano, colpevole di avere favorito la prova della disonestà di una donna in un processo di stupro celebrato dinanzi alla sua corte. Questo caso – che rileva assai meno nell'economia del nostro ragionamento – era caratterizzato dalla disputa su un punto procedurale, nonché su un problema probatorio legato alle regole di prova legale. Secondo la Consulta, il fiscale aveva proceduto contro il giudice per aver ammesso una prova che si presumeva esser falsa, senza che previamente «restasse provata la falsità, che sarebbe una parte del corpo del delitto, cioè la qualità, che costituisce il delitto rispetto al giudice»¹⁷. Nell'altro caso, Brichieri Colombi aveva indagato e quindi inquisito un procuratore per una presunta estorsione, ma senza proseguire su queste tracce aveva infine emesso un precetto di sospensione dall'esercizio della professione (svolta in nome proprio o in nome altrui), sotto pena di cinquecento scudi. Il procuratore era invero accusato di aver preteso una mercede eccessiva per la difesa criminale di un cliente, ma la Consulta aveva buon gioco nell'osservare che non esistevano tariffe tassativamente fissate per legge e che la causa era di grande importanza per l'accusato. La Consulta rilevava inoltre che non vi era alcuna traccia di estorsione (mancava la querela o comunque un reclamo qualsiasi della parte lesa) e che il presunto colpevole non era un ufficiale pubblico, bensì «un procuratore privato». Il nodo della questione era però palese poco dopo, là dove i tre membri della Consulta scrivevano che

[...] secondo le regole non posson farsi questi precetti d'arbitrio, quando è stata presa la via del processo criminale condotto al termine d'essere state assegnate le difese (...) se almeno il delitto non è notorio, ed assai grave, mentre principierebbe il preteso reo à soffrir la pena prima d'esser condannato, e prima d'aver potuto con le sue difese assegnateli far costare della propria innocenza.

La Consulta si appoggiava alla giurisprudenza napoletana¹⁸ che, in evidente chiave di tutela corporativa, aveva manifestato vivo sfavore verso la sospensione in via economica dall'ufficio del giudice, ponendo condizioni restrittive anche nell'ipotesi di accusa di un reato commesso durante lo svolgimento del proprio ufficio, situazione nella quale la *ratio* della sospensione era da rinvenirsi sempre nei principi che presiedevano il procedimento giurisdizionale, che dovevano assicurare la terzietà del giudice. Se un giudice, pur accusato di simili delitti, fosse rimasto in carica, avrebbe potuto facilmente intimidire o subornare i testimoni. Secondo la giurisprudenza regnicola, per avere la sospensione, il giudice doveva

esser accusato di un reato che, se provato, avrebbe portato alla sua rimozione e doveva apparire «aliquid substantiale [...] in probatis de criminibus obiectis». Ciò tanto più doveva valere per un procuratore, giacché la sospensione da un impiego o professione poteva «far supporre al popolo non informato de' motivi, che vi sia stato qualche grave mancamento, sicché gravemente ancora pregiudica nel concetto pubblico all'onore, siccome ancora all'interesse, perché difficilmente un procuratore diffamato può trovare chi ricorra al suo patrocinio».

La lunga e minuziosa replica del fiscale scese con perizia in dettagli giuridici e procedurali che qui non possono esser affrontati e che soprattutto ci porterebbero lontano rispetto all'argomento trattato. Ciò che invece merita attenzione sono due passaggi della memoria del Brichieri Colombi. Il primo, nel quale egli legittimava la sospensione dalla professione usando un'argomentazione cavillosa, che capovolveva i termini della questione: la sospensione era a suo avviso giusta in quanto unico modo per obbligare l'accusato a pagare le spese processuali, ma anche perché non si poteva passare all'inquisizione speciale – ossia alla formulazione di precisi capi d'imputazione nei suoi confronti – se egli non era in precedenza pubblicamente diffamato e notoriamente sospetto. Insomma, la sospensione – mi si passi il giro di parole – invece di esser giustificata, era stessa mezzo per giustificare un procedimento criminale, al cui centro vi era una condotta nebulosa, che oscillava fra l'aver preteso una parcella eccessiva e una impropria e difficilmente dimostrabile estorsione, commessa sfruttando la posizione delicata in cui si trovava il cliente. L'attacco del fiscale prendeva di mira infatti una serie di fattispecie differenti, dal patto di quota lite¹⁹ fino alle «illicite redenzioni di liti, [...] sopraffazioni e truffe in cause, benché minime, e de' miserabili». Dunque, secondo Brichieri, quella che si era presentata e che la Consulta aveva attaccato era un'ottima occasione per ricordare alla «gente del foro il loro dovere» e lanciare un segnale chiaro contro i disordini della curia attraverso un «economico provvedimento, appoggiato alla gran ragione che chi si porta male nell'esercizio del suo ufficio, ed in danno del pubblico, egli si deve indilatamente sospendere, perché non ne risenta il pubblico danno maggiore». Era – a ben vedere – la stessa logica che si insinuava in certa parte dei magistrati: l'intervento preventivo e al di fuori dei canali di giustizia per prevenire mali maggiori.

Nella prassi, l'uso dei precetti del fiscale si sarebbe dilatato sempre di più, ad esempio per combattere il discolato, costituendo una premessa per gli sviluppi dell'età leopoldina. Non è casuale che la pratica criminale di Vincenzo Guglielmi, la cui prima edizione risale al 1763, già contemplasse una formula di «precetto a persone vagabonde, e sospette»²⁰. Il tutto mentre si iniziava a prospettare l'apertura di case di correzione sia a Firenze che a Livorno²¹. Non vi era sempre una linearità di intenti e questi progetti infatti si rivolgevano a differenti categorie di sudditi e avevano svariate e non univoche finalità, come nel caso livornese appena richiamato, nel quale si trattava di riunire nella stessa struttura

oziosi e vagabondi assieme a orfani e poveri privi di educazione e persino agli allievi di una futura scuola di marina. Spesso queste classi di persone potevano intersecarsi, ma ciò era eventuale e tutt'altro che scontato.

Con l'avvento di Pietro Leopoldo, l'espansione delle tecniche di controllo di polizia fu senza dubbio il portato della piena adesione alle nuove concezioni eudemonistiche e utilitaristiche, ben compendiate in quella massima di Antonio Genovesi del «minimo possibile degli oziosi», «vera peste de' corpi politici»²²: la popolazione doveva essere operosa e produttiva e pertanto doveva esser rafforzata la lotta all'ozio, al vagabondaggio, all'accattonaggio, al gioco, al libertinaggio, alla dissolutezza e in generale a tutto ciò che poteva alimentare condotte sterili, immorali o dannose per se stessi, per la famiglia e per la società intera. La stessa povertà, come condizione che favoriva la tendenza al crimine, doveva esser oggetto di controllo e intervento statale²³. Uno dei migliori interpreti della scienza di polizia fu Joseph von Sonnenfels²⁴, la cui riflessione non si sviluppò solo sul piano sanzionatorio, ma riguardò pure le ragioni del crimine e i rimedi da applicare. Nella sua *Grandästze der Polizey*, Sonnenfels vide lo Stato stesso come «vero rimedio al disordine sociale ed al crimine», fra i quali si aveva un rapporto di «identificazione» o comunque di «derivazione»²⁵. Le funzioni dello Stato si espansero dunque per garantire la sicurezza dei sudditi e implicarono una particolare cura per la loro moralità²⁶. «Sorveglianza gerarchizzata»²⁷, disciplina, intervento pedagogico erano premesse che avrebbero condotto a un sacrificio non solo di una sfera di libertà personale tanto cara a certa parte del movimento illuminista, quanto anche di quella di cui godevano ordinamenti nei quali il sovrano non aveva messo piede, se non in via marginale e sussidiaria, come la famiglia, nella quale il principe e il giudicante si intromettevano solo quando la *domestica iurisdiction* del *pater* non fosse in grado di «provvedere al mantenimento della sua autorità con mezzi propri»²⁸.

Le tesi della scienza di polizia ebbero vasta eco in Pietro Leopoldo, che, come è noto, per perseguire queste finalità nel 1784 istituì un vero e proprio dicastero, quello del Buon governo, mettendovi a capo Giuseppe Giusti, uno dei suoi più convinti fautori.

Ozio, vagabondaggio, gioco, dissipazione di beni, comportamenti lascivi: non si trattava di delitti, ma di condotte che, se in presenza di alcune circostanze potevano rientrare in un'area che oggi definiremo come contravvenzionale, ossia integrare trasgressioni minori, in sé si collocavano nella sfera della vita privata dei sudditi e al più erano bollabili come immorali. Nel gennaio del 1794, il consiglio di Stato avrebbe rilevato tutto questo: contro tali soggetti le pene erano state inflitte economicamente

[...] non già per veri delitti, ma per la manifestazione di perverse inclinazioni, e per l'incamminamento al delitto [...] definizione [...] ben lontana dalla pre-

cisione, e chiarezza, con cui devono esser concepite le leggi, e specialmente le penali. La legge non può punire che dei delitti, o delle trasgressioni verificate: l'incamminamento al delitto manca di termini, con cui possa definirsi, e quando l'autorità vuol punire delle azioni di questa sorte, deve per necessità aprir la strada all'arbitrio il più effrenato²⁹.

Sotto il primo punto di vista, cioè quello delle contravvenzioni, è notorio che la distinzione di una categoria di infrazioni di minor spessore rispetto al delitto vero e proprio, pur concepita nel pensiero di qualche giurista, non era stata ancora delineata nella legislazione dei principi. Non era affatto insolito trovare ancora in pieno Settecento alcuni fatti illeciti, come il colombicidio, che la nostra sensibilità ricondurrebbe all'ambito delle contravvenzioni e che erano al contrario puniti gravemente, alla stregua di gravi delitti³⁰. Solo verso la fine del '700 e solo in certi Stati (in Austria, in particolare) si iniziò a separare un nucleo di contravvenzioni dai delitti³¹. Era, forse, a questa ancora non ben configurata area che, all'atto della chiusura della Casa di correzione, il consiglio di Stato si riferiva con il termine «semidelitti». Del resto, uno dei più importanti criminalisti del tempo, Filippo Maria Renazzi, aveva usato un'espressione simile, parlando di «quasi delitti», comprendendovi tutte le violazioni contraddistinte dalla sola colpa³².

A dispetto della tenuità dei fatti considerati, le norme dei sovrani prevedevano sanzioni che incidevano, più o meno radicalmente, sulla libertà personale e senza le garanzie connaturate nelle procedure giurisdizionali. Come ricordava il Muratori, lo stesso papa Innocenzo XII si era scagliato contro oziosi e mendicanti per propria scelta, ordinando la loro incarcerazione *ad tempus* e istituendo lo spedale dei poveri³³. Questi luoghi, che l'erudito modenese elogiava, confidando nei positivi effetti della reclusione, erano deputati a forzare tali individui «a lavorare e a guadagnarsi onestamente il vitto»³⁴. Era sempre il consiglio di Stato a biasimare il fatto che per «dei semidelitti» non poteva imporsi una «vera pena, ed anco delle più gravi», come quella della perdita della libertà personale.

La Leopoldina aveva certamente progredito, come dimostrato da Tullio Padovani³⁵, alla distinzione fra reati e trasgressioni. Nella veduta 67 preliminare di Pietro Leopoldo si tracciava un percorso verso la mitigazione delle pene irrogabili per le contravvenzioni, pur contemplando ancora il carcere per una durata massima di quindici o venti giorni³⁶. Nel testo promulgato, l'articolo 109, dopo aver elencato alcune trasgressioni (contro le leggi sui funerali, in materia di gioco, di apertura di osterie e di matrimoni), prevedeva una clausola di chiusura che unificava la disciplina relativa a tutte le «trasgressioni che sono più propriamente soggetto di pulizia»³⁷, che tuttavia non erano affatto definite. Si devono poi ricordare certe incongruenze: alcune fattispecie, come il colombicidio, rimanevano delitti (pur se con pene mitigate), mentre altre, come l'incendio colposo,

erano sanzionate con l'esilio o il confino, a meno che la colpa fosse «riconosciuta lieve o lievissima»³⁸. Le contraddizioni erano ben colte dal presidente del Buon governo Giusti, quando notava che le pene che la Leopoldina sanciva come rientranti nelle facoltà dei ministri superiori di polizia erano troppo gravi per esser contemplate per le sole «azioni viziose e biasimevoli»³⁹ e che implicitamente se ne poteva inferire che esisteva una sorta di 'mostro giuridico', ossia una classe di delitti di polizia. Del resto, le bestemmie (art. 61), così come i «libelli infamanti» e le offese verso magistrati e governo (art. 63), che erano delitti, rientravano espressamente nelle competenze della polizia. Lo stesso, nelle istruzioni dell'aprile del 1781 si annoveravano alcune azioni delittuose (fra cui ad esempio gli scrocchi e altri contratti illeciti), qualificate come affari di polizia.

Come anticipato, molte di queste azioni prese di mira dalla polizia dei principi illuminati non costituivano alcuna violazione, non solo del diritto proprio, bensì anche del diritto romano-canonico. Certo, non bisogna dimenticare che delitto per il criminalista d'Antico Regime era azione intrinsecamente malvagia sotto il piano morale e politico⁴⁰ e che non solo non vi era distinzione fra sfera morale e sfera dell'illecito penale (perché non vi era fra reato e peccato), ma non vi era neppure un legislatore che avesse fissato una fattispecie, cioè una condotta tipica, definendola reato. Fu nel Settecento, grazie all'influsso di tesi illuministe, che si accese una battaglia per il principio di legalità in ambito penale e fu proprio su questo piano che si sarebbe giocata la partita fra magistrati, giudicanti e consiglieri del principe, giacché l'oggetto del contendere non era la repressione, quanto la prevenzione dei delitti. La mancanza di una individuazione e classificazione per legge dei comportamenti che avrebbero potuto costituire i preliminari di un delitto si unì alla scelta del potere economico, manifestazione più pura della sovranità, per colpirli, sottraendo qualsiasi forma di garanzia.

Sul piano pratico e dall'angolo prospettico dei ministri di polizia, non v'è dubbio che il potere economico era più agile, svincolato dalle forme e, almeno a primo acchito, più efficace della repressione ordinaria. L'indagine di Addobbati ha mostrato ad esempio come sul versante del controllo del gioco, «gli strumenti ordinari di giurisdizione furono progressivamente affiancati e infine soppiantati dai mezzi più sbrigativi di cui disponeva la "potestà economica"», che non consistevano solo nelle condanne dei rei, ma anche nella «possibilità di precettare gli individui che tenessero una condotta discutibile a "non escire di casa nella notte", "a non accostarsi a un dato luogo", "ad applicarsi a qualche stabile mestiere", a "tornare a convivere con i propri parenti" ecc.»⁴¹.

Proprio l'emissione e la notifica di precetti⁴² si allargò a dismisura nel corso degli anni '70, sostenuta anche da quanti, come il commissario di polizia Leoni o lo stesso Biondi, erano affatto propensi a sostenere l'apertura della Casa di correzione⁴³.

Le gravi irregolarità nella verbalizzazione e registrazione dei precetti, denunciate nel 1780⁴⁴, non erano esclusivamente un problema di tenuta della documentazione di polizia, ma il chiaro sintomo di uno sviluppo tumultuoso e disordinato della pratica dei precetti, non soggetta peraltro a disposizioni di legge e priva di un reale coordinamento fra magistratura ed esecutori. Accadeva spesso che dai messi non fossero fatti registrare al Bargello quei precetti che si mandavano «fuori da un quartiere, o se si registravano si omette dal Bargello di darne la notizia ai capisquadra», da cui insorgevano non poche confusioni. Al contempo, c'erano precetti «che non confrontano nella sostanza fra i libri di cancelleria, e quello del Bargello» e per rimediare e «perché non siano date indebite vessazioni, come è succeduto», il commissario confessava di non intravedere «altro mezzo che quello, che fermi stanti tutti i precetti di esilio fino al presente veglianti, venga ordinato, che siano tenuti sospesi tutti gli altri precetti economici di città emanati fino al di 30 giugno 1777».

In molte altre occasioni, fu la stessa presidenza del Buon governo a richiamare i ministri inferiori di polizia per il mancato rispetto di qualsiasi formalità nell'esplicazione dei propri poteri, come nel 1788, criticando l'assenza nelle «lettere di accompagnatura» dei motivi di sottoposizione dei discoli al servizio militare⁴⁵.

Nelle disposizioni leopoldine l'azione dei commissari di polizia (a Firenze) e dei vicari (sul territorio) venne agevolata e promossa, in particolar modo con la celebre istruzione ai giudicanti del 28 aprile 1781, che fu il culmine di questa evoluzione⁴⁶, assieme alle istruzioni segrete per il presidente del Buon governo (1784) e prima, nel 1782, all'istituzione della Casa di correzione, che segnò una nuova e ulteriore tappa delle politiche attive di ridisciplinamento sociale, nella quale lo Stato non si limitava ad allargare le maglie della reclusione di questa variegata serie di sudditi «viziosi», ma stabiliva anche un programma per la loro rieducazione e reinserimento fra la popolazione produttiva e operosa. Nelle discussioni precedenti all'apertura della Casa di correzione, negli anni 1778 e 1779, si ebbe un confronto serrato tra due protagonisti dello scontro degli anni '80 e '90, dalle posizioni antitetiche, ossia Jacopo Biondi e Giuseppe Giusti⁴⁷.

Dopo aver subito la volontà del sovrano, si può intravedere un primo momento di ricompattamento del fronte avverso a questi sviluppi nella fase di gestazione della Leopoldina. I protagonisti furono soprattutto il citato Biondi, ma anche l'auditore Antonio Cercignani, nonché il vero estensore del 'Codice leopoldino', ovrerosia Giuliano Tosi. Fu quest'ultimo, per render più cauti i commissari, a proporre a Pietro Leopoldo di far salvo il ricorso del condannato per via di polizia al principe o almeno di domandare la sospensione del provvedimento al ministro che lo aveva spiccato e la conseguente istruzione di un processo formale⁴⁸. Analogamente, il Cercignani si batté affinché mai, neanche per cose di «pura pulizia a veruna persona senza prima averli contestato le sue man-

canze e sentite le sue discolpe», si derogasse alle «forme solite di procedere»⁴⁹. Il parere del Cercignani andava nella direzione dell'abolizione di ogni processo camerale, integralmente segreto e privo di qualsiasi spazio per la difesa, e della sua sostituzione, per i reati minori, con un processo sommario, che si distingueva per la previa assegnazione delle difese, anche se avrebbe comportato l'esclusione della fase della ripetizione dei testimoni escussi su richiesta del fisco, cioè del loro riesame su istanza dell'imputato⁵⁰.

L'analisi di Tosi e Cercignani non si fermò però al solo stadio della repressione, poiché era evidente che il nodo si spostava sempre più sul piano della prevenzione. Il loro intento era quello di circoscrivere l'utilizzo della potestà economica e la formula che entrambi adottarono fu quella di consentirlo solo per prevenire «futuri sconcerti» e «disordini». L'espressione, che sembrava voler contenere queste evenienze nelle sole ipotesi di gravi turbamenti dell'ordine pubblico, in realtà era poco felice e senz'altro incapace di arginare i ministri di polizia. In ogni caso, si deve sottolineare che già nelle parole del Tosi affiorava la vera preoccupazione di questa schiera di giuristi: prevenire il male «manifesta pur troppo quali sieno le persone inclinate a commettere, o sospette d'aver commesso il male, che in futuro si vuole impedire», ma farlo equivaleva a «diffamare». Se si ammettevano le procedure camerali, per Tosi, esse al più dovevano consentire una «segreta, e cautelata ammonizione» e mai qualcosa in più.

La posizione di Jacopo Biondi: una via moderata e tradizionale alle pratiche di polizia. Assonanze e diversità con le critiche espresse dal Gianni

Proprio su questo punto dobbiamo soffermare la nostra attenzione, provando a seguire l'itinerario intellettuale seguito da Jacopo Biondi, magistrato di lungo corso e giurista colpevolmente ignorato dalla storiografia⁵¹. Oltre ai suoi *Opuscoli*, raccolta di scritti giuridici di diverso argomento edita nel 1801, sono pervenute diverse sue memorie e relazioni inedite. Nelle sue *Politiche riflessioni per prevenire i delitti*, contenute negli *Opuscoli*, in molti tratti affini ad altre sue memorie degli anni '80 e '90, il magistrato partiva da un assunto favorevole all'«arte di restringere il numero dei delitti»⁵², che era connessa all'accrescimento dell'utilità e della tranquillità pubblica, parole chiave nel dibattito politico dell'epoca.

Per ottenere questo scopo, occorreva impegnarsi a «minorare i bisogni, ed i capricci, che non di rado assumon la natura di bisogni». L'opulenza⁵³ e l'ozio erano deleteri, specialmente nei giovani, ma anche per i nobili e i cittadini, perché incentivavano l'abbandono alla «mollezza, alla crapula, al giuoco, e ad altre viziose passioni di questa natura»⁵⁴; il vivere in preda a passioni disordinate recava un cattivo esempio, era una «morbosa infezione»⁵⁵ e il sovrano non poteva

consentire che «prendesse piede un vizio che porta in sostanza a conseguenze perniciose, e poco meno che irrimediabili»⁵⁶. Posta questa premessa di teorica adesione alle tesi dei cameralisti, il Biondi si sforzava di contenerne le ricadute in termini giuridici.

L'uso del «gius coattivo», ossia insomma di misure di restrizione della libertà, doveva esser regolato da un principio fondamentale di «moderazione». Per Biondi, ciò che si affrontava era un «vizio [...] che non sempre si trasfonde in un vero delitto», ragion per cui la coazione doveva esser «dolce» e misurata all'appartenenza sociale della persona colpita dal provvedimento: ad esempio, per combattere l'ozio di nobili e cittadini il rimedio più efficace era di dichiararli incapaci di godere dei «pubblici onori» (e pertanto degli uffici e delle cariche pubbliche) e obbligarli a vivere in campagna, mentre per il volgo si dovevano spiccare precetti di svolgere il servizio nelle milizie oppure un mestiere alla pena delle bastonate, ma non addivenire alla loro carcerazione, sanzione che avrebbe contribuito a peggiorare, invece che migliorare le loro attitudini.

Sono riflessioni che il Biondi aveva già messo per scritto nello schierarsi contro la Casa di correzione nel dicembre del 1778⁵⁷. Certo, una criticità a monte era rappresentata dal progetto di far convivere in questa nuova struttura persone tutt'altro che assimilabili e in particolare bambini orfani, che avrebbero ricevuto un cattivo esempio dal contatto con adulti viziosi o con criminali. Ma il problema reale era lo scetticismo del Biondi sull'efficacia della reclusione al fine del recupero di viziosi e malviventi che, vivendo assieme, avrebbero perduto il senso di «orror della colpa a misura, che vedono d'aver molti compagni nel delitto», mentre sarebbe stato «desiderabile, che i malviventi si conoscessero soli, ed isolati nel mondo, e perciò esposti alla vista, ed al disprezzo universale». Secondo il giurista di Pomarance, insomma, da un lato si doveva realisticamente ammettere che esistevano individui incorreggibili, sui quali sterilmente poteva esser praticato un programma di reinserimento basato sul richiamo all'osservanza dei propri doveri tramite forza e violenza; dall'altro, le perplessità risiedevano nella ferma convinzione che fosse l'educazione privata a formare indelebilmente le inclinazioni dei singoli:

L'uomo entra nel mondo dopo aver succhiati col latte fra le domestiche mura i paterni insegnamenti autorizzati dalle leggi, dalla religione, dalla forza, e rare volte dalla ragione. Questi semi sono i fondamenti di tutte le sue operazioni allorché è posto in libertà d'agire a proprio talento. Se egli diviene scellerato, non può diventarlo, che formando un'abito passo a passo sull'orme additate ò dall'esempio, ò dall'insegnamenti paterni⁵⁸.

Era dunque all'educazione familiare che si sarebbe dovuto mirare per provare a correggere le storture con qualche risultato, ma le proposte del presidente del Supremo tribunale non erano ben configurate. Nel parere relativo alla

Casa di correzione egli propendeva per la creazione di un magistrato di censori pubblici⁵⁹ che monitorassero l'educazione impartita dalle famiglie e che, senza immischiarsi in essa (eccettuati i casi di gravi degenerazioni), alimentassero un sistema premiale che favorisse la virtù⁶⁰. Nelle *Politiche riflessioni* ritornava sul punto, insistendo sull'esigenza di assuefare le persone fin dall'infanzia alla sobrietà, alla fatica, alla morigeratezza e al dovere, obbligandole a lavorare per mantenersi. Ma il nostro giurista avrebbe ridimensionato queste asserzioni in altre parti dei suoi scritti, sostenendo che il temperamento impresso dalla natura sull'uomo non sarebbe stato cancellabile dall'educazione privata⁶¹. In generale, dunque, tutto questo concorreva ad attenuare considerevolmente l'importanza dell'intervento del principe.

Più lucida era l'analisi sul versante del contenimento delle pratiche poliziesche. Posto che i ministri di polizia avessero potere di prender provvedimenti, la stessa procedura per spicarli doveva esser improntata al criterio di moderazione e quindi mai attivata sulla base di informative segrete dei birri o di spie, bensì grazie alle stesse «cautele che anche dalle Leggi si riguardano come necessarie all'effetto di poter contestare, e dar debito d'un delitto ad alcuno che ne sia presso di mira»⁶². In definitiva, era come reclamare la verifica degli elementi di fatto che fornivano prove contro l'accusato prima di un qualsiasi passo, che avrebbe potuto infamare il singolo, generare maggior scandalo nella società e in ultima analisi turbare la quiete pubblica.

Ora, a mio avviso il retroterra culturale delle idee del Biondi non si collocava né in seno alla scienza di polizia (di cui pure mostrava d'aver recepito in parte la lezione), né in seno all'illuminismo penale di impronta garantistica sviluppato specialmente nei circoli lombardi. In realtà, egli – così come Tosi e gli altri che manifestarono avversione verso le novità leopoldine in questo campo – era esponente dell'ultima generazione della scuola criminalistica pratica toscana (quella che vedeva in Marc'Antonio Savelli e nella sua opera un punto di riferimento), sulla quale si era innestato con successo il filone di pensiero che propugnava un cauto e graduale adattamento ai cambiamenti prodottisi nella società, condotto proprio sulla scorta di quel principio anzidetto di moderazione. Non v'è dubbio che le principali 'sorgenti' a cui questa schiera di giuristi di formazione classica aveva attinto erano Muratori e Montesquieu.

A testimoniare non sono solo la sua *Istruzione* sul modo di procedere in criminale⁶³ o alcuni progetti di legge, come quello che, correggendo la Leopoldina, voleva render definitive le sentenze contumaciali dopo un anno dalla loro pubblicazione⁶⁴, bensì anche altre prese di posizione manifestate in ambito di ciò che oggi definiamo diritto penale sostanziale. Così sulla repressione dello stupro semplice (vale a dire la congiunzione carnale con donna vergine), sulla quale nei dibattiti preliminari alla Leopoldina egli sostenne Giuliano Tosi e la Consulta nell'opposizione alla depenalizzazione (proposta dal Giusti, ma anche da una

personalità di grosso calibro come Filangieri) e nella necessità di reintrodurre la classica sanzione di diritto comune, ossia l'alternativa fra l'obbligo di sposare e quello di dotare la stuprata⁶⁵. Né deve sorprendere l'appoggio che nel 1787 dette al voto dell'auditore Urbano Urbani, che restringeva la facoltà di procedere contro adulterio, stupro e fornicazione al solo caso della presenza di un'accusa di parte o di notorietà del fatto anche nei confronti degli ecclesiastici⁶⁶.

La diffidenza verso qualsiasi sanzione o restrizione della libertà che non fosse preceduta da una procedura giurisdizionale era intessuta con argomentazioni poggianti su termini come onore, onestà, reputazione⁶⁷, famiglia e distinzione fra foro esteriore e interiore. Sono concetti che ripercorrono l'opera del Savelli, segnatamente le (sia pur strettamente giuridiche) pagine in cui egli criticava la diffamazione o le delazioni segrete come modi di avvio di un'inquisizione⁶⁸, ma che più in generale rinviano a un orizzonte di valori di una nobiltà cittadina nel contesto di uno Stato di ceti, nel quale il principe è solo un tutore e in cui dunque il suo *imperium* incontra delle barriere invalicabili, sotto pena di trasformarsi in dispotismo. Se il principe era in grado di disporre della «estimazione» esterna e delle sostanze dei sudditi, la «estimazione interna» non era subordinata al suo volere «poiché i pensieri, i concetti, le opinioni interne, e le idee non soggiacciono ad alcuna umana potestà»⁶⁹. E, per quanto la sua potestà non sia

[...] sottoposta alla censura dei sudditi, ha tuttavia per se medesima i propri limitj, e non può estendersi più oltre per puro capriccio, o per impulso di private passioni, ma dee sempre esser regolata dal ben pubblico, ed a misura del presunto mandato del Popolo, senza di che ogni Sommo Imperio verrebbe a degenerare in Tirannide⁷⁰.

Nel contesto di tali limiti sta proprio quello delle azioni atte a provocare disordini nella società, ma che costituiscono dei «vizi», che non possono essere soggetti a un potere coattivo che ha per scopo la «pace esteriore»: un «ben regolato governo» non deve prender cognizione di «questi [...] all'uomo inevitabili difetti», che vanno lasciati «ai tribunali sacri di penitenza», cioè insomma al foro penitenziale. Pare evidente in tutto ciò l'eco del capitolo XXI del *Della pubblica felicità* di Muratori, nel quale l'erudito modenese, dopo aver attribuito al principe l'«ispezione» su «tutto ciò che può turbare la pubblica quiete», la escludeva in relazione a quelle «azioni, che unicamente consistono nel trasgredire la legge di Dio [...] e son chiamati peccati», perché il sovrano agogna giustamente che i sudditi «menino una vita cristiana e morigerata» e «pure a lui non tocca di deputar castighi a chi solamente manca a i suoi doveri con Dio»⁷¹. Lo stesso Muratori, dopo aver ammesso che il principe, quale *pater familias* dei propri sudditi, aveva il dovere di prendersi cura anche dei loro «disordini» («ancorché non proibiti né puniti dalle Leggi del mondo») e rimediare ad essi «con economica provvisio-

ne», poneva dei paletti consistenti a questa azione: circa la lascivia, l'impudicizia e la lussuria, occorreva prima di ogni altra cosa il buon esempio da parte del sovrano e dei suoi ministri e magistrati, quindi la repressione doveva fermarsi ai «delitti carnali nefandi», non agli altri «delitti carnali vietati dalle leggi», se consumati segretamente. Ed era proprio su questo che si sarebbe impennata l'argomentazione del consiglio di Stato nel 1794, che escludeva che il governo potesse

[...] indagare la condotta morale dei cittadini dentro il recinto dei propri alberghi, poiché qualunque inquisizione di questo genere distrugge ogni idea di libertà, e non potrebbe esser diretta, che a prevenire, o punire dei peccati contro i precetti del Decalogo, che devono essere esenti dalla censura dell'autorità pubblica⁷².

Con un senso di realismo, il Biondi richiamava l'avvertimento del «celebre Presidente di Montesquieu» alla sterilità del «pretendere, che la turbolenta attività degli Uomini possa ridursi ad un ordine, onde non ne risultino sconcerti, e confusioni». O, detto con le parole di Montesquieu, di cui fin da subito si rilevò la scarsa attenzione verso gli affari di polizia⁷³,

*Il ne faut point mener les hommes par le voies extremes; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire*⁷⁴.

Ora, non si può nascondere l'assonanza, talvolta impressionante, di molti contenuti e argomenti del Biondi con i più noti rilievi⁷⁵ mossi da Francesco Maria Gianni alla Casa di correzione, esposti in un immaginario e inedito dialogo fra un padre e un figlio internato in essa. Vi si trova l'attacco alle «cabale della delazione»⁷⁶, alla reclusione in assenza di contestazione del delitto e di «un processo, ed una difesa, che danno una forma di regolarità a queste procedure e gli tolgono l'ignominioso carattere di arbitrarie», alla punizione di meri peccati, così come in generale l'accusa di dispotismo e di oppressione realizzata nella Casa di correzione e in quel sistema «paternalistico-poliziesco»⁷⁷ leopoldino. Ma, al di là della convergenza del Gianni con il Biondi e gli altri magistrati su diversi motivi di dissenso rispetto alle pratiche di polizia, si deve concordare con Furio Diaz, che ha visto in questo documento una professione di fede «liberale»⁷⁸ del Gianni. Il Gianni si appunta su polemiche schiettamente illuministiche, sulla mancanza di rispetto del principio di legalità e di tassatività⁷⁹ in campo penale e sull'arbitrio delle procedure, che non esita a bollare come peggiori di quelle impiegate dall'Inquisizione romana⁸⁰. Mentre al Biondi sta a cuore la tutela di un ordinamento naturale come la famiglia dall'invadenza dello Stato e l'onore delle persone colpite da precetti o reclusi nella Casa di correzione, il Gianni rimarca con disgusto l'accrescimento delle armi a disposizione

dei padri nei confronti dei figli indisciplinati grazie alla minaccia di istanza di detenzione nella Casa di correzione, tale da favorire una sorta di dispotismo dei genitori. Gli strali del Gianni colpiscono con durezza la bassa polizia⁸¹, lo stesso dicastero del Buon governo⁸² e soprattutto quei ministri che, a partire dal fiscale, sono dotati di un potere smisurato nei confronti dei singoli e che agiscono per ambizione personale e senza dubbio tutto ciò fa parte di un nuovo attacco che il consigliere di Pietro Leopoldo porta nei confronti del ceto forense, del quale soggetti come Biondi o Tosi erano esponenti. Il discrimine con la schiera dei criminalisti può insomma sembrare ridotto alla sottolineatura maggiore o minore di alcuni aspetti, ma è in realtà ciò che distingue una visuale liberale e riformista da un cauto conservatorismo, che intende solo denunciare gli eccessi con cui si dispiegava il potere economico.

I sostenitori del potere economico

La ‘tentazione’ rappresentata dal potere di polizia si era infiltrata in effetti anche nella scuola criminalistica toscana, rompendo un fronte che, quasi compatto, mostrava molto scetticismo. In questo senso, eclatante è la posizione espressa da Jacopo Maria Paoletti, chiamato da Pietro Leopoldo a reggere la cattedra di giurisprudenza criminale a Firenze, che avrebbe dovuto formare i futuri giudici e magistrati toscani. Il Paoletti, maestro di Giovanni Carmignani, fu autore di un opuscolo ancora poco studiato, dal titolo *La politica o sia il governo di polizia*⁸³.

Se sul campo fu Giuseppe Giusti a spendersi maggiormente per la promozione e poi per la difesa delle facoltà economiche e poi della Casa di correzione, la loro migliore, benché tutt’altro che compiuta⁸⁴, sistemazione scientifica venne proprio dalla penna del Paoletti, non casualmente recuperata dal medesimo Carmignani e poi nell’ottocentesco trattato di Bartolomeo Fiani⁸⁵. Nella costruzione del Paoletti, il concetto di governo di polizia è largamente sfumato e non concentrato sul solo settore della prevenzione: esso è definito semplicemente come uno strumento grazie al quale si regge qualsiasi tipo di governo, monarchico, democratico o aristocratico. La polizia è «un’arte di ben governare», una «medicina» degli Stati, che mira a stabilire un «buon ordine»⁸⁶, fondato sulla virtù dei sudditi e sull’estirpazione dei vizi perché i «costumi privati decidono dei costumi pubblici». Il modello evocato da Paoletti – sempre più in voga nel Settecento dopo il diffondersi degli studi storici sull’antica Grecia⁸⁷ – è quello della Sparta di Licurgo, divenuto un vero e proprio mito di educazione pubblica.

Le virtù che il governo deve far fiorire coincidono con le quattro virtù cardinali, conosciute nel mondo antico e ampiamente trattate dalla moralistica cristiana. Di ognuna di esse deve servirsi prima di tutto il magistrato di poli-

zia nello svolgimento del proprio ufficio, dal momento che – come avvertirà il Paoletti nella seconda parte del suo opuscolo – non possono mai aversi leggi o regolamenti capaci di prevedere ogni caso e comunque adeguabili a qualsiasi popolazione, città o clima. Questo per Paoletti non vale solamente in relazione a territori vasti, ma anche all'interno di Stati di modeste dimensioni, come il Granducato di Toscana.

Il Paoletti compie dunque un'operazione assai ardua, quella di modellare il potere economico sulla falsariga della costruzione classica della *iurisdictio*. Il principe, unica fonte del potere di polizia, proprio come unica sorgente della *iurisdictio*, non potendo esercitarlo da solo per la molteplicità degli oggetti di una «sfera così estesa»⁸⁸, lo delega ad appositi ministri. Egualmente, Paoletti traspone il concetto di *arbitrium*⁸⁹ dal contesto giurisdizionale a quello della polizia, sostenendo che le facoltà economiche erano in precedenza unite in quelle giurisdizionali⁹⁰. O, detto in altri termini, proprio come il giudice negli ordinamenti di diritto comune doveva esser dotato di largo *arbitrium*, specialmente nella determinazione delle pene⁹¹, così adesso era giusto dar al ministro di polizia «piena autorità di usare del loro arbitrio» sui «mezzi per tenere a dovere i male intenzionati»⁹², perché essi andavano diversificati in ordine alle circostanze che si presentavano. E, come l'unica garanzia del buon operato del giudice-inquisitore era quella della sua virtù, così adesso l'esclusivo criterio sul quale far affidamento era quello della probità personale del ministro di polizia, la cui nomina era un delicato onere del sovrano⁹³. Paoletti ometteva tuttavia di considerare la forza frenante che il giurisdicente incontrava nelle numerose formalità del processo e nelle regole dettate dalla dottrina di diritto comune, a partire da quelle relative alla prova legale.

Naturale conseguenza era il riversarsi nel nuovo contesto di polizia dei contenuti della trattatistica medievale e moderna sulle qualità religiose, morali e pratiche del giudice⁹⁴. Il chiaro tentativo del Paoletti era quello di nobilitare l'ufficio del magistrato di polizia, che emergeva nella sua identità distinta dal giurisdicente e che doveva avere una commisurata valorizzazione in termini stipendiali, tale sicuramente da non esser dipendente dal denaro. Il ministro di polizia doveva esser stimolato con premi per i risultati ottenuti e duramente punito, con il licenziamento, in caso di «difetto», ossia se per «insufficienza, ignoranza, o infedeltà non si riparasse ai disordini»⁹⁵. Il funzionario di polizia non era responsabile per le eventuali azioni arbitrarie commesse nei confronti dei singoli, quanto per l'incapacità di svolgere con profitto il proprio incarico a vantaggio del principe. Siamo ben distanti dal concepire una responsabilità dolosa (o colposa) in capo al ministro di polizia per violazione di situazioni giuridiche garantite ai sudditi.

Il ministro di polizia doveva in primo luogo usare la prudenza, con la quale «si prevede il male futuro, e se gli tronca la strada, e s'impedisce che segua». Intervenire sul «male» equivaleva ad anticipare l'azione della polizia ben prima

che esso potesse configurarsi come un mero tentativo di delitto, cosicché Paoletti finiva per affermare che «le azioni tutte degli uomini, che vivono in società, debbono richiamare l'occhio della polizia»⁹⁶. Il tutto si fondava essenzialmente su schemi deduttivi di carattere presuntivo e in buona sostanza su una concezione 'deterministica' per la quale da una certa condizione in cui si trovava l'uomo dovessero nascere quasi automaticamente tendenze criminose. Ne era un'esemplificazione una memoria dell'auditore fiscale di Siena Francesco Antonio Berti del 1791⁹⁷, per il quale i giovani sedotti da ozio e libertinaggio, se nati in case facoltose, si sarebbero indebitati, ricorrendo agli usurai o dissipando il patrimonio con contratti a «babbo morto», cioè chiedendo prestiti da rendere dopo l'apertura dell'eredità⁹⁸; se invece di famiglia povera, si sarebbero abbandonati alla delinquenza, avrebbero lasciato la patria, ma avrebbero anche danneggiato la propria famiglia, in quanto molte delle separazioni del talamo avevano origine in queste condotte. Secondo il Berti, si poteva persino giungere a presumere che queste persone, una volta rinsavite, avrebbero volentieri reclamato l'intervento della polizia.

Nelle memorie del Giusti, invece, almeno a proposito di alcune classi di individui, veniva sostenuta una teoria più radicale, di impronta contrattualistica e in cui pesavano probabilmente suggestioni genovesiane⁹⁹ (e prima ancora, pufendorfiane): il vagabondo e l'ozioso mancavano al patto sociale, togliendo alla società una porzione di fatica e di lavoro ai quali sarebbero stati obbligati, gravando dunque sulle spalle del resto del corpo sociale¹⁰⁰.

Si poteva procedere con mezzi assai differenziati, ma che implicavano pur sempre un controllo pervasivo e una 'schedatura' della vita personale dei sudditi. Gli strumenti a disposizione della polizia erano una «prudente miscela di imposizione e persuasione»¹⁰¹: essa poteva muoversi con tentativi di conciliazione¹⁰² (che ricordavano assai le tecniche di mediazione e pacificazione impiegate in campo giudiziario e infragiudiziario) oppure attraverso provvedimenti unilaterali che incidevano sulla capacità di agire¹⁰³, con avvertimenti e precetti fino alla reclusione in conservatori o case di correzione (nelle quali erano tenuti a lavorare), ma anche in carcere con un regime penitenziario aggravato o infine con la misura più drastica dell'esilio dallo Stato¹⁰⁴.

La prudenza doveva esser combinata con la giustizia, che in estrema sintesi era il criterio che informava l'adozione di qualsiasi determinazione del ministro di polizia. Ma, lungi dal costituire un limite rigido, anche la giustizia era poi da apprezzarsi in concreto e si esauriva in una semplice esigenza di cautela. Insomma, prima di imporre all'ozioso un lavoro si doveva verificare che non potesse avere altri mezzi leciti di sussistenza; allo stesso modo, occorreva ponderare attentamente le voci popolari, talora suscitate da maldicenza o invidia. Per contro, la fermezza era sinonimo di fermezza e quindi spingeva la polizia a non avere indulgenza contro coloro verso i quali non sarebbero stati sufficienti i mezzi meno invasivi.

La temperanza, poi, più che una caratteristica del ministro di polizia, doveva essere promossa fra i sudditi, abituandoli alla moderazione, alla frugalità e alla morigeratezza in ogni espressione del proprio vivere, secondo una filosofia di evidente ispirazione stoica¹⁰⁵.

La ricerca di un equilibrio: i nuovi confini del potere preventivo di polizia

Gli studi di Mangio¹⁰⁶ e di Da Passano¹⁰⁷ hanno ben messo in luce come la promozione delle pratiche di polizia, già affievolitasi negli ultimi anni leopoldini, subì una grave battuta d'arresto con l'arrivo in Toscana di Ferdinando III.

Certamente l'esito fu determinato dalla assai meno convinta adesione del nuovo granduca alle idee paterne. Ne è una riprova l'atteggiamento assai cauto del granduca dinanzi a certi eventi di portata anche politica, come quelli scatenati nel 1791 dalle manifestazioni di giubilo di alcuni francesi dimoranti in Toscana per la cattura di Luigi XVI. In tale frangente, non soltanto fu determinato di procedere attraverso la giustizia, giacché la segreteria di Stato comunicò al Giusti che Ferdinando III desiderava che gli atti fatti dai commissari o altrove, ma sotto la direzione del dipartimento di polizia, non potessero assurgere che a meri «atti primordiali», utilizzabili nel processo ordinario solo dopo esser stati sfrondata da qualsiasi «aspetto d'irregolare»¹⁰⁸.

D'altro canto, il mutamento fu prodotto dalla preponderanza, anche numerica, delle correnti favorevoli a un contenimento dei poteri esplicabili in via preventiva. Nessuno, tuttavia, propugnava un ritorno *tout court* e assoluto ai canali giurisdizionali: era oramai sotto gli occhi di tutti che un certo grado di vigilanza e di intervento preventivo, anche su costumi, morale e religione dei sudditi fosse indispensabile, sia per le accresciute funzioni dello Stato, sia e ancor più in relazione al diffondersi di idee radicalmente sovversive, a seguito della Rivoluzione francese.

Ciò che aveva provocato la reazione di alcuni strati della popolazione, nonché di svariati operatori del diritto erano le manifestazioni particolarmente invasive del potere di polizia. Quali fossero si può trarre da quanto finora abbiamo detto, ma potrà forse giovare ritornarvi sopra per approfondire questi punti.

Una di queste manifestazioni fu indubbiamente l'ingerenza negli ambiti più reconditi della vita familiare, che dovette lasciare il segno, se decenni dopo il successore del Paoletti sulla cattedra fiorentina di giurisprudenza criminale, Guido Angelo Poggi¹⁰⁹, parlando di adulterio, poteva scrivere che «apud nos hodie pro *peccatis* hujusmodi politia providet»¹¹⁰. Ma l'intervento dei ministri di polizia era stato attuato anche *ex officio* e ciò contribuì a fomentare ricorsi e malcontenti. Come scriveva il governatore di Siena, informando nel 1791 la supplica di una donna,

[...] rispetto al pubblico se è necessaria la vigilanza sul buon ordine, e sul costume, non può che produrre perniciose conseguenze la troppo minuta investigazione criminale di ciò che accade nell'intimo delle famiglie, e dentro le pareti domestiche quando non vi hanno reclami, ne pubblico scandalo¹¹¹.

Sempre nel 1791 si era costretti a biasimare l'operato del fiscale di Siena per aver processato economicamente un sacerdote accusato «con fondamenti assai leggieri» di «pratica disonesta» con una donna di Sarteano, causando «scandalose mormorazioni» contro persone di buona fama e «onesta nascita»¹¹², ledendo pertanto l'onore delle stesse. Un anno dopo, il Biondi rincarava la dose, sostenendo – ancora una volta secondo la lezione montesquiviana – esser «affatto fuori di regola, e contrario ai più sani principj politici, e legali d'infamare il connubio con delle risoluzioni economiche fondate sull'appoggio di semplici sospetti di scandalo»¹¹³. L'endiadi «principj politici, e legali» serviva a condannare inappellabilmente questi provvedimenti di polizia sia come non convenienti a un regime, quale quello monarchico, fondato sulla virtù dell'onore, sia come contrari alle regole giuridiche razionali, a partire dallo stesso diritto comune giustiniano. D'altra parte, secondo il presidente Giusti in molti di questi contesti familiari si celavano forme mascherate di lenocinio altrimenti di arduo accertamento¹¹⁴.

Un altro strumento di cui i magistrati di polizia si erano serviti forse con eccessiva superficialità, ma trovando conforto nella prassi, erano le delazioni segrete o anonime. Nel caso anzidetto, il fiscale di Siena Berti confessava di non essersi creduto autorizzato a «recedere in minima parte da sistemi veglianti al tempo, che ebbe corso detto affare, giacche era allora di massima il non dover trascurare alcun foglio, benché anonimo, per attendere dalla verificazione il risultato»¹¹⁵. Era sempre il Berti, evidentemente scottato da questa esperienza, a suggerire pochi mesi dopo di «rimuovere l'uso di far capitale di fogli anonimi»¹¹⁶. Mezzo inaffidabile e con il quale si fomentavano diffidenze, volontà di vendetta, intimidazioni, nonché distorti impieghi del proprio potere da parte della polizia, l'accusa anonima era il grimaldello fondamentale per penetrare nell'intimità delle famiglie o delle relazioni sessuali. E la circolare promossa dal Giusti e approvata dal granduca nel febbraio del 1787, vietando di rivelare coloro dai quali giungeva l'accusa nei procedimenti fra moglie e marito, figli e genitori, parroci e popolani, lungi dall'aver frenato il fenomeno, lo aveva probabilmente attizzato ancor più. In tal modo venivano manifestati nella comunità dei fatti dei quali non esisteva «publica fama et vox» e che quindi avevano la loro prima emersione pubblica davanti a un funzionario di polizia. Lungi dall'esser trattate con estrema riservatezza, queste situazioni ponevano allo scoperto condotte immorali, che finivano per moltiplicare i cattivi esempi. Parimenti, si ampliavano i malumori nei confronti del diffuso impiego di spie, non raramente persone di discutibile moralità, che ricevevano per questo premi, tanto da farne quasi una professione.

Questa rete di spie era gestita da un corpo di polizia inaffidabile e meschino¹¹⁷, che la pur rilevante riforma nel 1777 non aveva affatto liberato, come si è visto in apertura, da molti dei difetti del passato. Personaggi assai poco limpidi come l'ex bargello Chelotti, divenuto ispettore e vantando così la completa fiducia del granduca, fecero un uso distorto dei poteri loro affidati e finirono per costituire dei veri e propri «partiti» implicati in associazioni criminose su vasta scala¹¹⁸, tanto da indurre Pietro Leopoldo a sbarazzarsene attraverso una condanna e l'esilio a Venezia. Per il Biondi, la polizia avrebbe dovuto invece conferire della condotta dei sudditi con parroci e persone «probe»¹¹⁹.

Altro bersaglio di attacchi erano alcuni precetti formulati con espressioni così vaghe da risultare persino inapplicabili o addirittura da avere effetti vessatori particolarmente accentuati sul piano della libertà personale. Così per i precetti *de non conversando* con persone di altro sesso che, se eseguiti alla lettera, mettevano le donne colpite in una condizione analoga se non peggiore rispetto a quella delle monache di clausura¹²⁰. Jacopo Biondi rimarcava in una sua rappresentanza del 1792 che un simile precetto era «così effrenato, e mal concepito, che non permette[va] nemmeno alla precettata in caso di malattia di ricevere il medico, il confessore, e simili, togliendole così ogni ajuto spirituale, e temporale»¹²¹. Questi precetti esasperavano a tal punto coloro che ne erano colpiti da indurli a gesti inconsulti pur di scongiurare eventuali sanzioni per la loro violazione, come avvenuto in concreto a una donna che per il timore di parlare con uomini si era lanciata dalla finestra, ledendosi la gamba¹²².

Ciò che più suscitò il malumore fra i giuristi toscani fu però la procedura segreta di polizia e il tentativo di estromettere o circoscrivere la sua conversione o sindacabilità in un giudizio ordinario, specialmente per i provvedimenti più tenui o i precetti. Non è mistero che lo sforzo di Giusti, attraverso la circolare interpretativa della Leopoldina del 1787, fu quello di sceverare la così detta procedura camerale da quella sommaria, per bandire la prima e fare della seconda quella in uso negli affari di polizia, così rimuovendo ogni denuncia di sottrarre per intero la difesa agli accusati. Dietro questa impostazione stavano convincimenti opposti rispetto a quelli anzi descritti, in particolare sulla convenienza dei procedimenti economici per gli accusati per questioni delicate e spinose (come quelle familiari), i quali si ritenevano ben più 'coperti' e quindi tutelati da un esame discreto e lontano dalle aule di giustizia. Ma c'era anche la consapevolezza che in buona parte di questi affari di polizia, la cui natura era assai ibrida come si è visto, i fatti contestati non potevano esser provati in un processo formale, secondo le regole di prova legale¹²³. Per il Giusti, infatti, per i casi rientranti nelle competenze dei ministri inferiori di polizia e quindi con sanzioni minori si poteva decidere anche in presenza di «fondati sospetti» e non solo con «piena, e concludente prova»¹²⁴, mentre per le sole pene riservate ai ministri superiori si sarebbe richiesta la partecipazione, dopo una prima verifica sommaria dei fatti.

Come scriveva il Berti¹²⁵, molti «oggetti di polizia» potevano esser colpiti da pene economiche per rimuovere disordini e mali forieri di futuri delitti, ma in quello stadio non avevano «un tal carattere»¹²⁶ e non sussistendo norme positive, «ne verrebbe di conseguenza che i giudici ordinarj non sarebbero in grado che di assolvere i trasgressori, essendo certo in fatto che nei giudizj ordinari è la legge, e non quelli che impone la pena»¹²⁷.

In realtà, trasparivano talora anche argomentazioni in cui si riversava tutto lo spirito polemico nei confronti del ceto forense e delle continue «sottigliezze» che oscuravano la verità dei fatti, che oneravano e aggravavano le parti di spese altissime e non di rado erano opera di quei cavillosi avvocati e procuratori¹²⁸, che erano stati l'altro grande protagonista della rivolta contro la polizia. Avvocati e procuratori che proprio grazie all'affermazione dei nuovi principi illuministi di legalità, tassatività penale e all'apertura alla difesa dell'accusato positivizzata dalla Leopoldina, si potevano valere di armi assai penetranti da spendere a vantaggio dei propri assistiti e acquisivano uno spazio e un ruolo sempre maggiori sullo scenario sociale e politico che li avrebbero portati ben presto a divenire un vero e proprio 'partito' opposto a quello dei giudicenti¹²⁹.

La circolare diretta ai ministri di polizia a seguito della chiusura della Casa di correzione escluse qualsiasi procedimento contro la «lubricità» e il «mal costume», se non per conclamato scandalo o su richiesta dei superiori che avessero «diritto di dirigere la loro condotta» e implorassero «l'autorità del governo» e sempre dopo aver provato «le loro colpe, o le loro malvagie inclinazioni», casi nei quali era permessa la «clausura nel Conservatorio delle convertite»¹³⁰ per le donne e la condanna alla disciplina militare per gli uomini, ferma restando la *chance* di ricorrere alla Consulta.

Tale circolare fu l'esito della spinta congiunta di almeno tre distinti gruppi: quello degli avvocati e procuratori, quello dei giudicenti e dei criminalisti contrari alle procedure economiche ed infine quello dei riformisti più schiettamente liberali, come il Gianni. Questa vittoria non si tradusse, come anticipato, nell'estirpazione delle pratiche di polizia, ma innescò nel tempo la ricerca di un nuovo equilibrio. Dovettero passare gli anni tormentati a cavallo dei due secoli e si sarebbero ripresentate anche nel pieno Ottocento¹³¹ contraddizioni, regressi e problemi del tutto analoghi a quelli riscontrati in queste pagine, ma la sistemazione dottrinale del Carmignani, semplificata per un verso nella parte più teorica e per l'altro approfondita in quella pratica da Bartolomeo Fiani, espresse al meglio la ricerca di una sintesi che contemperasse polizia, giustizia e certe esigenze di tutela della sfera individuale.

In Carmignani non trovava spazio l'idea di poter imporre i costumi¹³², ma al contempo non veniva negata l'importanza di una prevenzione di fatto attraverso una polizia «vigilante ed attiva»¹³³, che doveva conciliarsi con la libertà umana di compiere qualsiasi atto con il quale si uniformasse la propria condotta alla legge.

In ambito sostanziale, ne scaturiva la necessità di una legge per creare fattispecie di delitti o trasgressioni di polizia, ma anche l'esigenza, vista l'impossibilità di predeterminare tutto con disposizioni positive, di lasciare alla «pubblica vigilanza» un certo margine di arbitrio per investigare¹³⁴ e colpire quelle azioni non tipizzate, in cui si concretizzasse una «tendenza all'offesa dell'ordine e della pubblica sicurezza»¹³⁵. Un arbitrio da gestire mediante la prudenza, mai «effrenato»: non ogni sospetto poteva autorizzare la polizia a «spiegare la sua forza, ma quello unicamente» che fosse risultato di «fondatte considerazioni, una sequela di antecedenze che inducano la verosimiglianza e la probabilità dell'evento che si teme». Un arbitrio perciò mai tale da autorizzare a valicare la «soglia de' lari privati»¹³⁶ ed esplicabile preferibilmente con strumenti diversi e più efficaci rispetto al carcere, che Carmignani stigmatizzava come atto a istigare, specialmente i giovani, al crimine¹³⁷. Senza bandire radicalmente le delazioni segrete, talora indispensabili¹³⁸, per Carmignani potevano al più giustificare la vigilanza, non l'intervento della polizia¹³⁹, a meno che non vi fosse pubblico scandalo o una domanda di giustizia da parte dell'interessato.

Come si può ben vedere, in conclusione, pur recependo molte delle istanze di coloro che avevano avversato le pratiche di polizia leopoldine¹⁴⁰, anche questa dottrina non fu improntata a un rispetto assoluto del principio di legalità.

Note

¹ Sul tema, il rinvio d'obbligo è a P. Costa, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-1433*, Milano, Giuffrè, 1969. Ma per la Toscana cfr. almeno L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, secc. XVI-XVIII*, Milano, Giuffrè, 1994.

² M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene» alla «protezione che esige l'ordine pubblico». Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano, Giuffrè, 1988.

³ G. Alessi, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra '700 e '800. Il caso leopoldino*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *La Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 151-187.

⁴ F. Colao, «*Post tenebras spero lucem*». *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano, Giuffrè, 1990.

⁵ A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina, 1777-1782*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, 2 voll., Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze 1992), Roma, Pubblicazione degli Archivi di Stato, 1994, I, pp. 426-508.

⁶ C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè, 1988.

⁷ Su questo tema mi permetto di rinviare a un saggio di chi scrive: *Fra birri, carabinieri e gendarmi: la difficile formazione di un corpo di polizia moderna nel Granducato preunitario*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Tra polizie e controllo del territorio. Alla ricerca delle discontinuità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 43-106. Sui saperi di polizia e la letteratura di fine Antico Regime a vantaggio delle forze di polizia vedi ora S. Mori, *Polizia e statualità nel primo Ottocento: l'esperienza lombardo-veneta e la cultura professionale italiana*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 203 sgg.

⁸ Uno fra i tanti esempi è L. Andreucci [ma M. Ciani], *De' mezzi per impiegare i mendicchi in vantaggio dell'agricoltura, e delle arti dissertazione*, s.n.t. (ma 1771), sul quale da ultimo C. Carnino, *Lusso e benessere nell'Italia del Settecento*, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 126-127.

⁹ L. Mannori, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XIX (1990), pp. 431 sgg. ma sia consentito un rinvio al mio *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Roma, Aracne, 2016.

¹⁰ *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze, 1747 e sgg., XI (1782-1783), n. 73 (corsivo mio).

¹¹ S. Della Vista, *La Casa di correzione di Firenze (1782-1794). Disciplinamento di 'discoli', 'oziosi' e 'donne di mala vita'*, tesi di laurea specialistica in Storia moderna, relatrice prof.ssa D. Lombardi, Università di Pisa, a.a. 2013/2014.

¹² Cfr. la *Rinnovazione d'ordini per li vagabondi, e birboni del dì 20 luglio 1743 ab Inc.* e il *Bando contro i vagabondi, e birboni del dì 2 maggio 1764* in L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, Firenze, Fantosini, 1800-1808, XXV, pp. 105-106 e XXIX, pp. 128-129.

¹³ Lo segnala ancora S. Della Vista, *La Casa di correzione cit.*, pp. 37 sgg.

¹⁴ Ne ho già parlato in D. Edigati, *Prima della «Leopoldina». La giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 2011, pp. 15 sgg.

¹⁵ Sul tema, vedi ora R. Bianchi Riva, *La coscienza dell'avvocato: la deontologia forense fra diritto e etica in età moderna*, Milano, Giuffrè, 2015.

¹⁶ Tutta la documentazione della vicenda illustrata è in ASF, *Consulta poi Regia Consulta, I serie*, 282, Affari dal 1738 al 1749, ins. senza numero.

¹⁷ Ivi, memoriale della Consulta a firma degli auditori Mormorai, Luci, Malaspina del 24 ottobre 1747.

¹⁸ F. Merlini Pignatelli, *Controversiarum forensium iuris communis et Regni neapolitani cum definitionibus supremorum tribunalium*, II, Neapoli, excudebat Honofrius Sauius: expensis Francisci Balsami, 1645, contr. XXVIII, nn. 9 sgg., pp. 161-163.

¹⁹ Che in Toscana, nonostante le norme di diritto romano, era punito solamente con sanzioni disciplinari, come avrebbe poi ricordato, sulla scorta del Savelli, G. Puccioni, *Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, Pistoia, Tip. Cino, 1856, III, p. 472.

²⁰ V. Guglielmi, *Pratica criminale secondo lo stile dello stato di Toscana*, Pisa, Giovannelli e compagni, 1763, p. 48. Su Guglielmi, per tutti rinvio alla mia voce in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, Il Mulino, 2013, I, p. 1086.

²¹ Cfr. per Livorno quanto si apprende dal parere di Giulio Rucellai del 13 settembre 1754 in ASF, *Auditore dei benefici ecclesiastici poi segreteria del Regio diritto*, 356, cc. 405 sgg.

²² A. Genovesi, *Lezioni di commercio o sia d'economia civile*, Bassano, Remondini, 1769, I, rispettivamente pp. 174 e 330.

²³ M. Simondi, *Classi povere e strategie di controllo sociale nel Granducato di Toscana*, Firenze, Dipartimento statistico-Università degli studi, 1983. Cfr. da ultimo, anche se su un'altra realtà, F. Ferrando, «Contro gli oziosi e i mendicanti». Progetti di riforma del sistema assistenziale genovese negli ultimi decenni del XVIII secolo, «Proposte e ricerche», XVIII (2014), pp. 33-47.

²⁴ Che ebbe modo di incontrare e conversare con lo stesso Pietro Leopoldo, contribuendo a influenzarne l'azione di governo: A. Contini, *La città regolata* cit., pp. 441-442.

²⁵ G. Rebuffa, *Scienza del governo e problema penale nell'opera di Joseph von Sonnenfels*, in A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi (a cura di), *Economia, istituzioni e cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, II: *Cultura e società*, Bologna, Il Mulino, 1982, rispettivamente pp. 964, 966.

²⁶ M.R. Di Simone, *Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento*, Roma, Bulzoni, 1984, pp. 157-160, 183-185.

²⁷ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1993, p. 193.

²⁸ M. Montorzi, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, Edifir, 1997, p. 155.

²⁹ Cito dalla rappresentanza del Consiglio, a firma Serristori, Martini e Gilkens, del 21 gennaio 1794 (ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 622, prot. 3, ins. 27).

³⁰ Lo rilevava ad es. A. Paolini, *Esame critico dell'opera di Beccaria intitolata Dei delitti e delle pene*, in C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene con l'aggiunta d'un esame critico dell'Avv. Aldobrando Paolini ed altri opuscoli di legislazione e giurisprudenza criminali*, Firenze, 1821, II, pp. 150 sgg.

³¹ Eccellente sintesi in A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 300-303.

³² F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis*, Bononiae, ex typographia Francisci Cardinali et Caroli Frulli, 1826, I, pp. 131 (lib. I, cap. VI, n. 4), 267-268 (cap. XIV, n. 2). Fu fra gli altri G. Carmignani, *Teoria delle leggi di sicurezza sociale*, Pisa, Nistri, 1831, II, pp. 202-203, a criticare questa tesi, rilevando che la categoria del quasi delitto, carpita dal diritto romano, era in origine concepita nel quadro del diritto civile e non in quello penale.

³³ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni Principi, trattato*, Napoli, Guarracino, 1755, p. 210.

³⁴ Ivi, p. 211.

³⁵ T. Padovani, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni*, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 421-464.

³⁶ D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, Milano, Giuffrè, 1995, I, p. 118.

³⁷ Ivi, II, p. 610.

³⁸ Cfr. ivi, II, pp. 458, 474.

³⁹ Cfr. ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 157, ins. 9, memoria di Giuseppe Giusti del 23 dicembre 1791.

⁴⁰ M. Montorzi, *Crepuscoli granducali: incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, ETS, 2006, pp. 120 sgg.

⁴¹ A. Addobbati, *La festa e il gioco nella Toscana del Settecento*, Pisa, Plus, 2002, p. 250.

⁴² A. Contini, *Corpo, genere e punibilità negli ordinamenti di polizia della Firenze di fine Settecento*, in N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), *Corpi e storia: donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Roma, Viella, 2002, soprattutto pp. 55-56; Ead., *La città regolata* cit., pp. 456 sgg. Sui precetti di polizia vedi ora anche l'indagine di S. Mori, *Polizia e statualità nel primo Ottocento* cit., pp. 121 sgg.

⁴³ Cfr. il suo parere (*Riflessioni del commissario Leoni sopra la casa di correzione*) in ASF, *Presidenza del Buongoverno, Affari comuni*, 509, n. 14.

⁴⁴ ASF, *Camera e auditore fiscale*, 2900, nn. 323-324, da cui son tratte le citazioni successive.

⁴⁵ C. Mangio, *La polizia toscana* cit., p. 76.

⁴⁶ Ivi, pp. 53 sgg.

⁴⁷ A. Contini, *La città regolata* cit., pp. 467 sgg. Sul Giusti vedi anche C. Mangio, *La polizia toscana* cit., ad indicem e D. Zuliani, *La riforma penale* cit., I, pp. 234-238.

⁴⁸ D. Zuliani, *La riforma penale* cit., II, p. 278.

⁴⁹ Ivi, II, p. 197.

⁵⁰ Sul punto vedi G. Alessi, *Questione giustizia* cit., pp. 172 sgg.

⁵¹ Il Biondi, nato a Pomarance nel 1728, aveva esordito nei bassi ranghi della giustizia lorenese. Laureato in utroque a Pisa (D. Barsanti, *Lauree dell'Università di Pisa, 1737-1861*, Pisa, Università degli studi, 1995, I*, n. 877), dopo un'esperienza come giudice di giusdicenti territoriali (cfr. Pistoia, Lari), fu cancelliere del Regio diritto, quindi assessore e a lungo presidente del Supremo tribunale di giustizia, massima corte in ambito criminale dello Stato fiorentino. Sotto Ferdinando III sarebbe stato elevato consigliere e direttore della segreteria di Stato, ma fu protagonista anche nel tormentato periodo di fine Settecento, quando, dopo la prima restaurazione del 1799, ebbe l'incarico della presidenza del Buon governo (al posto del Rivani), quindi nuovamente a capo del Supremo tribunale di giustizia e nel 1801 ministro dell'interno del Regno d'Etruria. Cfr. A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, III, Firenze, Molini, 1851, pp. 337, 385, 443, 490; C. Mangio, *La polizia toscana* cit., ad indicem; A. Contini, *La città regolata* cit.; G. Ciappelli, *Un ministro del Granducato di Toscana nell'età della Restaurazione. Aurelio Puccini (1773-1840) e le sue «Memorie»*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2007, ad indicem.

⁵² J. Biondi, *Politiche riflessioni* cit., p. 113.

⁵³ Sulla riflessione politica, morale ed economica nel '700 intorno al tema del lusso, cfr. ora C. Carnino, *Lusso e benessere nell'Italia del Settecento* cit.

⁵⁴ J. Biondi, *Politiche riflessioni per prevenire i delitti*, in Id., *Opuscoli*, Firenze, Stamperia del Giglio, 1801, p. 116.

⁵⁵ Ivi, p. 116.

⁵⁶ Ivi, p. 117.

⁵⁷ *Riflessioni del sig. assessore Biondi*, in ASF, *Presidenza del Buongoverno, Affari comuni*, 509, n. 14, da cui sono tratte le seguenti citazioni.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ L'idea, che compare in L. Muratori, *Della pubblica felicità* cit., p. 149, è tratta dalla storia greca e romana e ispirò la creazione dei dicasteri del Buon governo (L. Cremani, *De iure criminali libri tres*, Ticini, apud haeredes Petri Galeatii, 1791, I, *prolegomena*, n. 38, p. 24).

⁶⁰ Cfr. anche J. Biondi, *Della imputabilità delle azioni*, in Id., *Opuscoli* cit., pp. 89 sgg.

⁶¹ J. Biondi, *Politiche riflessioni* cit., p. 122.

⁶² *Ivi*, p. 120.

⁶³ J. Biondi, *Istruzione in compendio per ben compilare e risolvere i processi criminali a norma delle leggi e consuetudini del Granducato di Toscana*, in Id., *Opuscoli* cit., pp. 131 sgg., della quale ho parlato in D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»* cit., pp. 56 sgg. Del resto, sull'adesione a una procedura inquisitoria, per quanto 'addolcita', troviamo allineato anche Jacopo Maria Paoletti, che sta agli antipodi di Biondi sul tema della polizia.

⁶⁴ M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., p. 107.

⁶⁵ Cfr. D. Zuliani, *La riforma penale* cit., II, pp. 527, 551-554, ma anche G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni: il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006. Cfr. G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 25 sgg., 339 sgg.

⁶⁶ Cfr. ASF, *Supremo tribunale di giustizia*, 2447, n. 20.

⁶⁷ Concetti che ripercorrono anche la notificazione del Biondi del 7 luglio 1799 per «interdire la continuazione degli arresti politici arbitrari» riportata in A. Zobi, *Storia civile* cit., III, appendice di documenti, pp. 140-141.

⁶⁸ D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana medicea*, Pisa, Ets, 2009, 119-120.

⁶⁹ J. Biondi, *Prospetto di giuspubblico*, in Id., *Opuscoli* cit., p. 37.

⁷⁰ *Ivi*, pp. 40-50.

⁷¹ L. Muratori, *Della pubblica felicità* cit., p. 160.

⁷² ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 622, prot. 3, n. 27, rappr. del 21 gennaio 1794.

⁷³ B. Sordi, *Police/Policey. Linguaggi comuni e difformi sentieri istituzionali nel passaggio dalla polizia di antico regime all'amministrazione moderna*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVI (1997), p. 626.

⁷⁴ C.L. de Secondat (barone di La Brède e Montesquieu), *De l'esprit des loix, ou du rapport que les loix doivent avoir avec la Constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, etc.*, Genève, chez Barillot et fils, 1749, I, lib. VI, cap. XII, p. 84.

⁷⁵ Cfr. almeno F. Diaz, *Francesco Maria Gianni: dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, pp. 266 sgg.; e Contini cit. Si osservi che il Gianni tornò a criticare la Casa di correzione anche nel *Discorso sopra a Livorno*, in Id., *Scritti di pubblica economia storico-economici e storico-politici*, I, Firenze, Niccolai, 1848, p. 320.

⁷⁶ ASF, *Carte Gianni*, 16, ins. 335, § 27 (la citazione seguente è dal § 28).

⁷⁷ Così F. Diaz, *Francesco Maria Gianni* cit., pp. 269-270.

⁷⁸ *Ivi*, p. 268.

⁷⁹ Significativa è l'analisi dell'art. 2 dell'editto istitutivo della Casa di correzione, sul quale Gianni rileva che le «qualità requisite» per esservi internati «non sono definibili, né intelleggibili nel senso, e forma con cui sono espresse nell'articolo» (ASF, *Carte Gianni*, 16, ins. 335, § 48). Molto acuto è anche il rilievo del fatto che discolato o libertinaggio «sono caratteri che non possono attribuirsi all'uomini senza avere determinati espressamente i fatti, o le azioni, per cui la legge intende di riguardargli, e trattarli come tali» (§ 83) e che dopo molti anni di dibattito ancora non se ne aveva «la minima definizione» (§ 84).

⁸⁰ Al § 78 della sua opera, Gianni scrive che economicamente è sinonimo di arbitrariamente.

⁸¹ F.M. Gianni, *Discorso sopra a Livorno* cit., p. 319: «Anche la polizia è stata guastata. Si è animata con lo spirito di sbirreria, e del puttanesimo si fece una bottega di bargelli; dei ruffiani e dei giuocatori, si formò il corpo dei suoi esploratori [...] ha bisogno di essere organizzata in forma che serva la giustizia, che non possa attraversare i tribunali».

⁸² Critiche molto aspre si leggono nelle *Lettere del senatore Francesco Maria Gianni a Giovanni Fabbroni*, in F.M. Gianni, *Scritti* cit., I, p. 369.

⁸³ Sul quale qualche ragguaglio in C. Mangio, *La polizia toscana* cit., p. 211 e in P. Preto, *Il significato del lemma «polizia»*, in L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Atti del seminario di studi (Messina 1998), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 17-18. L'opera ebbe una edizione autonoma, ma raggiunse il grande pubblico con l'inclusione nella *Raccolta di trattati e memorie di legislazione e giurisprudenza criminale*, V, Firenze, Pezzati, 1822, pp. 191-217.

⁸⁴ Cfr. le osservazioni che avrebbe fatto poi il Carmignani, ora in M.P. Geri, *Il magistero di un criminalista di foro. Giovanni Carmignani «avvocato professore di Leggi»*, Pisa, ETS, 2015, p. 374.

⁸⁵ B. Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa. Trattato teorico-pratico*, Firenze, Tipografia nazionale italiana, 1853, spec. pp. 90 sgg. Sul trattato del Fiani vedi ora anche S. Mori, *Polizia e statualità* cit., pp. 240 sgg.

⁸⁶ *La politica o sia il governo di polizia*, pp. 193-194.

⁸⁷ Cfr. in Italia ad es. C. Denina, *Istoria politica e letteraria della Grecia libera*, prima ed. Torino, Nella stamperia reale, 1781-1782 (su Sparta, cfr. I, pp. 165 sgg.). Altrove, basti pensare a G.B. de Mably, *Osservazioni sopra i greci*, prima traduz. italiana Venezia, Pasquali, 1766 (ed. or., *Observations sur les Grecs*, Genève, 1749). Fra i pensatori più rilevanti in campo giuridico, subì la «fascination spartiate» Jean Jacques Rousseau: D. Leduc Fayette, *J.-J. Rousseau et le mythe de l'antiquité*, Paris, J. Vrin, 1974.

⁸⁸ Cito da B. Fiani, *Della polizia* cit., pp. 72-74, che riprende tuttavia la lezione del Paoletti.

⁸⁹ La miglior trattazione del quale è quella di M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998.

⁹⁰ Il che in linea teorica è indiscutibile, per quanto lo spettro della potestà economica fosse parecchio circoscritto e assolutamente non paragonabile con quello di cui ora erano in possesso i nuovi ministri di polizia.

⁹¹ Mi riferisco alla cospicua presenza delle così dette pene arbitrarie per alcune tipologie di reato, non fissate cioè nell'entità e lasciate al libero apprezzamento del giudice. Ma si consideri che un'altra manifestazione dell'*arbitrium* erano le pene straordinarie, quelle che il giudice poteva irrogare quando non era raggiunta la prova piena del delitto, commisurandole al quadro probatorio acquisito contro l'imputato. Più in generale, comunque, l'*arbitrium* era il mezzo per colmare le lacune del sistema e per consentirne una «progressiva evoluzione» (M. Pifferi, *Criminalistica in antico regime*, in P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, a cura di, *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII appendice, *Il diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 143).

⁹² J.M. Paoletti, *La politica* cit., p. 213.

⁹³ «Qual dunque sarà il sistema da praticarsi per il governo di polizia? Ecco. L'elezione di ministri probi, illuminati, provetti, ed in conseguenza pratici, e cognitori dell'uomo» (*ibidem*).

⁹⁴ Ne ho parlato in D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere fra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana, Edizioni dell'Accademia-ETS, 2005, pp. 96-106 ma cfr. anche G. Di Renzo Villata, *Un buon giudice, un buon giurista, un buon legislatore. Pietro Verri, Spannocchi e il 'Sistema Giudiziario'*, in A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Massetto (a cura di), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, II, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 831-923; G. Mecca, *Iudex dicitur iustitia animata: l'habitus del giudice in età moderna*, Tesi di dottorato di ricerca in Storia del diritto, Università di Macerata, 2012.

⁹⁵ J.M. Paoletti, *La politica* cit., p. 216.

⁹⁶ Ivi, p. 198.

⁹⁷ ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 151, ins. 3, memoria del 28 agosto 1791.

⁹⁸ Su queste figure, vedi G. Puccioni, *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Firenze, Niccolai, 1858, pp. 549-550, che ne evidenziava un tratto distintivo nelle condizioni «rovinose» imposte dal feneratore abusando dei bisogni, dell'inesperienza o delle passioni del figlio di famiglia.

⁹⁹ Cfr. A. Genovesi, *Della diceosina, o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, lib. II, cap. IX, § 12, III, Napoli, 1839, p. 110, che infatti cita Pufendorf: «gli uomini occupati in non far nulla, cioè a vegetare [...] vengono colla loro vita a rinunciare al patto di società; dond'è che possono giustamente essere dagli altri riguardati siccome membri scissi, e trattati con le medesime leggi con le quali sono puniti i vagabondi». Sul pensiero di Genovesi al riguardo, si veda in sintesi M. Bazzoli, *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze, La Nuova Italia, 1986, p. 494.

¹⁰⁰ *Osservazioni dell'assessore Giusti sopra la casa di correzione*, in ASF, *Presidenza del Buongoverno, Affari comuni*, 509, n. 14.

¹⁰¹ G. Arrivo, *Seduzioni, promesse* cit., p. 151, ma cfr. pp. 151-153.

¹⁰² Nell'esempio che fa Paoletti (J.M. Paoletti, *La politica* cit., p. 194), ciò può aver luogo per impedire che le inimicizie personali possano sfociare in offese, lesioni o persino omicidio.

¹⁰³ Così nei confronti dei prodighi, per i quali si poteva presagire il compimento di contratti illeciti e che per questo potevano esser inabilitati dalla polizia e sottoposti a un curatore.

¹⁰⁴ Di tutti questi mezzi e sanzioni di polizia avrebbe poi fornito una descrizione più particolareggiata e un inquadramento giuridico il trattato di B. Fiani, *Della polizia* cit., pp. 136 sgg.

¹⁰⁵ Ben evidente, del resto, fin dalle ampie citazioni di Focione e di Cicerone.

¹⁰⁶ C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 111 sgg.

¹⁰⁷ M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., pp. 112 sgg.

¹⁰⁸ ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 575, prot. 7, n. 4, biglietto della segreteria di Stato del 30 luglio 1791.

¹⁰⁹ Sul Poggi, in assenza di studi più accurati, vedi D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»* cit., pp. 55-56 e *passim* e Id., *Poggi, Guido Angelo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., II, pp. 1608-1609.

¹¹⁰ G.A. Poggi, *Elementa iurisprudentiae criminalis*, Firenze, ex typ. Francisci Daddii, 1815-1819, V, p. 8 (corsivo mio).

¹¹¹ ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 561, prot. 27, aff. 21.

¹¹² ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 567, prot. 20, aff. 24, lettera della segreteria di Stato al fiscale di Siena del 3 giugno 1791.

¹¹³ ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 588, prot. 36, aff. 35, rappr. del 26 marzo 1792.

¹¹⁴ Così il Giusti in una sua memoria del 3 aprile 1792 (ivi).

¹¹⁵ Cfr. in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 567, prot. 20, aff. 24, la risposta del Berti al segretario Rainoldi del 14 giugno 1791.

¹¹⁶ ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 151, ins. 3, memoria del 28 agosto 1791.

¹¹⁷ Si vedano le impietose descrizioni contenute nella *Lettera anonima sopra varj regolamenti politici ed economici della Toscana* (datata 8 marzo 1791) in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 154, ins. 15.

¹¹⁸ Rinvio alle pagine di B.M. Cecchini, *L'«infame» Chelotti, bargello fiorentino. Abusi e prevaricazioni di un funzionario di polizia nella Toscana leopoldina (1772-1783)*, «Rassegna storica toscana», XXXVIII (1992), pp. 43-63 e alla vicenda del giurista Antonio Pasquale Valli, che ho cercato di illustrare in D. Edigati, *Antonio Pasquale Valli e la difesa dei rei nella*

transizione fra diritto comune e riformismo settecentesco, «Diritto penale XXI secolo», XIV (2015), pp. 83-116 e Id., *Antonio Pasquale Valli, un giurista leopoldino fra Firenze e Venezia. Note per un profilo biografico*, «Studi senesi», CXXVII (2015), pp. 94-112.

¹¹⁹ Cfr. la sintesi della sua opinione in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 639, prot. straord. 8, aff. 9.

¹²⁰ Così il governatore di Siena in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 561, prot. 27, affare 21.

¹²¹ ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 588, prot. 36, affare 35, rappr. del 26 marzo 1792.

¹²² Così nuovamente in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 561, prot. 27, affare 21.

¹²³ Senza contare il superamento di quel vincolo costituito dall'obbligo di querela di parte per i delitti di natura sessuale e ovviamente che l'impossibilità di riesaminare un precetto o un'ammonizione in sede giurisdizionale.

¹²⁴ Cfr. i materiali preparatori della circolare del gennaio 1787 in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 489, prot. straord. 3, aff. 33.

¹²⁵ F. Colao, «*Post tenebras spero lucem*» cit., pp. 153-154.

¹²⁶ Cito dalla relazione del Berti del 1791 (ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 151, ins. 3) che faceva gli esempi dell'eccessiva frequenza nel gioco, dell'insubordinazione dei figli ai genitori, dell'abuso di vino, delle conversazioni fra uomini sposati e donne nubili.

¹²⁷ Cito dalla memoria del Giusti del 3 aprile 1792 nel caso cit. in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 588, prot. 36, affare 35.

¹²⁸ Nel caso citato, ivi, il Giusti accusava come presunto estensore dei ricorsi contro le procedure economiche un tale dottor Pietro Bindi che «per indebite esazioni, e per il suo imprudente contegno ha dovuto soffrire in addietro delle mortificazioni per ordine del Governo», ossia era stato carcerato per due giorni e inabilitato per due mesi dall'esercizio della procura.

¹²⁹ M. Montorzi, *Crepuscoli granducali* cit., pp. 248 sgg. Sul tema vedi anche F. Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino, 2006 e D. Edigati, *Il dibattito sulla pubblicità e sull'oralità dei processi criminali in Toscana (1814-1838)*, «*Historia et ius*», IV (2016), paper 6.

¹³⁰ ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 622, prot. 3, aff. 27, circolare ai ministri superiori di polizia.

¹³¹ Ne ho parlato nel mio *Tra birri, carabinieri e gendarmi* cit., al quale quindi rinvio.

¹³² M.P. Geri, *Il magistero* cit., p. 411.

¹³³ G. Carmignani, *Teoria* cit., III, p. 369.

¹³⁴ Rispetto al trattato del Paoletti, prende corpo l'individuazione delle modalità con cui si esplica la vigilanza, che B. Fiani, *Della polizia* cit., pp. 80-81 distingue tra «mera attenzione» e «investigazione» vera e propria.

¹³⁵ Ivi, p. 28, ma anche p. 135.

¹³⁶ G. Carmignani, *Teoria* cit., III, o. 373; B. Fiani, *Della polizia* cit., p. 81.

¹³⁷ Mezzo migliore era, secondo una concezione paterna della stessa polizia, l'esortazione e il richiamo benevolo, perché «il fuoco quanto è più compresso tanto più violento diviene. I rigori invece di convincere creano martiri» (citazione del Carmignani tratta da M.P. Geri, *Il magistero* cit., p. 428).

¹³⁸ G. Carmignani, *Teoria* cit., III, p. 372. Si allinea B. Fiani, *Della polizia* cit., p. 84.

¹³⁹ M.P. Geri, *Il magistero* cit., p. 423.

¹⁴⁰ Altrettanto il Carmignani avrebbe fatto anche sul piano delle procedure, manifestando – stavolta nelle vesti di avvocato – le sue riserve nelle *Cause celebri discusse*, IV, Pisa, Nistri, 1847, p. 483 (su cui anche M.P. Geri, *Il magistero* cit., p. 428), evidenziando la condizione dei difensori «privi della scorta degli atti che la polizia» aveva compilato a carico degli imputati e rivendicando il diritto a far uscire il procedimento «dalle tenebre» e a farlo comparire «alla chiara luce del giorno avanti la giurisdizione ordinaria».

Beatrice Biagioli

Un percorso di ricerca in mostra

Il mio intervento si propone di illustrare il percorso che, partendo dai risultati della ricchissima tesi di Sara Della Vista sulla Casa di correzione fiorentina istituita nel 1782¹, ha portato alla realizzazione della mostra dal titolo *Correggere e prevenire. La politica riformatrice di Pietro Leopoldo e la Casa di correzione nella Fortezza da Basso di Firenze*, allestita presso l'Archivio di Stato di Firenze e aperta al pubblico dal 22 al 27 febbraio 2016², per permettere al visitatore di vivere un'avventura intellettuale emozionante e suggestiva attraverso la visione di scritture originali e immagini evocative. Nel mio contributo vorrei offrire in primo luogo una veloce panoramica d'insieme soffermandomi al contempo in particolare su alcuni documenti sui quali mi è sembrato interessante focalizzare l'attenzione per la loro peculiarità e la capacità di offrire e fare emergere diverse interpretazioni e più spunti di riflessione sulle tematiche affrontate.

Il lavoro è partito quindi da una ricerca che aveva già ampiamente analizzato la storia dell'istituto correzionale fiorentino, per arrivare poi ad enucleare le testimonianze che sembravano più eloquenti ad esemplificare e ripercorrere criticamente in una esposizione didattica la storia della Casa: dalle fasi iniziali del progetto di istituzione della Correzione fino alla sua chiusura. Un'analisi impegnativa che ha attraversato i fondi relativi alle magistrature politiche e di governo (le *Segreterie di Stato* e di *Gabinetto*), a quelle amministrative (lo *Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche 1548-1861, Fabbriche lorenese*), e giudiziarie (*Commissari di Quartiere di Firenze e tribunale di semplice polizia, Presidenza del Buongoverno*). È seguita poi un'indagine capillare ed un esame dei singoli documenti nell'intento di scegliere quelli più significativi ed emblematici; si è considerato il contenuto e l'importanza rivestita da ognuno di essi, ma anche la loro grafia, pensando alla leggibilità dei testi da parte dei visitatori.

Abbiamo innanzitutto optato per inserire all'interno del percorso espositivo materiali cartografici che lo rendessero maggiormente comprensibile e circoscrivibile nello spazio; la Casa di Correzione viene inquadrata infatti all'interno del contesto urbano attraverso due documenti molto significativi. Uno è precedente all'istituzione della Casa: la pianta della Fortezza da Basso compresa nella *Raccolta di piante delle Principali città e Fortezze del Granducato di Toscana di Odoardo Warren*³, del 1743, l'altro è una rappresentazione della città di Firenze dell'anno 1783⁴, quindi coeva all'istituzione della Casa, disegnata da Francesco Magnelli e

incisa da Cosimo Zocchi, dove, nella parte inferiore, si trova illustrato il «Castello San Giovanni Battista detto Fortezza da Basso oggi Casa di Correzione».

La mostra inizia allargando lo sguardo anche a quello che nello stesso momento stava succedendo fuori dal granducato in materia di pubblica sicurezza, di assistenza e di regolamentazione della povertà, con le carte visionate da Pietro Leopoldo durante il suo soggiorno viennese del 1776 e da lui successivamente sottoposte all'esame della Deputazione sopra gli ospedali e i luoghi pii⁷ durante i lavori preliminari alla creazione dell'istituto fiorentino; materiali che incisero poi notevolmente nella definizione del suo assetto definitivo. Ed ecco il caso della Casa di correzione viennese, fondata nel 1671 con un diploma dell'imperatore Leopoldo I⁶, sull'esempio di altre istituzioni simili in Europa, per collocarvi «le donne profane, i figli disobbedienti, gli accattoni inquieti, come pure le altre persone inutili e ineducate, onde poterle trattenere ad un continuo lavoro»⁷ e poi rilasciarle una volta che il loro comportamento fosse migliorato, affinché tornassero a svolgere le loro attività. Ed ecco ancora la realtà del Regio ergastolo milanese illustrata qui in un registro rilegato in marocchino rosso: i *Regolamenti provvisionali che si osservano nel Regio Ergastolo di Milano*⁸ del 1771, arricchito con disegni di grande efficacia, forza e capacità evocativa.

Il manoscritto in questione fu esposto nella mostra *Da Beccaria a Manzoni*, tenutasi alla biblioteca Braidense nel 2014-2015⁹, e prima ancora, nella mostra *Da Caravaggio a Ceruti*, organizzata a Brescia presso il museo di Santa Giulia¹⁰. E proprio nel catalogo¹¹ relativo a quest'ultima mostra si trovano i contributi di Alessandro Morandotti¹² e Marco Bascapè¹³, in cui si riflette con grande attenzione sul significato e sull'importanza di questo documento e più in generale sulla rappresentazione dei ceti popolari nella pittura di genere fra Seicento e Settecento in Italia. Marco Bascapè analizza il registro qui esposto illustrando la situazione delle carceri milanesi, con occhio attento e concentrato essenzialmente all'ambiente dei mendicanti, sottolineando come il «problema carcerario e quello assistenziale, carità e repressione s'intrecciassero e si confondessero inesorabilmente», ribadendo inoltre come «i poveri oggetto delle sovrane premure, degli interventi statali, così come i poveri ritratti dai pittori dell'epoca, per quanto ci si sforzasse allora di classificarli, suddividerli, inquadrarli, restassero una categoria ai nostri occhi vasta, ambigua e sfuggente»¹⁴.

Il testo dei *Regolamenti*, è da ascriversi, come precisa Bascapè, al senatore Francesco Fenaroli, sovrintendente all'Ergastolo dal 1770 al 1774. Si tratta infatti di una versione assai ridotta dell'ampia bozza del *Piano* presentata dal medesimo nel maggio 1771¹⁵ e con ogni probabilità redatta proprio per permettere alla corte di Toscana di venire a conoscenza della realtà e delle norme che regolavano l'istituto penale milanese.

A Milano, nel 1766, il fratello maggiore di Pietro Leopoldo, Giuseppe II, nel contesto di una riforma complessiva dell'assistenza cittadina, aveva realizzato

una Casa di correzione nella zona di porta Nuova che doveva costituire essenzialmente un luogo di riabilitazione ed emenda, anche se la struttura fu subito utilizzata soprattutto come valvola di sfogo per risolvere i problemi di sovraffollamento delle altre istituzioni carcerarie della città. Nel progetto definitivo l'ente correzionale fu poi pensato unitamente all'Ergastolo¹⁶, progettato da Francesco Bozzolo e fatto costruire nei primi anni '70 dall'imperatrice Maria Teresa, quale luogo ordinario di pena, dove erano contemplati il lavoro e la preghiera e dal quale si usciva o per grazia del principe o per aver scontato la propria condanna. Se nell'Ergastolo dovevano in teoria confluire gli autori dei reati più gravi e nella Casa di correzione, invece, i corrigendi e gli autori delle colpe più lievi, questa distinzione di fatto non si realizzò mai completamente e all'interno della Casa di correzione milanese vennero regolarmente ordinati trasferimenti di reclusi provenienti da altre carceri.

Rivolgendo poi l'attenzione al tema degli emarginati, dei mendicanti, dei cosiddetti «pitocchi», ampiamente dibattuto anche da Pietro Leopoldo ed alla base della creazione dei vari riformatori realizzati in questo periodo, abbiamo cercato di evocare l'iconografia che li ritraeva, in special modo proponendo le rappresentazioni realistiche del milanese Giacomo Ceruti¹⁷ e altre espressioni della pittura italiana di genere fra '600 e '700, attraverso immagini raccolte in un video proiettato accanto alle vetrine della mostra, che include anche i disegni relativi ai condannati del Regio Ergastolo di Milano presenti nel registro cui sopra ho accennato. Illustrazioni, queste, assai significative e degne di attenzione, in quanto, come afferma Alessandro Morandotti nel suo contributo, diventano «una fonte per la storia dell'arte, in quanto ci permettono di stabilire la fortuna visiva dei poveri di Ceruti nella Milano settecentesca» e, con le didascalie che le accompagnano, ci consentono «di capire la vita del carcerato a Milano verso il 1770: fra reclusione, punizione e lavori forzati»¹⁸.

Rimanendo nel medesimo ambito tematico abbiamo inoltre compreso nel percorso della mostra due disegni raffiguranti i cosiddetti «poveri della lavanda»¹⁹ realizzati da Giovan Battista Minghi²⁰ per la Corte fiorentina alla fine del '700. Era usanza che ogni anno in occasione del Giovedì Santo, ventiquattro fra i più anziani della città (12 uomini e 12 donne) di Firenze, su segnalazione del parroco della Real Corte e dietro approvazione della Segreteria, ottenessero, a titolo di elemosina dalla Real Guardaroba Generale, un corredo con abiti e qualche moneta e che, in tale ricorrenza, si tenesse nel salone degli stucchi di Palazzo Pitti la cerimonia della lavanda dei piedi alla quale erano invitati 24 poveri. Secondo il cerimoniale il granduca provvedeva a lavare i piedi al primo che veniva privato delle calzature dal gran ciambellano, mentre la granduchessa procedeva allo stesso rituale nei confronti della prima povera a cui la maggiordama maggiore aveva tolto le calzature. Le altre cariche di Corte procedevano al lavaggio dei rimanenti; a questo seguiva un gran banchetto a cui partecipavano anche i 24 vecchi²¹.

Si è poi cercato di dare voce al dissenso che si registrò prima e dopo l'apertura della Casa, giudicata da molti non affatto idonea allo scopo perseguito. Mi riferisco in particolare a tre documenti: il cosiddetto *Memoriale*²², rivolto da un corrigendo al padre che lo aveva inviato in Casa di correzione (probabilmente scritto tra il 4 agosto 1782 e il 30 novembre 1786²³ e attribuito a Francesco Maria Gianni²⁴), che contestava l'arbitrarietà dell'Istituto insieme alle famiglie investite proprio in questo contesto di facoltà dispotiche per la possibilità di inviare i figli in un «ergastolo penoso»²⁵ che «sotto i tormenti dello spirito e del corpo»²⁶ toglieva «la riputazione a chi non l'aveva macchiata con i delitti»²⁷.

Si sono inoltre espone le riflessioni²⁸ espresse nel 1778 all'interno della Deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii da Jacopo Biondi²⁹, assessore al neo-istituito Supremo tribunale di giustizia, che al pari degli altri membri si schierò contro la proposta sovrana di realizzare una Casa di correzione in città, sostenendo che la pena, che doveva essere strettamente commisurata al delitto, da sola non era in grado di riportare ordine nella società. Costui, in sintonia con i principi già patrocinati nel 1764 da Cesare Beccaria, riteneva che la reclusione in una Casa di correzione, implicando una pena spropositata quale la privazione della libertà personale per mancanze di lieve entità, rischiasse di generare soltanto nuovi delinquenti.

Terzo esempio è il libello di Francesco Becattini: *Vita Pubblica e Privata di Pietro Leopoldo d'Austria Granduca di Toscana poi Imperatore Leopoldo II* (1797)³⁰, in cui lo spregiudicato pubblicista, giornalista e poligrafo fiorentino, fra le molte aspre critiche tributate alle riforme del sovrano, condannò la Casa di correzione, accusata di aver portato desolazione e terrore in tutto lo Stato.

Abbiamo ritenuto importante anche documentare il quadro giuridico di riferimento, esponendo provvedimenti, che con un linguaggio chiaro e incisivo, hanno segnato, definito e contraddistinto la realtà dell'Istituto correttivo fiorentino: dalla riforma della polizia del 1777³¹ con l'istituzione dei commissari di quartiere e le istruzioni loro date, alla notificazione dell'apertura della Casa di correzione del 4 agosto 1782³², ai regolamenti per la sezione femminile aperta nel dicembre 1783³³, alla legge di riforma criminale del 30 novembre 1786 – la cosiddetta «Leopoldina»³⁴ – che abolì la pena di morte, per arrivare alla chiusura della Casa nel 1794³⁵, preceduta dai motuproprii relativi al perdono dei tumultuanti³⁶ e al ripristino della pena di morte nel 1790³⁷. Editti questi che si inscrivono nel clima instauratosi dopo la partenza di Pietro Leopoldo per Vienna del marzo 1790, con i moti popolari verificatisi contro le riforme ecclesiastiche e annonarie introdotte dal sovrano lorenese che dall'Austria, visto il pericolo che correva l'assetto istituzionale da lui costituito negli anni del suo governo, sconfessò duramente l'operato del Consiglio di Reggenza, accusato di aver assecondato, mosso da paura, le richieste dei rivoltosi³⁸.

L'esposizione propone anche i lavori di riconversione militare iniziati nella Fortezza da Basso intorno all'estate del 1790, quando a Firenze, scoppiato il tumulto dell'8-9 giugno, la Casa di correzione era stata sottoposta a un progressivo smantellamento. In seguito a questi eventi e fino alla chiusura dell'Istituto del 1794, il presidente del Buongoverno³⁹ ordinava al commissario della Casa di correzione⁴⁰ di liberare di volta in volta alcuni locali della Fortezza e consegnarli allo Scrittoio delle Regie Fabbriche⁴¹, mentre altre sezioni potevano ancora continuare a essere adibite al correzionale. In tali circostanze furono pertanto eseguiti vari lavori di adattamento alle nuove esigenze, progetti documentati nei disegni⁴² che abbiamo enucleato dal fondo del *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche Fabbriche Lorenese* e scelto di presentare al pubblico per la loro suggestività.

Per avvicinarci in particolare alle reali condizioni dei corrigendi, muovendoci tra i diversi fondi documentari abbiamo scelto alcune testimonianze che più propriamente disegnano e rendono evidenti in qualche modo i tratti di coloro che venivano reclusi: dalle modalità di segnalazione ai giudicanti deputati, all'invio in Correzione e, in certi casi, alla successiva riconquista della libertà. L'arrivo di coloro che venivano destinati all'istituto avveniva non soltanto su richiesta delle famiglie ai commissari di quartiere, che indagavano e accertavano la veridicità delle petizioni, ma anche per iniziativa dei commissari o, in rari casi, anche ad istanza degli stessi futuri corrigendi. Per questa sezione ci siamo affidati in primo luogo ai «ristretti», ovvero le schede che il commissario preposto alla Casa di correzione ogni due mesi doveva inviare al capo della polizia cittadina⁴³. Si tratta di informazioni sintetiche relative a ciascun recluso, che registrano tra l'altro le generalità, il luogo di origine, la situazione familiare, l'età, la data ingresso in Correzione, il mestiere esercitato con il relativo guadagno giornaliero, il giudizio del commissario della Casa e così via. Quando un recluso veniva dimesso veniva annotata la data di rilascio e la motivazione; la pena poteva inoltre essere commutata con pene minori, vale a dire con i precetti, o con pene più gravi, come l'invio in carcere. Per i corrigendi, era in genere necessario in primo luogo trovare un mestiere prima del loro rilascio, in modo da scoraggiarne il ritorno all'oziosità e a comportamenti a rischio e in secondo luogo poter contare sulla presenza di familiari che se ne prendessero cura e potessero vigilare su di loro per l'avvenire. I «ristretti» reperiti coprono solo gli anni 1782-1784 e l'anno 1792, si presume che parte del materiale sia andato perduto nel passaggio tra la carica dell'auditore fiscale e quella del presidente del Buongoverno, avvenuto nel 1784.

Si sono esposte anche alcune suppliche, reperate nel fondo dei *Commissari di Quartiere di Firenze e tribunale di semplice polizia, Commissari di Quartiere 1777-1808*, che ci riportano fatti narrati dalla voce diretta di chi era incorso in qualche, per così dire, «cattiva abitudine».

Avveniva, in casi sporadici, che alcuni giovani, sia maschi che femmine, privi di un mestiere o in gravi difficoltà, richiedessero personalmente di essere inviati

nella Casa. È questo il caso di Maria Maddalena, moglie di Giuliano Cassetti, che dalle carceri del Supremo tribunale di giustizia supplicò di essere inviata in Casa di correzione il 21 agosto 1787. Il giorno precedente, sorpresa fuori dopo la mezzanotte, la donna era stata arrestata «per esser vagante e senza alcuna abitazione»⁴⁴, nonostante vari precetti che le vietavano di stare fuori in orari notturni. La giustificazione da lei addotta era che non aveva un posto dove stare da quando era stata cacciata dall'Albergo della Palla, dove alloggiava, perché sorpresa nell'atto di prostituirsi; la donna chiedeva pertanto di essere mandata in Casa di correzione per trovare un posto sicuro dove poter vivere. Sul seguito della vicenda la documentazione in nostro possesso non offre però ulteriori informazioni.

In merito poi alla denuncia di lassismo e ozio da parte dei commissari anche nei confronti di coloro che avevano mestieri saltuari, ci è sembrato interessante il caso di Francesco Bertini, colpito dal precetto del commissario di San Giovanni del 7 marzo 1783 che gli intimava di assumere entro quindici giorni un mestiere, pena un anno di reclusione in Casa di correzione. Il 22 marzo Bertini presentava all'auditore fiscale⁴⁵ una supplica a sua discolpa nella quale parlava della propria situazione economica e lavorativa: contrariamente a coloro che di solito venivano destinati alla Casa di correzione costui doveva avere una certa cultura; era uno scrivano e la supplica è autografa e redatta in bella grafia. Dichiarava di aver «sempre agito per scritturale a più e diverse persone», come continuava a fare pur ottenendo soltanto piccoli compensi e non senza aver contratto qualche debito, che contava però di estinguere una volta ricevuto il pagamento dovuto per un lavoro appena svolto. Data la precarietà della sua situazione, tentava tuttavia di rassicurare i ministri di polizia, dicendosi deciso a mutare impiego per il futuro, mettendosi a «tenere scuola di scritto ed abbaco – scriveva – ò si vero vendere il tabacco e tutto ciò per poter tirare avanti sé e la sua famiglia onoratamente»⁴⁶. Cercava così di scoraggiare il suo invio in Casa di correzione: non un'occasione di recupero per lui, ma un pericoloso ostacolo alla realizzazione di quel miglioramento economico da tempo inseguito e chiedeva pertanto all'auditore fiscale di intervenire per obbligare il suo debitore a risarcirlo di quanto gli spettava.

La mostra si chiude con l'esposizione degli eloquenti grafici con cui Sara Della Vista, nella sua tesi⁴⁷, ha sintetizzato la grande quantità di informazioni presenti nei «ristretti» dei reclusi a cui prima ho fatto cenno.

Note

¹ S. Della Vista, *La Casa di Correzione di Firenze (1782-1794). Disciplinamento di 'discoli', 'oziosi' e 'donne di mala vita'*, tesi di laurea specialistica in Storia moderna, relatrice prof.ssa D. Lombardi, Università di Pisa, a.a. 2013/2014.

² La mostra è stata curata da Sara Della Vista e da me, con la regia e la collaborazione di Loredana Maccabruni e Rosalia Manno che ci hanno affiancato e sostenuto durante tutte le fasi della sua realizzazione e che ringrazio in modo particolare.

³ *Raccolta di piante delle Principali città e Fortezze del Granducato di Toscana levate d'ordine di Sua Maestà Imperiale sotto la Direzione del Signor Odoardo Warren colonnello del Battaglione d'Artiglieria e Direttore generale delle Fortificazioni di Toscana*, MDCCXLIX, Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Segreteria di Gabinetto*, 695.

⁴ *Pianta della città di Firenze rilevata esattamente nell'anno 1783 e dedicata a Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo, Principe Reale di Ungberia e di Boemia e Granduca di Toscana*, ASF, Biblioteca.

⁵ Cfr. in proposito A. Contini, *Le Deputazioni sopra gli Ospedali e luoghi pii del XVIII secolo in Toscana: fonti e contesti*, «Popolazione e storia», 2000, pp. 1-23; Ead., *La città regolata in Toscana nell'Età moderna*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze 1992), 2 voll., Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1994, I, pp. 426-508, in particolare nota 127, pp. 468-469.

⁶ Cfr. «Rivista Europea», anno IV, parte I, Milano, Vedova di A.F. Stella e G. Figlio, 1841, p. 317.

⁷ *Istruzioni per Direttore e Soprintendenti alla Casa di Correzione di Vienna e rappresentanze alla medesima relative*, 1723, ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 111, ins. 3.

⁸ ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 111, ins. 4.

⁹ G. Panizza (a cura di), *Da Beccaria a Manzoni. La riflessione sulla giustizia a Milano: un laboratorio europeo*, Catalogo della mostra (Milano 2014-2015), Milano, Silvana Editoriale, 2014.

¹⁰ Brescia, Museo di Santa Giulia, 29 novembre 1998-28 febbraio 1999.

¹¹ F. Porzio (a cura di), *Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l'immagine dei 'pitocchi' nella pittura italiana*, Milano, Skira, 1998.

¹² A. Morandotti, *Poveri, pitocchi, emarginati: fonti figurative e storia sociale (nella prospettiva dell'epopea di Giacomo Ceruti)*, ivi, pp. 63-75.

¹³ M. Bascapè, *L'ergastolo milanese di porta Vercellina: un documento inedito*, ivi, pp. 75-79.

¹⁴ Ivi, p. 77.

¹⁵ Archivio di Stato di Milano, *Uffici giudiziari, p.a.*, b. 208.

¹⁶ Sulla situazione delle carceri milanesi vedi: A. Liva, *Carcere e diritto a Milano nell'età delle riforme: la Casa di Correzione e l' Ergastolo da Maria Teresa a Giuseppe II*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 63-142; G. Liva, *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica: Casa di Correzione, Carceri del Capitano di Giustizia, Casa di forza e Casa di lavoro volontario (detta poi d'Industria)*, in M.L. Betri, D. Bigazzi (a cura di), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta. Economia e società*, II, Milano, Franco Angeli, 1996, pp. 407-457.

¹⁷ Sulla sua figura cfr. V. Caprara, *Ceruti, Giacomo Antonio, detto il Pitocchetto*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1980, XXIV, pp. 60-63.

¹⁸ A. Morandotti, *Poveri, pitocchi, emarginati* cit., p. 72.

¹⁹ ASF, *Imperial e Real Corte*, 5448, cc. 34-35. Cfr. anche: *La Corte in Archivio*.

Apparati, cultura, arte e spettacolo alla Corte lorenese in Toscana, Catalogo della mostra (Firenze 1997-1998), Livorno, Sillabe, 1997, pp. 66-67.

²⁰ Cfr. L. Maccabruni, *Il corteggio reale di Ferdinando III nella festa degli omaggi per San Giovanni*, in *La Corte in Archivio* cit., pp. 84-85.

²¹ Cfr. C. Bernardi, *La drammaturgia della Settimana Santa in Italia*, Milano, Vita e pensiero, 1990, p. 72.

²² Cfr. ASF, *Carte Gianni*, 16, ins. 335. Si tratta di uno scritto contro la Casa di correzione di mano dello stesso Gianni (o di persona di sua fiducia) compilato sotto forma di lettera di un corrigendo al padre. Sul *Memoriale* cfr. F. Diaz, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, pp. 266 sgg.

²³ Sulla datazione del *Memoriale* vedi A. Contini, *La città regolata* cit., p. 504, nota 215.

²⁴ Sulla figura del Gianni vedi F. Diaz, *Francesco Maria Gianni* cit., e la voce di V. Becagli in *Dizionario Biografico degli Italiani* cit., LIV, 2000, pp. 465-471.

²⁵ Cfr. ASF, *Carte Gianni*, 16, ins. 335, c. 507v.

²⁶ Ivi, c. 514v.

²⁷ Ivi, c. 545r.

²⁸ Cfr. ASF, *Presidenza del Buongoverno 1784-1808*, 509, ins. 14.

²⁹ Sulla realtà dei giuristi toscani vedi R.B. Litchfield, *Emergence of a Bureaucracy. The Florentine Patricians, 1530-1790*, Princeton, Princeton University Press, 1986 (ed in particolare sul Biondi, p. 318).

³⁰ Editto a Siena, All'Insegna del Mangia, 1797, pp. 172-173. Sulla sua figura vedi G.F. Torcellan, voce *Beccattini, Francesco* in *Dizionario Biografico degli Italiani* cit., VII, 1970, pp. 394-400.

³¹ Cfr. ASF, *Leggi e Bandi del Granducato di Toscana*, VIII, 58. Sulla riforma di polizia in Toscana vedi, fra gli altri: C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Giuffrè, Milano 1988; A. Contini, *La città regolata* cit., pp. 426-508.

³² ASF, *Leggi e Bandi del Granducato di Toscana*, XI, 73

³³ Cfr. ASF, *Regio Fisco*, 848, n. 13.

³⁴ Cfr. ASF, *Segreteria di Gabinetto, Appendice*, 62, ins. 40, II.

³⁵ Cfr. ASF, *Segreteria di Stato*, 987, prot. 3, n. 27.

³⁶ Cfr. ASF, *Leggi e Bandi del Granducato di Toscana*, XIV, 109.

³⁷ Ivi, XIV, 115.

³⁸ Riguardo alle problematiche relative a questa fase storica del Granducato cfr. F. Pesendorfer, *Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica*, Firenze, Sansoni, 1986; C. Mangio, *Ferdinando III tra conservazione e rivoluzione*, in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari*, Torino, UTET, 1997, pp. 405-503; C. Mangio, *Ferdinando III*, in F. Diaz (a cura di), *Storia della civiltà toscana*, IV: *L'età dei Lumi*, Firenze, Sansoni, 1999, pp. 83-92.

³⁹ Giuseppe Giusti.

⁴⁰ Giovanni Ranieri Giunti.

⁴¹ Cfr. ASF, *Regio Fisco*, 855, nn. 48 e 57.

⁴² Si tratta in particolare dei seguenti documenti: «Pianta di alcune fabbriche esistenti nella Fortezza da Basso», 1790, ASF, *Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche 1548-1861, Fabbriche lorenese*, 2008, fasc. 113; «Pianta della Fabbrica per uso della correzione delle donne», 27 aprile 1792, ASF, *Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche 1548-1861, Fabbriche lorenese*, 2011, fasc. 100; Fortezza da Basso: acquartieramento dello Squadrone dei Dragoni, 1793, ASF, *Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche 1548-1861, Fabbriche lorenese*, 2013, fasc. 127.

⁴³ Per queste modalità cfr. ASF, *Camera e Auditore Fiscale*, 2939, n. 2; ASF, *Regio Fisco*, 846, n. 18 e 847, n. 2.

⁴⁴ Cfr. ASF, *Commissari di Quartiere di Firenze e tribunale di semplice polizia, Commissari di Quartiere 1777-1808, S. Maria Novella*, 13, n. 203.

⁴⁵ Giovanni Domenico Brichieri Colombi. Cfr. la voce relativa, di G. Turi, in *Dizionario Biografico degli Italiani* cit., XIV, 1972, pp. 229-232.

⁴⁶ Cfr. ASF, *Commissari di Quartiere di Firenze e tribunale di semplice polizia, Commissari di quartiere 1777-1808, S. Giovanni*, 55.

⁴⁷ Cfr. S. Della Vista, *La Casa di Correzione di Firenze* cit., pp. 229-242.

Correggere e prevenire

*La politica riformatrice di Pietro Leopoldo e la Casa di
correzione nella Fortezza da Basso di Firenze*

Catalogo della Mostra documentaria

a cura di

Beatrice Biagioli e Sara Della Vista

Sala Mostre dell'Archivio di Stato, 22- 27 febbraio 2016

Si ringraziano per la collaborazione prestata:

Sonia Cafaggini, Daniele Ciuffardi, Egidio Giannini, Ilaria Marcelli, Piero Marchi, Milvia Masciarelli, Marisa Morelli, Andrea Ossani

1. «Istruzioni per Direttore e Soprintendenti alla Casa di correzione di Vienna e rappresentanze alla medesima relative», 1723.

ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 111, ins. 3.

La Casa di correzione di Vienna, fondata nel 1671 su proposta del magistrato cittadino, con un diploma dell'imperatore Leopoldo I, rientra tra gli esempi che influenzarono Pietro Leopoldo nel suo progetto di realizzare un istituto analogo anche a Firenze. Visionati, durante il soggiorno viennese del 1776, i materiali relativi alla sua organizzazione datati 1723, nel 1778 il sovrano li sottopose all'esame della Deputazione sopra gli ospedali e i luoghi pii fiorentina, che aveva istituito per riformare l'assistenza cittadina. Fu al suo interno, infatti, che si svolsero i lavori preliminari alla creazione di una Casa di correzione a Firenze. Quest'ultima, nel suo assetto definitivo, ripropose non poche caratteristiche di quella viennese che, sull'esempio di tante altre istituzioni simili in Europa, era stata istituita per collocarvi «le donne profane, i figli disobbedienti, gli accattoni inquieti, come pure le altre persone inutili e ineducate, onde poterle trattenere ad un continuo lavoro», rilasciandole una volta che il loro comportamento fosse migliorato, perché tornassero a svolgere le loro attività.

2. «Editto per una migliore osservanza delle leggi emanate in affari di Buongoverno nella città di Vienna e provincie austriache», 30 ottobre 1751.

ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 111, ins. 1.

Minuta dell'editto emanato dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria, in relazione all'osservanza dei provvedimenti in materia di pubblica sicurezza da parte dei tribunali del Paese. «[...] La nostra aulica Commissione, ordinata per gli affari della sicurezza dello Stato, resterà autorizzata, con il nostro supremo ordine, a badare con tutto rigore alle negligenze che potessero accadere e secondo le circostanze ed a proporzione della disobbedienza dovrà privare per sempre i rei dai loro impieghi, con dichiararli inabili a servire nei nostri Stati, di maniera che un tal reo e impiegato disobbediente, sia Presidente, Giudice, Consigliere o Giurato, dovrà attribuire a se stesso la colpa della sua perpetua demissione e ciò per avere operato contro le supreme nostre disposizioni, date a favore di tutto lo Stato, o almeno per non averle adempite[...]».


Nei trentotto articoli che costituiscono l'editto sono contemplati, fra l'altro: l'invio di Commissari in ogni parte dello Stato per istruire gli amministratori della giustizia; la convocazione degli amministratori dei tribunali lontani; la necessità che venissero fatte visite mensili, particolari, inaspettate e generali, soprattutto dove vi fosse «il sospetto o l'attuale permanenza di gente oziosa e pericolosa», con una particolare attenzione per i «poveri, le persone sfaccendate, oziose so-

spette e pericolose», che dovevano essere consegnate ai tribunali competenti, informandone la Commissione aulica; oltre infine alla regolamentazione dell'invio dei questuanti fuori dai confini e alla predisposizione dell'assistenza ai malati e agli indigenti ritenuti meritevoli.

3. «Regolamenti provvisionali che si osservano nel Regio ergastolo di Milano, 1771, con disegni.

ASF, *Segreteria di Gabinetto* 111, ins. 4.

I documenti qui presentati, datati 1771 e concernenti il Regio ergastolo di Porta Vercellina a Milano, rientrano tra i materiali che Pietro Leopoldo fece pervenire in Toscana e sottopose alla Deputazione sopra gli ospedali e i luoghi pii nel 1778, durante i lavori preliminari alla creazione della Casa di correzione a Firenze. Era stato l'ingegnere Bozzolo, sotto il controllo dell'architetto camerale Piermarini, ad avere l'incarico di studiare il progetto di un penitenziario per lunghe detenzioni da destinare ai condannati alla galera. Esso fu approntato tra il 1769 e il 1775, nell'ambito della politica di riforme teresiane e giuseppine. Sebbene destinato a condannati per gravi reati, anch'esso prevedeva l'avviamento al lavoro. Resta poco chiaro il motivo per cui a Firenze fu visionato tale materiale, mentre non risulta, ad oggi, che altrettanto sia stato fatto nei confronti della documen-





tazione relativa alla Casa di correzione, che pure esisteva a Milano fin dal 1766. All'interno del registro qui esposto, contenente i «Regolamenti provvisionali» del Regio ergastolo, ossia le istruzioni date ai suoi funzionari, figurano anche quattordici tavole ad acquerello e inchiostro, fornite di descrizioni, che ritraggono diverse figure di condannati. Nella fattispecie, nella tav. VII viene illustrato il carro che trasportava mattoni e legnami, con le catene alle quali i condannati venivano legati. La tav. VIII riporta, anch'essa, un condannato legato alla catena, che conduceva una carretta. Il testo dei «Regolamenti» è da ascrivere al senatore Francesco Fenaroli, sovrintendente all'ergastolo dal 1770 al 1774.

4. ASF, *Segreteria di Gabinetto* 111, ins. 5: «*Pensieri sopra il modo di soccorrere i poveri in Firenze e lo stabilimento di una Casa di correzione*», [ante 1777].

Nel 1778, Pietro Leopoldo presentò questo documento, scritto di sua mano prima della riforma di polizia e giustizia del 26 maggio 1777, forse con la collaborazione dell'Auditore fiscale, ma diffuso in forma anonima alla Deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii. Il suo obiettivo era orientarla verso la stesura di un progetto per una Casa di correzione cittadina. Dopo aver classificato i poveri sia in base alla provenienza, sia in base alla tradizionale distinzione tra 'veri' e 'falsi', per

Pensieri
 sopra il modo di soccorrere
 i Poveri in Firenze, e la Sta-
 bilimento di una casa di
 Correzione.

Non vi è certamente niente di
 più naturale all'Uomo, che
 cercare ad aiutare, e soccorrere
 i Poveri; Questo istinto
 naturale di beneficenza
 santificato dai precetti
 di Carità della Religione,
 si deve essere una delle
 regole principali della condotta
 di ogni Cristiano, quanto
 maggior deve essere consi-
 derato per uno degli oggetti
 principali delle Cure, ed
 attenzioni di ogni saggio
 governo, osservando però che
 non una mal' intesa carità
 non si confondino i veri

ciascuna categoria il sovrano suggeriva una particolare forma di assistenza. Come
 usuale, dato che ogni comunità doveva provvedere ai propri poveri, i forestieri
 dovevano essere espulsi, mentre erano i 'veri' poveri gli unici ad avere diritto a es-

sere assistiti. I 'falsi' poveri o poveri validi, in grado di lavorare e provvedere a se stessi, dovevano essere precettati ad «adattarsi dentro un certo termine a qualche mestiere», sebbene il sovrano riconoscesse che molti occupati in modo saltuario o disoccupati lo fossero a causa delle difficoltà e della precarietà del mondo del lavoro. Vi erano, però, anche «oziosi, viziati» o «discoli» senza voglia di lavorare, che dovevano essere ricondotti a operosità. Era per costoro che Pietro Leopoldo invocava la creazione di una Casa di correzione fortificata, con sezioni separate per uomini e donne e composta di dormitori, sale per lavorare e ambienti religiosi.

5. Riforma della polizia e della giustizia, 26 maggio 1777.
ASF, *Leggi e Bandi* VIII, n. 58.

Con l'editto del 26 maggio 1777, Pietro Leopoldo riformò gli apparati giudiziario e poliziesco della città di Firenze, da tempo mal funzionanti a causa della loro commistione e di un'eccessiva frammentazione di competenze. La riforma riguardò innanzi tutto la giustizia penale maggiore: il Magistrato degli Otto di guardia e balia fu, infatti, sostituito dal Supremo tribunale di giustizia, che ne prese il posto assommando in sé anche le funzioni di tutti gli altri tribunali minori ancora presenti in città. Del sistema di polizia era capo l'Auditore fiscale, che dal 1751 al 1784 fu ininterrottamente Giovanni Domenico Brichieri Colombi. La novità è che gli furono sottoposti quattro Commissari di quartiere, obbligati a risiedere nei ripristinati quartieri storici della città. Domenico Leoni fu destinato al quartiere di S. Croce, Giovan Battista Cangini a quello di S. Spirito, Giuseppe Calamandrei a quello di S. Maria Novella, Diodato Panicacci prima e Francesco Zaccheri poi al quartiere di S. Giovanni. Si trattava di giudici dotati, però, di funzioni 'poliziesche' di controllo del territorio e di fondamentali compiti preventivi, a tutela dell'ordine e della quiete sociali. Eredi delle prerogative 'economiche' detenute un tempo dal Tribunale degli Otto di guardia e balia, incaricato di mediare la piccola conflittualità, dovevano dare udienza ai sudditi, dirimerne le dispute, controllare i costumi e l'onore delle famiglie. In casi di lievi trasgressioni, potevano comminare misure restrittive della libertà personale o pene afflittive minori, senza ricorrere alle autorità giudiziarie tradizionalmente competenti, con rapidità e semplificazione delle procedure.

6. ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 393, ins. 9: «Istruzione per i Commissari e loro aiuti e messi».

La riforma di polizia e giustizia del 26 maggio 1777 istituì a Firenze quattro Commissari di quartiere che, sottoposti all'Auditore fiscale e dotati di un corpo

di birri, ereditarono le prerogative 'economiche' del Tribunale degli Otto di guardia e balia. Si trattava di giudici chiamati a svolgere funzioni 'poliziesche', per assicurare il buon costume e la quiete sociale. L'obbligo di residenza nei quartieri li metteva a stretto contatto con la popolazione su cui erano chiamati a vigilare. Come chiarisce questa Istruzione, la loro funzione doveva essere di «prevenire e d'impedire i disordini e i delitti» prima ancora che si verificassero, per non doverli punire in seguito. A questo scopo, dovevano «restar notiziati» su quanto accadeva intorno a loro, prestando attenzione soprattutto a luoghi a rischio quali caffè, ridotti, osterie. Dovevano, inoltre, cercare di conoscere a fondo le persone, vegliando in particolar modo sulla stabilità delle famiglie, base dell'ordine sociale, oltre che «sopra la gioventù oziosa, debosciata e senza professione o arte generalmente, come pure sopra tutti gli altri soggetti oziosi, vagabondi e senza mestiere o sospetti di campare con mezzi illeciti o delittuosi». Dovevano, infine, «tener pulito il quartiere dalle donne sospette e di equivoco nome, dagli uomini mali e sussurranti» e in generale da chi teneva delle «pratiche fisse scandalose».

7. ASF, *Buongoverno* 509, ins. 14: «*Riflessioni del Signor Assessore Biondi*», 1778.

Nel 1778, all'interno della Deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii, Jacopo Biondi, assessore al neo-istituito Supremo tribunale di giustizia, di cui divenne Presidente nel 1784, si schierò, al pari degli altri suoi colleghi, contro la proposta sovrana di realizzare una Casa di correzione in città. Le sue argomentazioni spiccano per un garantismo all'avanguardia che lo caratterizzò anche in seguito. In piena sintonia con l'idea che la pena, da sola, non fosse in grado di portare ordine nella società e convinto che dovesse essere strettamente commisurata al delitto, così come Cesare Beccaria aveva sostenuto nel suo *Dei delitti e delle pene*, riteneva che la reclusione in una Casa di correzione, implicando una pena spropositata quale la privazione della libertà personale a fronte di mancanze molto lievi, rischiasse di creare nuovi delinquenti invece di porre loro un freno, tanto più che doveva rivolgersi a ragazzi ancora giovani. Il Biondi attaccava, quindi, tutto il mondo della prevenzione per via poliziesca, per le punizioni ingiustamente indiscriminate che comportava, agendo «senza formalità di processo e contro tutte le regole di giustizia». Sugeriva al governo, inoltre, di rinunciare a interventi repressivi in materia e di favorire con premi e stimoli, piuttosto, i genitori responsabili della buona educazione dei figli; ciò in cui riponeva tutta la sua fiducia.

8. ASF, *Segreteria di Gabinetto* 111, ins. 2: «*Punti sulle Carceri dei Debitori, Stinche di Firenze e provvedimento per i Poveri*» (il documento è certamente redatto prima del 1777 - è presente un riferimento al Banco di città del Tribunale

degli Otto di guardia e balia, soppresso in quell'anno - e in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 138 se ne trova una versione analoga sotto forma di dispaccio del sovrano all'Auditore fiscale, con data 26 agosto 1776, da Vienna).

Questo documento, redatto da Pietro Leopoldo il 26 agosto 1776, a Vienna, per l'Auditore fiscale, fu sottoposto e discusso dalla Deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii tra il 1778 e il 1779. Il sovrano vi ipotizzava di destinare le Stinche fiorentine esclusivamente ai delinquenti gravi e ai condannati ai pubblici lavori e non più anche ai debitori (il provvedimento divenne effettivo nel 1782). I reclusi avrebbero dovuto sia essere forzati al lavoro al di fuori del carcere, sia essere educati alla dottrina cristiana. Il sovrano chiese, inoltre, all'Auditore fiscale di redigere il progetto di una Casa di correzione, basata anch'essa sul binomio preghiera-lavoro. Questo istituto avrebbe dovuto emulare alcuni aspetti delle Stinche, modificandone tuttavia l'utenza, rivolgendosi a chi «per piccoli furti e furfanterie» fosse stato condannato a qualche mese di prigione, alle «donne di mala vita, le miniotte e gli inosservanti dell'esilio, i vagabondi ed oziosi, i discoli che fanno insolenze per la città e che non son buoni per il militare», a «quelli che hanno il precetto di non escire di notte o che sono senza mestiero e non si vogliono adattare a veruno, come pure i questuanti validi o impertinenti» e ai poveri forestieri o di campagna già allontanati da Firenze, ma tornati a questuare in città. Dovevano essere l'Auditore fiscale o il Cancelliere del Banco di città del Tribunale degli Otto di guardia e balia, che fino al 1777 si spartirono le competenze in materia di polizia, a stabilire chi destinarvi e a supervisionare il funzionamento dell'istituto, recandovisi di tanto in tanto, con la facoltà di diminuire o aggravare la pena ai reclusi, a seconda del loro comportamento.

9. Memoriale contro la Casa di correzione, scritto da Francesco Maria Gianni sotto forma di lettera di un corrigendo al padre, s.d., ma probabilmente datazione compresa tra il 4 agosto 1782 e il 30 novembre 1786.
ASF, *Carte Gianni*, 16, ins. 335.

Questo memoriale, anonimo ma plausibilmente attribuito a Francesco Maria Gianni, contestava l'arbitrarietà della Casa di correzione, alla cui istituzione probabilmente fu di poco posteriore, aggiungendosi alle opposizioni che contro di essa, in ambito istituzionale, erano sorte già prima del 1782 in seno alla Deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii, incaricata di discuterne il progetto. Il Gianni fu il consigliere di Pietro Leopoldo in tutte le questioni più importanti riguardanti provvedimenti di riforma, ma non ottenne mai un riconoscimento del suo importantissimo ruolo e fu sempre mantenuto a distanza dalla politica ufficiale per le sue idee spregiudicate e innovatrici. Il memoriale ha la forma di

lettera che, nella finzione letteraria, un corrigendo trentenne scrive al padre, per averlo inviato nella Casa di correzione. Con la sua istituzione, secondo il giovane, le famiglie erano state investite di facoltà tiranniche, per la possibilità concessa loro di inviare i figli in un «ergastolo penoso», che tormentava «il corpo e lo spirito [] protestandosi di non volere punire» e toglieva «la riputazione a chi non l'aveva macchiata con i delitti». In tal modo, gli individui vivevano nel timore di incorrere «in una pena terribile», senza sapere «da quali azioni astenersi per evitarla», rischiando di sviluppare una profonda diffidenza nei confronti del governo. Per questo, uno a uno gli articoli della notificazione dell'istituzione della Casa di correzione fiorentina del 4 agosto 1782 venivano contestati, mentre l'autore immaginava la felicità di Paesi privi di istituti del genere.

10. Notificazione dell'istituzione ufficiale della Casa di correzione, 4 agosto 1782. ASF, *Regio Fisco* 846, n.18 (anche in *Leggi e Bandi*, XI, n. 73).

Con questo documento a firma dell'Auditore fiscale, il 4 agosto 1782 Pietro Leopoldo diede comunicazione ufficiale dell'istituzione di una Casa di correzione a Firenze, aperta in via sperimentale fin dal 4 febbraio dello stesso anno, all'interno della Fortezza di S. Giovanni Battista, detta anche da Basso. Ne chiariva la funzione e fissava i requisiti essenziali per l'accesso. L'istituto doveva essere destinato ai giovani di entrambi i sessi, dai 14 anni in su, i cui comportamenti a rischio turbassero le famiglie o la quiete della società. I genitori potevano richiedere l'invio dei figli nella Casa di correzione ai Commissari di quartiere (cfr. doc. n. 6). Costoro dovevano raccogliere informazioni in proposito e verificare la sussistenza delle accuse, al di fuori delle procedure di giustizia ordinaria. Potevano inoltre muoversi autonomamente, sebbene l'invio nella Casa di correzione potesse avere luogo soltanto nei casi in cui già fosse prevista la pena del carcere per un breve periodo di tempo. Il provvedimento di reclusione non costituiva una condanna a tutti gli effetti, dato che doveva servire «per prevenire i delitti», ma poteva raggiungere la durata massima di tre anni. All'interno della Casa di correzione, i reclusi dovevano essere impiegati tutti in un mestiere, dietro un misero compenso: tale era la via per essere riabilitati e reintegrati in società; ma per chi non si conformava alle regole esisteva la possibilità di pene anche peggiori.

11. «Regolamento per la Casa di correzione», 4 agosto 1782. ASF, *Regio Fisco*, 847, n. 1.

Il Regolamento della Casa di correzione, approvato da Pietro Leopoldo nel giorno della sua apertura ufficiale, fissava in 30 articoli le disposizioni generali per il



LXXIII
LXXXIII

NOTIFICAZIONE



Illustriſſimo Sig. Auditor Fiſcale Domenico Brichieri Colombi in eſecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE fa pubblicamente notificare eſſerſi da più Meſi aperta per prova provvifionalmente nella Fortezza di San Gio: Batista della Città di Firenze una Caſa di Correzione, alla quale volendoli prefentemente dare uno ſtabile Regolamento, ha perciò la R. A. S. determinato quanto viene eſpreſſo nei ſeguenti Articoli.

I. L'oggetto della Caſa di Correzione farà di richiamare ai doveri d'oneſto Cittadino i Giovani dell' uno, e l'altro ſeſſo, che o per mancanza d'educazione, o per abuſo d'una eſſerata libertà avendo contratto la mala inclinazione al vizio, e ai delitti, faranno temere, che la loro condotta ſia per divenire funeſta alle proprie Famiglie, e contraria alla quiete della Società.

II. Tali ſ'intenderanno quelli, che verranno reputati di tal carattere dai propj Genitori, o Tutori, o da chi altri ne averà cuſtodia legittima, i quali ne faranno ricorso in Firenze al Commiſſario del Quartiere, e fuori al Giuſdicente Criminale.

III. Tanto i Commiſſari, che i Giuſdicenti Criminali nel ricevere queſti ricorſi, dovranno verificare la ſuſſistenza; e ſol reſultato dell' Eſami, e verificazioni formare il Decreto per rimetterſi all' Auditor Fiſcale per l'approvazione.

IV. Potranno i Giuſdicenti procedere al Decreto di Condanna alla Caſa di Correzione in quei ſoli caſi, nei quali economicamente, o formalmente averebbe avuto luogo la pena della Carcere a tempo.

V. I Diſcoli, o Libertini potranno eſſere con Decreto condannati alla Caſa di Correzione dai reſpettivi Giuſdicenti indipendentemente da qualunque Ricorſo, quando abbiano delle prove ſicure della loro cattiva condotta, e prevedendo le male confequenze, che il loro contegno può cagionare alle proprie Famiglie, e alla Società.

VI. Queſti Decreti dei Giudici non eſſendo Sentenze formali, ma ſemplici provvedimenti per prevenire i Delitti, non faranno notati in Tavoletta, come le Sentenze dei Condannati alle pene legali, ma ſolo faranno traſmeſſi in copia al Commiſſario della Caſa di Correzione.

VII. Non potrà condannarſi alla Caſa di Correzione veruno, che ſia minore d'anni quattordici, nè per un tempo maggiore d'anni tre.

VIII. Ciaſcheduno, che farà ritenuto in detta Caſa dovrà eſercitarſi in qualche Profeſſione, o lavoro, avendo S. A. R. ſtabilito nella Fortezza da baſſo a tale eſſetto diverſe manifatture, i Maetri, e i Capi delle quali dovranno ricevere ſotto di ſe quei Soggetti, che gli faranno aſſegnati dal Commiſſario e dovranno riſpondere dei medefimi, e corriſpondere in mano dello Scrivano quella Mercede, che averanno guadagnato.

IX. E qualora alcuno dei detti Ritenuti, abuſando di coſi benigne Diſpoſizioni di S. A. R. piuttosto che variare d'Inclinazione, ſi moſtraſſe indocile, e diſturbaſſe la quiete di detta Caſa, il Commiſſario della medefima potrà farlo gaſtigare più ſenſibilmente a miſura delle fue mancanze.

X. Se poi accadeſſe, che da alcuno ſi commetteſſe qualche Delitto, per cui foſſe neceſſario procedere come di Giuſtizia, il Commiſſario della Caſa dovrà renderne inteſo il Commiſſario del Quartiere, il quale riceverà il Delinquente, e ne diporrà a forma dell' Editto de' 26. Maggio 1777.

XI. S. A. R. ha provveduto con gli opportuni Regolamenti alla ſuſſistenza dei Ritenuti, al buon ordine della Caſa, alle facultà dei Miniſtri, e Incumbenze dell' Interventi, e a tutto ciò, che può contribuire per richiamare ai doveri di Religione, e di Società i male inclinati e i Vizioſi.

Firenze li 4. Agoſto 1782.

Giuseppe Galassi de Mand.

suo assetto e buon funzionamento. Doveva essere diretta *in loco* da un apposito Commissario, per il cui ruolo fu scelto Giovanni Ranieri Giunti, ma era presieduta dall'Auditore Fiscale (dal 1784 dal Presidente del Buongoverno), la cui approvazione era sempre necessaria per l'invio dei corrigendi in struttura. La Casa di correzione doveva essere divisa in due sezioni, una per gli uomini e una per le donne. Queste ultime non potevano mai allontanarsene, mentre gli uomini avevano margini di movimento un po' più ampi, poiché dovevano recarsi a lavorare presso le botteghe presenti nella Fortezza da Basso. Al principio, furono garantite la lavorazione dei panni e l'esercizio del mestiere di fabbro e legnaiolo, ma altre occupazioni vennero aggiunte in seguito. Chi non possedeva un mestiere, nella Casa di correzione era destinato a svolgere lavori di fatica, come ripulire la Fortezza o coltivarne gli orti. Le donne dovevano occuparsi di filare, fare la calza e di altre incombenze domestiche. Tutte queste occupazioni venivano retribuite, anche se miseramente. Per tutti era prevista una retta mensile, che i familiari dei corrigendi o le loro comunità di residenza, a seconda dei casi, dovevano corrispondere all'istituto. Il Commissario poteva garantire un miglior trattamento a coloro che dessero segni di ravvedimento, ma tanto la sezione maschile, quanto quella femminile furono dotate di una sezione carceraria apposita per le mancanze più gravi, nominata «casamatta». Ogni due mesi, infine, l'Auditore fiscale doveva recarsi alla Casa di correzione per controllarne personalmente l'andamento generale e ascoltare i detenuti. Tale Regolamento fu aggiornato, con parziali modifiche e aggiunte nel 1784, quando la carica di Auditore fiscale venne soppressa e sostituita da quella del Presidente del Buongoverno, ma le modifiche furono soprattutto formali e non sostanziali.

12. «Istruzione per il Commissario della Casa di correzione», 4 agosto 1782. ASF, *Regio Fisco*, 846, n. 18.

Contestualmente all'istituzione ufficiale della Casa di correzione, ai funzionari che lavoravano al suo interno vennero inviate delle specifiche «Istruzioni»; quella qui presentata era rivolta al Commissario preposto alla sua direzione, che per tutti i dodici anni della sua esistenza fu Giovanni Ranieri Giunti. Il suo compito era sovrintendere al funzionamento dell'istituto, riguardo alle questioni amministrative ed economiche, oltre a vigilare sopra gli impiegati che vi lavoravano. Una volta ricevuti e registrati i provvedimenti di condanna degli individui alla Casa di correzione, doveva accoglierli, comandando che fossero controllati per salute e pulizia e forniti delle uniformi. Sua preoccupazione massima doveva essere non far mancare mai a nessuno di loro il lavoro, assegnando ogni recluso a un maestro delle botteghe presenti in Fortezza da Basso. Gli era raccomandato, inoltre, di suddividere i reclusi in due classi, per usare dolcezza con quelli che si

comportavano bene, dispensandoli dai lavori più faticosi e servili ed, eventualmente, adoperandosi per le loro dimissioni, e severità e fermezza con gli autori di mancanze più gravi o i disobbedienti e ostinati, impiegandoli nei lavori peggiori e condannandoli a punizioni afflittive e corporali, se necessario. Di tutte queste questioni doveva costantemente tenere informato il capo della polizia cittadina suo superiore, dapprima l'Auditore fiscale e dal 1784 in poi il Presidente del Buongoverno, con i quali intratteneva una continua corrispondenza e ai quali regolarmente doveva inviare, sotto forma di 'ristretti', le informazioni riguardanti la condotta, le mancanze e i castighi di ciascun recluso.

13. Modalità da seguire in merito all'entrata delle donne nella Casa di correzione, 29 ottobre 1783.

ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 140.

Il 29 ottobre 1783, circa un mese prima dell'apertura della sezione femminile della Casa di correzione, Pietro Leopoldo diede disposizioni in proposito all'Auditore fiscale. Gli ricordò che a fine novembre le donne 'scandalose' contenute in un'apposita nota, che aveva fatto redigere dai quattro Commissari di quartiere e successivamente approvato, avrebbero dovuto essere arrestate «con pubblicità verso il mezzo giorno, per dare un esempio e incutere timore». Insieme ad alcune altre che già si trovavano nelle carceri cittadine delle Stinche, sempre con pubblicità, il 2 dicembre avrebbero dovuto essere condotte nella Casa di correzione. Il giorno seguente, infatti, i Commissari dei quartieri fiorentini avrebbero adunato a sé tutte le donne che avevano in passato tenuto comportamenti 'scostumati' o erano state fonte di pubblico disturbo, per dispensarle dai precetti ricevuti, sotto la minaccia di inviarle nella Casa di correzione se nuovamente trovate a trasgredire. Per quanto riguarda nello specifico le donne sposate, il sovrano suggeriva all'Auditore fiscale di assecondare la volontà dei mariti, inviandole nella Casa di correzione o facendole rientrare nelle loro case a seconda delle evenienze, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, per i mariti di rendersi «responsabili al governo della condotta delle loro mogli».

14. «Aggiunta di regolamento per la Casa di correzione delle donne» (apertura della sezione femminile), posteriore al 2 dicembre 1783. In realtà, questa versione è certamente almeno del 1784, perché è presente un riferimento al Presidente del Buongoverno (e non all'Auditore fiscale).

ASF, *Regio Fisco*, 847, n. 1.

Al Regolamento della Casa di correzione del 4 agosto 1782, forse in occasione dell'apertura della sezione femminile il 2 dicembre del 1783, furono aggiunti al-

tri articoli riguardanti esclusivamente le donne. A loro dovevano essere destinate una superiora, quattro maestre e due serventi per la disciplina e l'assistenza. Le reclusi dovevano vestire delle uniformi composte da «sottana» e «casacchino» scuri, uno per l'inverno e uno per l'estate, oltre a «una cuffia da notte di panno bianco in testa». Al pari degli uomini, dovevano essere impiegate in vari lavori, specificati già nei precedenti articoli del Regolamento e tutti relativi all'ambito domestico, come tessere, fare il bucato, etc., per i quali dovevano ricevere un misero guadagno. Due delle maestre, dette direttrici dei lavori, dovevano assistere di continuo le correggende ed eventualmente correggerle per le loro mancanze, ricorrendo all'occorrenza alla superiora o anche al commissario Ranieri Giunti. Un'altra maestra doveva essere l'aiutante della superiora, mentre la quarta, chiamata vivandiera, aveva la responsabilità della cucina, dove poteva avvalersi dell'aiuto delle stesse reclusi. Come gli uomini, le donne avevano diritto a diciotto once di pane il giorno e otto quattrini di minestra, oltre a due quattrini di brace a testa nei mesi invernali. Anche nel loro caso, ogni due mesi l'Auditore fiscale (dal 1784 il Presidente del Buongoverno) doveva presentarsi presso la Casa di correzione e ascoltarle, decidendo eventualmente di terminarne anticipatamente la pena.

15. Supplica di Francesco Bertini scrivano, il quale, arrestato perché senza impiego, dichiara di voler mettere scuola di abbaco o vendere tabacco, 7 marzo 1783.

ASF, *Commissari di Quartiere di Firenze e tribunale di semplice polizia, quartiere di S. Giovanni*, 55.

Nell'ottica della denuncia del lassismo e dell'ozio, portata avanti dai Commissari di quartiere anche nei confronti di coloro che avevano mestieri saltuari, rientra il caso di Francesco Bertini, colpito dal precetto di adattarsi in quindici giorni a svolgere un mestiere dal Commissario di S. Giovanni, il 7 marzo 1783, pena un anno di reclusione nella Casa di correzione. Il 22 marzo, perciò, Francesco Bertini presentò all'Auditore fiscale una supplica a sua discolpa, fornendo delucidazioni relativamente alla propria situazione economica e lavorativa passata, presente e futura. Il Bertini, contrariamente a coloro che di solito venivano destinati alla Casa di correzione, doveva avere una certa cultura. Era uno scrivano, come mostra anche la supplica, autografa e redatta in bella grafia. Spiegava di aver «sempre agito per scritturale a più e diverse persone», come continuava a fare pur guadagnando poco, non senza aver contratto qualche debito, cui contava però di riparare una volta riscosso il pagamento per un lavoro svolto. Data la precarietà della sua situazione, tentava di rassicurare i ministri di polizia, esponendo loro la decisione di mutare impiego per il futuro, mettendosi a «tenere

scuola di scritto ed abbaço ò si vero vendere il tabacco e tutto ciò per poter tirare avanti sé e la sua famiglia onoratamente». In tal modo, cercava di scoraggiare l'invio nella Casa di correzione: non un'occasione di recupero per lui, ma un pericoloso ostacolo alla realizzazione di un miglioramento economico paventato come prossimo. Quel che, piuttosto, chiedeva all'Auditore fiscale era di intervenire per obbligare il suo debitore a risarcirlo di quanto gli spettava.

16. Nota di donne esonerate dall'entrata nella Casa di correzione, dicembre 1783.

ASF, *Commissari di Quartiere di Firenze e tribunale di semplice polizia, S. Spirito*, 33.

Circa tre mesi prima dell'apertura della sezione femminile della Casa di correzione il 2 dicembre 1783, in preparazione all'evento, l'Auditore fiscale ricordava ai vari Commissari di quartiere (qui nello specifico a quello di S. Spirito) di aver ordinato che ciascun caposquadra presentasse loro la nota delle «donne più diffamate, libertine e scandalose che sono di cattivo esempio al Pubblico», per esaminarne il contegno e valutare se proporle o meno per la Casa di correzione. Le segnalazioni riguardavano donne sposate e non, diffamate e variamente preccitate a non trattare con gli uomini, non accostarsi a determinati luoghi, non uscire la notte, etc. Alcune donne in un primo tempo segnalate, dopo un'attenta analisi, vennero escluse dalla lista definitiva per l'invio nella Casa di correzione: sia quelle che avevano figli minori di tre anni cui badare, perché la stabilità delle famiglie doveva essere tutelata, sia quelle che non erano ritenute sufficientemente diffamate, sul conto delle quali i ministri di polizia si erano sbagliati o per le quali il pregiudizio che ne avrebbero ricavato sarebbe stato troppo grande, sia infine quelle ritenute troppo anziane (ma l'età non è specificata), supponendo che avrebbero desistito spontaneamente dalla vita libertina. Alla precedente lista, i Commissari dei quattro quartieri riuniti insieme intendevano aggiungere, piuttosto, altre donne già in carcere al momento.

17. «Ristretti», dicembre 1783- marzo 1784.

ASF, *Camera e Auditore Fiscale*, 2986.

18. «Ristretti», 1792.

ASF, *Regio Fisco*, 857.

Sono qui presentati i 'ristretti' che ogni due mesi il Commissario preposto alla Casa di correzione doveva inviare al capo della polizia cittadina, suo superiore: fino al 1784 l'Auditore fiscale e successivamente il Presidente del Buongoverno. Si tratta di annotazioni sintetiche di informazioni relative a ciascun recluso, che comprendevano, oltre alle generalità, il luogo di origine; lo stato civile (secondo

la definizione odierna); la presenza o meno di figli; l'età; il responsabile e autore della condanna; la sua durata; la data ingresso del recluso nella Casa di correzione; il mestiere esercitavvi con relativo guadagno giornaliero, oltre al denaro complessivamente custodito in deposito; il giudizio del Commissario della Casa di correzione relativamente al suo comportamento e le eventuali condanne in cui era incorso al suo interno. Quando un recluso veniva dimesso doveva, infine, esserne annotata la data di rilascio. A volte ne veniva indicata la motivazione: talvolta si trattava semplicemente della fine della pena, sebbene le dimissioni potessero essere anticipate in virtù del buon comportamento del recluso. La pena poteva, inoltre, essere commutata con pene minori (vale a dire con i precetti) o con pene anche peggiori (per esempio, l'invio in carcere o al militare). In genere, era necessaria per il rilascio dei reclusi almeno una di queste due condizioni: l'aver trovato un mestiere, che ne scoraggiasse un eventuale ritorno all'oziosità e a comportamenti a rischio o la presenza di familiari che se ne prendessero cura e potessero vigilare su di loro per l'avvenire.

19. «Ordine che sia fatto noto a tutti manifattori della Fortezza che si servono dei corrigendi e quant'altro», 7 dicembre 1784.

ASF, *Regio Fisco*, 849, n. 71.

20. «Ordine che i quartieri della Fortezza da Basso siano unicamente addetti alla correzione e che il Commissario della medesima abbia il diritto di disdirli a coloro che non ricevono corrigendi», 26 agosto 1785.

ASF, *Regio Fisco*, 850, n. 37.

Come già aveva fatto in passato l'Auditore fiscale, anche il Presidente del Buongoverno cercò di porre fine alle eterne controversie tra le maestranze presenti nella Fortezza da Basso e il Commissario della Casa di correzione, i cui interessi si scontravano fin dal 1782. Le prime avevano avuto dal sovrano la concessione di tenervi la propria bottega a titolo gratuito, a patto però di impiegare al lavoro i corrigendi, mentre il secondo aveva il dovere di garantire a ciascun recluso l'esercizio di un mestiere. Il problema nasceva dal fatto che molto spesso le maestranze presenti in Fortezza cercavano di non adempiere al loro obbligo, probabilmente per la poca specializzazione dei corrigendi, continuando a servirsi soltanto dei propri lavoratori e perseguendo interessi economici e commerciali privati. Il Presidente del Buongoverno prese un primo provvedimento nel 1784, invitando il Commissario della Casa di correzione a ricordare a tutti i «manifattori» presenti nella Fortezza che, rifiutandosi di impiegare nelle proprie botteghe i corrigendi, sarebbero stati cacciati. Con un secondo provvedimento nel 1785, indice del fatto che il precedente non era stato risolutivo, confermò che le botteghe presenti nella Fortezza dovessero dedicarsi esclusivamente alla cor-


rezione, ribadendo in modo più netto che vi sarebbero rimaste soltanto quelle che avessero impiegato come pattuito i corrigendi.

21. «Casa di correzione. Ordini diversi», 15 dicembre 1785.
ASF, *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche*, 1999, fasc. 865.

Il 15 dicembre 1785 lo Scrittoio delle fabbriche, cui nel 1777 era stata affidata la manutenzione degli edifici militari, oltre a quella che già deteneva degli edifici reali e dei giardini, recapitò a Pietro Leopoldo due progetti per ingrandire la sezione maschile della Casa di correzione. Il giorno seguente il sovrano si recò personalmente alla Fortezza da Basso e optò per il secondo progetto, che indicava nell'arsenale detto «dei cannoni» il locale adatto per l'ampliamento. Tale esigenza gli era stata fatta presente, pochi giorni prima, dal Presidente del Buongoverno, al quale la molteplicità delle condanne alla Casa di correzione, provenienti da tutto il Granducato, aveva «fatto conoscere che la medesima non è sufficiente a riceverli senza aumentarla». La Casa di correzione era allora in grado di accogliere 80 uomini circa, ma molti di loro rimanevano «inoperosi per le carceri» oppure venivano rilasciati anche quelli che non potevano dirsi «bastantemente corretti». Sebbene la spesa prevista venisse giudicata «non indifferente», l'idea del Presidente del Buongoverno era perciò di ampliare la Casa di correzione fino a che potesse accogliere più di 200 individui; quanti, secondo i suoi calcoli, erano i condannati al correzionale nell'intero Granducato. A stare alla documentazione nota, tuttavia, niente di simile venne mai realizzato negli anni successivi.

22. 'Leopoldina': Legge di riforma criminale, 30 novembre 1786.
ASF, *Segreteria di Gabinetto, Appendice*, 62, ins. 40, II.

Il 30 novembre 1786 il granduca Pietro Leopoldo emanò il nuovo Codice di giustizia penale. Denominato anche 'Leopoldina' per il ruolo determinante del sovrano alla sua stesura (testimoniato dall'incartamento degli atti preparatori con le correzioni autografe al testo), rappresenta uno dei più coerenti e organici programmi di riforma messi in atto nell'Europa del XVIII secolo. I grandi interrogativi suscitati da Cesare Beccaria in materia di dolcezza e certezza della pena, oltre che di proporzionalità tra pene e delitti vennero inclusi in un quadro normativo d'insieme. Esso stabilì processi basati su procedure chiare e controllabili, per giudicare l'imputato in tempi brevi e secondo prove certe e inserì la figura del difensore d'ufficio per coloro che non potessero permettersi un avvocato. Abolì la tortura giudiziaria e l'equiparazione della contumacia alla confessione, concedendo la libertà provvisoria agli accusati; abolì inoltre il delitto di lesa



maestà. Quel che è più importante, tuttavia, è che per la prima volta nella storia di uno Stato, abolì formalmente la pena di morte, ripudiando ogni forma di vessazione verso i prigionieri e i condannati. Dopo la sua emanazione, il Codice fu parzialmente modificato da Ferdinando III nel 1795 ma, nuovamente riformulato anche dopo la parentesi napoleonica, rimase in vigore fino alla promulgazione del nuovo Codice penale toscano nel 1853.

23. «Dimostrazione di una porzione dell'esterno del Castel' San Giovanni Battista, nella quale viene delineata la nuova strada praticabile da farsi per i carri e barocchi dei foraggi e altri carri da trasporto», disegno a penna e acquerello di Giovan Battista Ruggieri, 1786.

ASF, *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche*, 2001, fasc. 90.

Progetto realizzato dall'ingegner Giovan Battista Ruggieri, incaricato dallo Scrittoio delle Fabbriche della costruzione di una nuova strada, per l'accesso alla Fortezza da Basso dalla porta detta «delle Carrà», che doveva servire per migliorare il trasporto della paglia, per le Reali scuderie.

24. «Pianta di alcune fabbriche esistenti nella Fortezza da Basso», 1790.

ASF, *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche*, 2008, fasc. 113.

Questi documenti attestano l'esistenza di lavori di riconversione militare nella Fortezza da Basso nel settembre 1790. La Casa di correzione aveva iniziato a essere sottoposta a un progressivo smantellamento fisico a vantaggio del militare fin da quando l'8-9 giugno a Firenze era scoppiato un tumulto popolare. I giorni in cui iniziarono a circolare le prime disposizioni per la militarizzazione della Fortezza, in effetti, coincidono con quelli in cui Pietro Leopoldo, partito dalla Toscana il 1° marzo 1790 per divenire imperatore a Vienna, prese tutte le misure per arginare il rischio di nuovi tumulti e assicurare la punizione severa di coloro che li avevano determinati o vi avevano preso parte.

Gli ordini del Presidente del Buongoverno al Commissario della Casa di correzione in un primo momento furono di liberare soltanto alcune sezioni o locali della Fortezza e consegnarle allo Scrittoio delle fabbriche, mentre altre sue sezioni dovevano continuare a essere adibite al correzionale. Ordini di questo tipo, tuttavia, si succedettero continuamente fino alla chiusura dello stesso nel 1794, cosicché i locali in un primo tempo risparmiati dal riadattamento militare poco a poco finirono anch'essi per essere richiesti e inesorabilmente destinati a quello scopo, mettendo a repentaglio il buon funzionamento della Casa di correzione ancora esistente.

25. «Pianta della Fabbrica per uso della correzione delle donne», 27 aprile 1792.

ASF, *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche*, 2011, fasc. 100.

Disegno della porzione della Casa di correzione adibita alle donne, eseguito dall'architetto Pietro Conti, per il progetto di creare nuovi locali da destinare agli uomini, in seguito ai vari acquartieramenti di soldati nella Fortezza da Basso. Il progetto, che prevedeva una riduzione dell'area spettante alle donne, ritenuta eccessivamente estesa, gli era stato commissionato dal Direttore dello Scrittoio delle Fabbriche.

26. Fortezza da Basso: accuartieramento dello squadrone dei Dragoni, 1793.
ASF, *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche*, 2013, fasc. 127.

Durante la fase di riconversione militare della Fortezza da Basso, iniziata nell'estate del 1790, vennero progressivamente diminuiti i locali della Casa di correzione destinati ai corrigendi, per predisporre nuovi spazi da adibire alle truppe. Nella Fortezza da Basso finirono, così, per essere accuartierate varie tipologie di soldati, fra cui il corpo militare a cavallo dei 'dragoni', cui fa riferimento la documentazione qui esposta, contenente le memorie relative al loro alloggiamento secondo le richieste del comandante Capitano Paur, con annessi la perizia e il progetto dell'ingegnere Pietro Conti, inviati al direttore dello Scrittoio delle Fabbriche.

27. Maria Maddalena Cassetti chiede di entrare nella Casa di correzione, 21 agosto 1787.
ASF, *Commissari di Quartiere di Firenze e tribunale di semplice polizia, quartiere di S. Maria Novella*, 13 n. 203.

Tra le diverse modalità con cui i corrigendi arrivavano nella Casa di correzione, vi sono dei casi sporadici in cui, in via del tutto eccezionale, alcuni giovani, sia maschi che femmine, privi di un mestiere o in gravi difficoltà, richiesero personalmente di esservi inviati. È questo il caso di Maria Maddalena, moglie di Giuliano Cassetti, la quale dalle carceri del Supremo tribunale di giustizia supplicò di essere inviata nella Casa di correzione, come attestato dalle carte dei Commissari di quartiere il 21 agosto 1787. Il giorno precedente, la donna era stata arrestata «per esser vagante e senza alcuna abitazione», sorpresa fuori dopo la mezzanotte, sebbene avesse diversi precetti della sera che le vietavano proprio di stare fuori in orari notturni. La giustificazione da lei addotta era di non avere una residenza, da quando era stata cacciata dall'Albergo della Palla dove aveva alloggiato, perché sorpresa nell'atto di prostituirsi, probabilmente dai proprietari dello stabile. Chiedeva, pertanto, di essere mandata nella Casa di correzione per trovare un posto sicuro dove vivere. La documentazione, tuttavia, non offre in proposito maggiori informazioni.

28. «Corrigende gravide: proposizione rispetto al loro destino nel conservatorio di Orbatello e sua approvazione», 19 maggio 1789.
ASF, *Regio Fisco*, 854, n. 22.

Il 19 maggio 1789, il Presidente del Buongoverno approvò la proposta del Commissario della Casa di correzione in merito alla questione delle donne gra-

vide. Capitava spesso che tali donne venissero condotte all'istituto correttivo, in cui però non potevano rimanere; dovevano, infatti, essere scortate fino al Conservatorio di Orbatello per partorire. Fino a quel momento, la procedura per permettere simili trasferimenti era stata, con grande dispendio di energie e tempo, piuttosto farraginoso, per i carteggi che dovevano intercorrere tra il Commissario della Casa di correzione, il Presidente del Buongoverno, il Commissario del quartiere di S. Giovanni che doveva inviare i famigli per la scorta alle corrigende gravide e, infine, la maestra di Orbatello, affinché ricevesse tali donne. Dopo il parto, inoltre, quest'ultima doveva informare a ritroso tutti i vari funzionari e ministri fiorentini, per fare riaccompagnare le donne nella Casa di correzione. Il commissario Ranieri Giunti aveva pertanto suggerito di eliminare tale carteggio e rendere automatici i trasferimenti: le donne gravide e prossime al parto dovevano essere inviate direttamente a Orbatello per mezzo dei guardaportoni della Casa di correzione; qui dovevano tornare nel medesimo modo a parto avvenuto, a meno che – e questi furono i casi più frequenti – dopo il parto le madri non acconsentissero ad allattare nell'Ospedale degli Innocenti; evenienza che le assicurava, peraltro, delle dimissioni dalla Casa di correzione.

29. Legge del perdono dei tumultuanti, 28 maggio 1790.
ASF, *Leggi e Bandi*, XIV, 109.

Dopo la partenza di Pietro Leopoldo per Vienna il primo marzo 1790, il Granducato fu percorso da una serie di tumulti popolari e disordini contro la politica riformistica lorenese, con particolare riguardo sia alle novità apportate in materia ecclesiastica (giurisdizionalismo e favore accordato al giansenismo, che predicava il miglioramento della disciplina ecclesiastica e dei costumi e il rigorismo morale), sia in quella annonaria (libero commercio dei grani, abolizione della manomorta, etc.). Il primissimo moto a scoppiare, il 24 aprile, fu quello contadino di Pistoia, per il ripristino delle pratiche di culto esteriore, soppresses dal vescovo riformatore della città Scipione de' Ricci. Simile malcontento si diffuse poi anche nelle montagne circostanti e a Prato. La repressione di questi disordini fu tardiva e piuttosto blanda; da Vienna, infatti, il Granduca non aveva dato eccessivo peso agli avvenimenti toscani, occupato da problemi più gravi e urgenti nei territori dell'Impero. Il sovrano raccomandò alla Reggenza moderazione nell'uso della forza, concedendole inoltre di fare qualche concessione in materia religiosa. Fu così che, il 28 maggio 1790, la Reggenza pubblicò il *motuproprio* per accordare «un generale perdono a tutti coloro che in qualunque forma» avessero preso parte ai tumulti verificatisi nelle città e nei contadi toscani, invitando coloro che desiderassero «variazioni o riforme in materia di culto esteriore e di disciplina ecclesiastica» a presentare al Governo le loro

istanze. Soltanto successivamente, quando alle motivazioni anti-gianseniste dei moti andò ad aggiungersi una sempre più marcata avversione verso la libertà frumentaria introdotta da Pietro Leopoldo, quest'ultimo volle reprimerli più duramente.

30. *Motuproprio* per il ripristino della pena di morte, 30 giugno 1790.
ASF, *Bandi*, XIV, 115.

La decisione di ripristinare la pena di morte maturò in Pietro Leopoldo soprattutto in seguito ai tumulti scoppiati il 31 maggio a Livorno e tra l'8 e il 9 giugno a Firenze. Si trattò, in entrambi i casi, di violente proteste cittadine contro il carovita, che segnarono il passaggio dalle rivolte contro le riforme ecclesiastiche dei mesi precedenti a quelle annonarie contro la libertà frumentaria introdotta dal sovrano, per un ritorno al vincolismo frumentario precedente. Avvertita la pericolosità di simili moti, da Vienna Pietro Leopoldo volle che la loro repressione si facesse più dura. Sconfessò, quindi, l'operato della Reggenza, accusandola di aver assecondato, mossa da paura, le richieste dei tumultuanti non soltanto in materie ecclesiastiche, come anch'egli aveva suggerito, ma anche in quelle annonarie, con la reintroduzione dei vincoli all'esportazione dei grani. Questa situazione, il 30 giugno 1790 portò Pietro Leopoldo a reintrodurre la pena di morte limitatamente agli istigatori dei disordini, cioè «per tutti coloro che ardiranno d'infiammare, di sollevare e mettersi alla testa del popolo, per opporsi con pubblica violenza alle provvide disposizioni del Governo». Nel 1795, il suo successore e figlio Ferdinando III, non soltanto confermò le disposizioni del padre all'interno di un Codice penale organico, la '*Ferdinandina*', ma estese la pena capitale anche ai delitti di lesa maestà, a quelli orditi contro la religione e agli omicidi premeditati, segnando in campo penale un netto ritorno al passato.

31. «Soppressione della Casa di correzione» (copia), 28 marzo 1794.
ASF, *Segreteria di Stato*, 987, prot. 3, n. 27.

La chiusura della Casa di correzione leopoldina, voluta dal figlio di Pietro Leopoldo Ferdinando III, al governo in Toscana fin dalla sua partenza per Vienna nel 1790, fu formalizzata con *motuproprio* del 28 marzo 1794 e fissata al primo di giugno, dopo appena dodici anni di esistenza dell'istituto correzionale. La motivazione addotta fu la volontà di ripristinare nel Granducato una giustizia formale esente da arbitri, in reazione a quelli che erano stati commessi nell'ambito della giustizia 'economica' negli anni del governo leopoldino immediatamente precedenti. Questo particolare tipo di giustizia, autonoma e parallela rispetto a



CXV.

L REAL CONSIGLIO DI REGGENZA in esecuzione de' Supremi Comandi di SUA MAESTA' APOSTOLICA contenuti nel Veneratissimo Dispaccio de' 17. del cadente, fa pubblicamente notificare come la MAESTA' SUA avendo con estrema sorpresa sentito, che ora in una, ed ora in altra parte di questo suo Granducato sono seguite insurrezioni popolari, degeneranti in eccessi i più abominevoli, e scandalosi, è venuta nella determinazione di derogare su questo punto alla dolcezza delle pene, che con paterno amore vennero stabilite nella Riforma Criminale de' 30. Novembre 1786. sulla lusinghiera speranza, che fossero le più conformi, e le più adattate al dolce, e mansueto carattere della Nazione.

Per prevenire adunque ogni ulteriore abuso di Sua Real Clemenza, alla quale con altrettanta ingratitudine si è malamente corrisposto da diversi soggetti vili, e male intenzionati, si trova SUA MAESTA' come obbligata al dispiacere di incamminarsi per le inusitate vie del rigore, e a tale oggetto Vuole, e Comanda che simili misfatti d'ora in avanti, e per i casi avvenire debbano punirsi colla pena di Morte ignominiosa, ed infame, da incorrersi da tutti quelli che ardiranno di infiammare, di sollevare, e mettersi alla testa del popolo, per opporsi con pubblica violenza alle provide disposizioni del Governo, o per commettere altri eccessi, e disordini di questa natura.

Tale è la volontà della MAESTA' SUA, alla quale dovrà darsi piena esecuzione in tutto il Granducato, non esclusi i Feudi, nè ogni altro luogo privilegiato, di cui convenisse fare speciale menzione.


Dato li trenta Giugno Mille settecento novanta.

ANTONIO SERRISTORI

DI SCHMIDVEILLER

BARTOLOMMEO MARTINI

ERNESTO DI GILKENS



quella ordinaria, era stata rafforzata ed estesa, sia per la rapidità delle sue procedure extra-processuali, sia per la sua attitudine a colpire atteggiamenti contrari alla morale e al mantenimento del buon ordine sociale. L'antiformalismo delle sue procedure aveva, però, ristretto al massimo qualsiasi possibilità di difesa. La Casa di correzione, anch'essa strumento della giustizia 'economica', venne perciò additata come arbitraria e infamante, poiché era stato possibile comminarla non in presenza di reati o trasgressioni verificate, ma di fronte alla semplice presunzione di o incamminamento al delitto. Contraddicendo in pieno le convinzioni divulgate con immenso successo in Europa da Cesare Beccaria nella sua opera più famosa, il *Dei delitti e delle pene*, secondo il quale i reati dovevano essere chiaramente stabiliti dalle leggi e le pene loro strettamente proporzionate, veniva ritenuta ormai un esperimento fallimentare.

32. «Poveri della lavanda».

Giovan Battista Minghi, disegni a inchiostro di china e acquerello, 1796.


ASF, Imperial e Real Corte, 5448, cc. 34-35.


Come esempio di raffigurazione iconografica dei 'poveri', sono esposti i disegni realizzati da Giovanni Battista Minghi per la corte, sul finire del XVIII secolo. I due disegni fanno parte di una collezione di figurini, conservata in parte all'Ar-



chivio di Stato di Firenze e in parte al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti. Ogni anno, in occasione del giovedì santo, dodici uomini e dodici donne fra i più anziani della città di Firenze, su segnalazione del parroco della Real Corte e dietro approvazione della Segreteria, ottenevano, a titolo di elemosina, dal Real Guardaroba generale, un corredo con abiti, qualche moneta, un piatto di maiolica, un fiaschetto e una saliera. Vigeva anche l'usanza che nel salone degli stucchi di Palazzo Pitti si tenesse la cerimonia della lavanda dei piedi, alla quale erano invitati i ventiquattro poveri prescelti. Il Granduca provvedeva a lavare i piedi al primo povero, privato delle calzature dal Gran ciambellano; la Granduchessa faceva altrettanto nei confronti della prima povera, cui toglieva le calzature la Maggiordama maggiore. Le altre cariche di corte procedevano al lavaggio dei rimanenti, finché al termine seguiva un gran banchetto, cui partecipavano anche i ventiquattro anziani.

33. Pianta della Fortezza da Basso «levata e disegnata da Giuliano Anastagi, disegnatore di S.A.R., 1743», nella «Raccolta di piante delle Principali città e Fortezze del Granducato di Toscana, levate d'ordine di Sua Maestà Imperiale sotto la Direzione del Signor Odoardo Warren, colonnello del Battaglione d'Artiglieria e Direttore generale delle Fortificazioni di Toscana», MDCCXLIX. ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 695.





34. «Pianta della città di Firenze rilevata esattamente nell'anno 1783 e dedicata a Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo, Principe Reale di Ungheria e di Boemia e Granduca di Toscana».

Disegnata da Francesco Magnelli e incisa da Cosimo Zocchi.

È visibile, nella parte inferiore, il «Castello San Giovanni Battista, detto Fortezza da Basso, oggi Casa di correzione».

ASF, *Biblioteca*

35. Francesco Becattini: «*Vita Pubblica e privata di Pietro Leopoldo d'Austria granduca di Toscana poi imperatore Leopoldo II*», all'Insegna del Mangia, Siena 1797, pp. 172-173.

Francesco Becattini, nato a Firenze intorno al 1740, fu uno spregiudicato pubblicista, giornalista e poligrafo di vastissima produzione. All'interno della sua

Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo d'Austria granduca di Toscana, poi imperatore Leopoldo II, uscita nel 1796, insieme ad aspre polemiche tributate alle riforme del sovrano e alla sua persona, cui era ostile per questioni politiche e rancori personali, condannò anche la Casa di correzione. Sebbene colpito da misure di polizia, diffidato e infine esiliato, la conoscenza accumulata negli anni di particolari e retroscena, veri o inventati, sul governo leopoldino (è probabile che fosse stato uno dei principali informatori e collaboratori di Giuseppe Chelotti, Ispettore di polizia a Firenze dal 1777 al 1781), gli permise di sfogare i propri rancori in questo libello, che, pur fra falsità ed esagerazioni, mette in luce alcune contraddizioni del riformismo leopoldino. Per quel che riguarda la Casa di correzione, sostenne che fosse l'istituto che più aveva contribuito a «diffondere su tutto lo Stato la desolazione e il terrore», sottolineando a proposito della sezione femminile che «le femmine venivano tutte pelate ed, in simil guisa coperte, dovevano attendere ad occupazioni un poco più adattate al loro sesso, sotto l'occhio di vecchie inesorabili direttrici, col refrigerio tanto le une che gli altri, all'ora del pranzo, di una insipida minestra».

36. Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, dai Torchi di Glauco Masi, Livorno 1828.

Il *Dei delitti e delle pene*, pubblicato per la prima volta nel 1764 a Livorno, è l'opera certamente più famosa di Cesare Beccaria, giurista milanese ed esponente di punta dell'Illuminismo italiano. Il trattato, che ebbe ampio successo in Europa, costituisce una riflessione profonda sul significato e l'utilità delle pene. Per essere tali e non prevaricare con la violenza, Beccaria sosteneva che dovesse essere certe, pubbliche, stabilite dalle leggi in modo chiaro e semplice, perché «il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che non possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio». Le pene dovevano, inoltre, essere immediate e comminate soltanto quando strettamente necessario, le minime possibili date le circostanze e, dunque, tema a lui molto caro, proporzionate ai delitti. Erano tutte queste qualità, che determinavano la 'dolcezza', ma al tempo stesso l'«estensione» della pena, a poter servire di prevenzione, non la sua intensità. Beccaria si scagliava, dunque, con fermezza, come è noto, contro la pena di morte e la tortura, strumenti disumani, fuori dalle regole di giustizia e per giunta inadeguati come deterrenti.

SUMMARIES

SARA DELLA VISTA

Varcare la soglia della Casa di correzione: disciplinamento di «discoli», «oziosi» e «donne di mala vita»

La Casa di correzione di Firenze fu istituita da Pietro Leopoldo nella Fortezza da Basso nel 1782. Il saggio, oltre a mettere in luce il contesto delle riforme leopoldine in cui si inserì, insiste sugli obiettivi dell'istituto, che ebbe compiti preventivi più che di correzione. In collaborazione con le nuove strutture di polizia riformate nel 1777, la Casa di correzione non soltanto perseguì comportamenti ritenuti illeciti, ma soprattutto cercò di prevenire vizi e inclinazioni tanto di giovani 'discoli' e 'oziosi', quanto di donne 'di malaffare', tramite l'educazione al lavoro e la disciplina religiosa, non senza contraddizioni con le tendenze sinceramente garantiste del Codice penale del 1786.

Enter the House of Correction: the prevention of disillusioned youth and licentious women

The House of Correction of Florence was established by Pietro Leopoldo in the city Fortress in 1782. First, this paper shows the context of the sovereign reforms and its foundation, then it focuses on its aims: the institute provided preventive tasks, more than corrective ones. In cooperation with the new police force reformed in 1777, the House of Correction didn't just persecute illicit behaviors, but above all it tried to prevent disillusioned youth and licentious women from their bad habits and vices, through industry and religious education, not without contradictions with the guarantism of the Penal Code of 1786.

GEORGIA ARRIVO

Scandalo e diffamazione. Donne e polizia a Firenze nell'età di Pietro Leopoldo

Questo articolo è basato sulla documentazione relativa alla polizia di Firenze della fine del Settecento. È il periodo in cui viene istituita la Casa di Correzione nella quale, fra gli altri, è previsto che vengano rinchiusi le cosiddette "donne scandalose", cioè le donne che conducono una vita irregolare dal punto di vista sessuale. I documenti permettono di ricostruire diversi casi mettendo in evidenza il ruolo dei rapporti familiari e l'atteggiamento della Polizia che ricorre alla reclusione nella Casa di Correzione solo in casi estremi quando i comportamenti irregolari sono reiterati e già pubblici. Infatti le autorità erano consapevoli che la reclusione poteva essere essa stessa una fonte di diffamazione e perciò usavano questo strumento con cautela preferendo intervenire perlopiù con altri strumenti.

Defamation and Shame. Women and Police in Florence in the Age of Grand Duke Pietro Leopoldo

This article is based on the analysis of the documentation relating to the activity of the Florentine Police at the end of the eighteenth century. In this

period is founded the “Casa di Correzione”, where the so-called “donne scandalo” would be shut up. These are the women who lead an irregular sexual life. Documents allow to reconstruct several cases underlining the role of parental relationships and the behaviour of the Police institution. It uses the “Casa di Correzione” only in extreme situations, when irregular behaviours are repeated and already well-known. In fact authorities knew that reclusion could be source of defamation and shame and so they used it carefully and preferred other instruments.

DANIELE EDIGATI

La Casa di correzione e lo scontro intorno alla giustizia di polizia nella seconda metà del Settecento

Il saggio prova a far luce sulla posizione assunta dai magistrati e giuristi toscani di fronte allo sviluppo e all'espansione dell'utilizzo del potere di polizia nel Granducato di Toscana sotto Pietro Leopoldo. Nelle mire del sovrano finì una variegata serie di fatti non sempre aventi un rilievo penale, quanto piuttosto connotati da una valutazione di immoralità o di dannosità sociale, e perseguiti attraverso procedure sbrigative e non conformi ai canoni della giustizia inquisitoria di Antico Regime. La critica nei confronti di questo fenomeno, sostenuto da uomini del calibro di Giuseppe Giusti e Jacopo Maria Paoletti, accomunò i giuristi di scuola tradizionale, ma aperti a un moderato riformismo (come Jacopo Biondi), e gli esponenti più vicini a un illuminismo liberale, come Francesco Maria Gianni. Una sintesi fra le diverse posizioni sarà offerta nel secolo successivo da Giovanni Carmignani.

The House of correction of Florence and the debate around the 'justice of police' in the second half of the eighteenth century

The essay tries to analyze the position taken by the Tuscan lawyers about the development and growth of the use of potestas oeconomica in the Grand Duchy of Tuscany under Peter Leopold. In the sovereign's goals there was a diverse set of facts that not always constituted a crime. These facts were rather characterized by an evaluation of immorality or social harmfulness, but were pursued through hasty procedures, not in accordance to the rules of Ancien régime's inquisitorial justice. The criticism of this phenomenon, supported by men like Giuseppe Giusti and Jacopo Maria Paoletti, shared lawyers of the traditional criminal school, but open to a moderate reformism (as Jacopo Biondi), and figures closer to a liberal Enlightenment, as Francesco Maria Gianni. A synthesis of the different positions will be offered in the following century by Giovanni Carmignani.

BEATRICE BIAGIOLI

Un progetto di ricerca in mostra

Si illustra qui il percorso della mostra *Correggere e prevenire. La politica riformatrice di Pietro Leopoldo e la Casa di correzione nella Fortezza da Basso di Firenze*, allestita presso l'Archivio di Stato di Firenze dal 22 al 27 febbraio 2016, dove si espongono testimonianze manoscritte estratte dai fondi di varie magistrature, materiali cartografici, iconografici e a stampa. Il contributo offre una panoramica d'insieme soffermandosi su documenti particolarmente significativi che mettono in evidenza più interpretazioni e spunti di riflessione sulle tematiche analizzate.

A Research Journey Exhibition

Here is presented the journey of the exhibition *Correct and prevent. The reform policy of Pietro Leopoldo and Correction House in Fortezza da Basso in Florence*, held at the State Archive of Florence and open to the public from the 22nd to the 27th of February 2016, with an exhibition of hand-written testimonies extracted from the funds of various courts, maps, paintings and printed materials. The contribution gives an overview of the whole, focusing particularly on significant documents that bring out the interpretations and insights of the issues in question.

PROFILI

SARA DELLA VISTA, dottoressa magistrale in Storia moderna presso l'Università di Pisa (2015), si è occupata della Casa di correzione fiorentina nella sua tesi, dal titolo: *La Casa di Correzione di Firenze (1782-1794). Disciplinamento di "discoli", "oziosi" e "donne di malavita"*, relatrice prof.ssa Daniela Lombardi. In precedenza, sempre con la medesima relatrice, si era occupata di storia sociale, con una tesi dal titolo: *Comportamenti onorevoli e comportamenti disonorevoli. Cosa fa gridare allo scandalo nella San Miniato del XVII secolo* (2008).

GEORGIA ARRIVO, dottore di ricerca in Storia Moderna presso l'università di Torino, è attualmente professoressa di Lettere presso l'Istituto Comprensivo "Fibonacci" di Pisa. Si è occupata principalmente di storia della famiglia e della giustizia criminale nella Toscana di età moderna, con un taglio sociale e di genere. Fra le sue pubblicazioni: *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma 2006; *Raccontare lo stupro. Strategie narrative e modelli giudiziari nei processi fiorentini di fine Settecento*, in N. M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Roma 2002; *Storie ordinarie di matrimoni difficili. Assunta Tortolini e Giuseppe Mazzanti di fronte al Supremo tribunale di giustizia di Firenze*, in S. Seidel Menchi, D. Quagliani (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XVI-XVIII secolo)*, Bologna 2004.

DANIELE EDIGATI, dottore di ricerca in Storia del diritto presso l'università di Macerata (2007), è attualmente professore associato di Storia del diritto medievale e moderno presso l'Università di Bergamo. Si è occupato principalmente di storia della giustizia criminale e delle istituzioni, con particolare attenzione alla Toscana in età moderna. Altri campi preferenziali delle sue ricerche sono il diritto statutario e il giurisdizionalismo. Fra i suoi lavori monografici: *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca* (Pisa 2009, in collaborazione con Lorenzo Tanzini); *Ad statutum florentinum. Egesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna* (Pisa 2009); «Prima della Leopoldina». *La giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo* (Napoli 2011); *Il giuramento de veritate degli imputati fra isonomia processuale e inquisizione istituzionale* (Milano 2012).

BEATRICE BIAGIOLI, laureata in Lettere moderne e diplomata in Archivistica, Paleografia e Diplomatica, collabora da anni con l'Archivio di Stato di Firenze e la Soprintendenza archivistica per la Toscana per l'inventariazione di fondi e la redazione di strumenti per la ricerca. Si è occupata anche di diversi fondi archivistici conservati presso la Biblioteca Biomedica di Careggi. Tra i vari contributi scientifici all'attivo si segnalano la pubblicazione dell'inventario delle Carte

Zannetti (Firenze University Press 2003) e degli archivi inediti di Pietro Betti, Carlo Burci e Vincenzo Chiarugi (Firenze University Press 2008). Per l'Archivio per la Memoria e la Scrittura delle Donne "Alessandra Contini Bonacossi" ha pubblicato *Scritture femminili nell'Archivio di Stato di Firenze e in archivi privati fiorentini*, in *Carte di donne. Per un censimento regionale della scrittura delle donne dal XVI al XX secolo* (Vol. I, Roma, 2005, pp. 87-100) e curato l'edizione di Cristina di Lorena, *Lettere alla figlia Caterina de' Medici Gonzaga duchessa di Mantova (1617-1629)* (in collaborazione con Elisabetta Stumpo, FUP, Firenze, 2015).

